

2 *rassegna*
2006 *penitenziaria*
 e criminologica

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE

GIOVANNI TINEBRA

VICE DIRETTORE

EMILIO DI SOMMA

PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIREZIONE

GIOVANNI CONSO

COMITATO DI DIREZIONE

**SALVATORE ALEO, RENATO BREDA, FRANCO DELLA CASA, GIUSEPPE
DI GENNARO, FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, FRANCESCO PAOLO
GIORDANO, GIUSEPPE LA GRECA, LUIGIA MARIOTTI CULLA, MASSIMO
PAVARINI, EMILIO SANTORO, ERNESTO SAVONA, RICCARDO TURRINI VITA**

COMITATO DI GARANZIA

**AUGUSTO BALLONI, LUIGI CANCRINI, ADOLFO CERETTI, SALVATORE
CIRIGNOTTA, FRANCESCO DE FAZIO, GAETANO DE LEO, EMILIO DOLCINI,
LUCIANO EUSEBI, VITTORIO GREVI, ALESSANDRO MARGARA, MARCELLO
MARINARI, TULLIO PADOVANI, GIOVANNI TAMBURINO**

REDATTORE CAPO

GIUSEPPE CAPOCCIA

REDAZIONE

**ASSUNTA BORZACCHIELLO, LAURA CESARIS, DANIELE DE MAGGIO, LUCIA
MARZO, GRAZIANO PUJIA**

AVVERTENZE PER GLI AUTORI

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata quadrimestralmente.

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi originali (forniti su floppy disk formato Word e in copia cartacea conforme) che, anche se non pubblicati, non sono restituiti, decide il Comitato di direzione. I contributi dovranno contenere nell'ordine: titolo; nome (per esteso) e cognome degli Autori; Ente di appartenenza; riassunto in italiano; testo; bibliografia; note.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di direzione e non verranno restituiti.

N.B. - Per la compilazione degli articoli, delle note e dei riassunti si consiglia di attenersi alle seguenti norme:

a) I riferimenti bibliografici nel testo, tra parentesi, conterranno soltanto il cognome degli Autori in maiuscoletto e l'anno di pubblicazione, seguirà l'eventuale riferimento alla pagina preceduto dal segno di due punti (:). Es (DI PAOLO-FIUME, 1989: 115). Si useranno le indicazioni a, b, c, etc., per opere dello stesso Autore con lo stesso anno di pubblicazione, Es. (LAMBERTI 1988a; LAMBERTI 1988b). Qualora gli Autori siano più di due, la prima volta si citeranno tutti; nelle citazioni successive si può usare l'abbreviazione *et al.* Si eviterà la dizione AA. VV.

b) Nella bibliografia finale si seguirà l'ordine alfabetico degli Autori, citando cognomi e iniziali dei nomi in maiuscoletto; le diverse opere di uno stesso autore saranno in ordine cronologico, con l'indicazione a, b, c, etc. già usata nel testo, per opere pubblicate nello stesso anno.

I titoli di articoli e saggi citati, di libri e testate di riviste saranno in corsivo. L'indicazione delle riviste comprenderà il volume o annata in numeri romani e il fascicolo in numeri arabi. I quotidiani si citeranno con riferimento alla data.

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

*Consiglio d'Europa-Comitato dei Ministri.
Raccomandazione Rac (2004)10 del Comitato
dei Ministri agli Stati membri sulla tutela dei
diritti umani e della dignità delle persone affette
da disturbi mentali pag. 135*

RECENSIONI

*Balloni A. (a cura di)
Cittadinanza responsabile e tutela della vittima
Clueb, Bologna, 2006 » 153*

*Bisi R. (a cura di)
Scena del crimine e profili investigativi.
Quale tutela per le vittime?
FrancoAngeli, Milano, 2006 » 155*

**LE QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA
DI ESECUZIONE DELLA PENA.
LA FUNZIONE DI VIGILANZA DEL MAGISTRATO
DI SORVEGLIANZA.
I RECLAMI EX ART. 35 E 69 O.P.
I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

SEBASTIANO ARDITA *

1. Premessa

Le funzioni di vigilanza e di controllo della magistratura di sorveglianza

La problematica volta a definire gli esatti confini dei poteri dell'amministrazione penitenziaria sulla organizzazione della vita detentiva - e a determinare per converso il potere di controllo che esercita su di essi la magistratura di sorveglianza - costituisce una delle questioni giuridicamente più rilevanti nell'attuale assetto dei rapporti tra amministrazione e giurisdizione.

Le possibilità di intervento della magistratura di sorveglianza, rispetto alla vita penitenziaria, possono ricondursi a due diverse fonti, o gruppi di fonti normative, all'interno dell'ordinamento penitenziario. Da un lato infatti si pone in rilievo la funzione di vigilanza sulla esecuzione della pena e della custodia cautelare (art. 69 commi 1 e 2 ordinamento penitenziario) che presuppone una generale possibilità di intervento, anche di iniziativa, da parte di questa magistratura, affinché siano rispettate tutte le regole imposte dall'ordinamento penitenziario in esecuzione del dettato costituzionale sulla natura e funzione della pena detentiva. Da un altro lato l'attività del magistrato e del tribunale di sorveglianza viene in rilievo per le funzioni giurisdizionali prettamente intese: ossia per la competenza specifica ad essi riconosciuta in determinate materie e per il conseguente potere di adozione di atti nell'ambito di un procedimento

*Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, DAP

normativamente disciplinato (quali, ad esempio, quelli disciplinati dagli artt. 30, 30 ter, in materia di permessi, dall'art. 47 in tema di affidamento in prova al servizio sociale).

Per ciò che riguarda il generale potere di vigilanza va subito posto in rilievo come l'attività del magistrato di sorveglianza, finisca per avere quale possibile esito la sola prospettazione al Ministero "delle esigenze dei vari servizi con particolare riferimento al trattamento rieducativo". Tali prospettazioni potrebbero restare senza adeguata risposta da parte dell'Amministrazione penitenziaria e non vi è la possibilità di ricorrere a strumenti coattivi di attuazione di quanto osservato in quella sede⁽¹⁾.

I compiti generali attribuiti al magistrato di sorveglianza dai commi 1-3 dell'art. 69 dell'ord. pen. trovano un importante momento di convergenza nell'altrettanto generica facoltà di reclamo prevista nell'art. 35. Rispetto a tale ampia ed indifferenziata facoltà di rivolgersi ad autorità esterne all'Amministrazione penitenziaria, - e tra queste per l'appunto al magistrato di sorveglianza - viene a determinarsi la possibilità di "canalizzare" la funzione di vigilanza dell'art. 69 orientandola sui temi oggetto delle prospettazioni contenute nelle doglianze dei reclamanti.

2. Il procedimento per reclamo ex art. 35⁽²⁾

L'art 35 dell'ord. pen. prevede che i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale

⁽¹⁾ Sul punto relativo all'effettività dell'esercizio della funzione di vigilanza va segnalata la posizione di MARGARA, *Intervento sul difensore civico nelle carceri*, 2003: L'A. rileva la sottovalutazione delle funzioni di vigilanza della magistratura di sorveglianza: "sia perché considerate isolatamente e non in rapporto alle conoscenze utili che si acquisiscono per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali; sia perché non si coglie a pieno la rilevanza del valore della legalità dell'andamento delle strutture penitenziarie; sia perché non si considera l'obbligo specifico all'accesso del magistrato di sorveglianza negli istituti, obbligo previsto dall'art. 75 del Regolamento di esecuzione n. 230/2000; sia, infine, perché tale attività di vigilanza appare eterogenea rispetto alla attività del giudice vera e propria e anche tale da porre a rischio la sua terzietà". Va però rilevato come non sia stato a causa della sopravvenienza dei "compiti giurisdizionali" previsti nel nuovo ordinamento penitenziario del 1975 che si sia determinato un deficit della funzione di vigilanza, poichè anche il giudice di sorveglianza, previsto dalla legislazione precedente il 1975, che aveva sole funzioni di vigilanza - oltre alle competenze in materia di misura di sicurezza - risultava essere poco incisivo in questo settore.

⁽²⁾ Questa rassegna - meramente riepilogativa delle argomentazioni integrali contenute nelle sentenze della Corte Cost. n. 26 del 8-21 Febbraio 1999 e Cass. Sez. Unite del 23 febbraio 2003 - costituisce riprova della evidenza costituzionale degli interessi coinvolti nella materia della reclamabilità degli atti dell'Amministrazione

per gli istituti di prevenzione e di pena e al ministro per la grazia e giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al presidente della giunta regionale, al Capo dello Stato.

2.1. *Caratteristiche del procedimento ex art. 35 ord. pen.*

Sulla base di quanto affermato nelle pronunce della Corte Costituzionale il procedimento che si instaura attraverso l'esercizio del generico diritto di "reclamo", delineato nell'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, nonché nell'art. 70 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) è, all'evidenza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo si possa ritenere sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale. Quale semplice veicolo di doglianza, il reclamo è indirizzato a eterogenee autorità amministrative o politiche (il direttore dell'istituto, gli ispettori del Ministero, il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, il ministro di grazia e giustizia, il presidente della giunta regionale, il Capo dello Stato: nn. 1, 4 e 5 dell'art. 35), o soggetti estranei all'organizzazione penitenziaria ma interessati all'esecuzione delle pene, sotto il profilo della legalità e della tutela della salute (le autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto: n. 3), o, infine, al magistrato di sorveglianza (n. 2). Nulla è previsto circa le modalità di svolgimento della procedura o l'efficacia delle decisioni conseguenti. Solo per il reclamo a coloro i quali, rispetto all'esecuzione delle pene, sono investiti di una specifica responsabilità - l'Amministrazione penitenziaria e il magistrato di sorveglianza - è previsto un obbligo di informazione, verso il detenuto che ha presentato il reclamo, "nel più breve tempo possibile ... dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento" (art. 70, quarto comma, del d.P.R. n. 431 del 1976), un obbligo generico cui non corrisponde alcun rimedio in caso di violazione e che, comunque, è fine a se stesso, non essendo preordinato all'esercizio conseguente di un diritto di impugnativa da parte dell'interessato. E in effetti è consolidata giurisprudenza (a) che la decisione del magistrato è presa "de plano", al di fuori cioè di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio; (b) che la decisione che accoglie il reclamo si risolve in una segnalazione o in una sollecitazione all'Amministra-

penitenziaria. Si ribadisce infatti nelle citate decisioni il principio in base al quale ogni valutazione, anche se solo relativa alla ammissibilità del gravame, sia adottata nel rispetto del catalogo dei diritti riconosciuti ad ogni individuo nell'ambito della Carta Costituzionale.

zione penitenziaria, senza forza giuridica cogente e senza alcuna specifica stabilità, e (c) che avverso la decisione del magistrato di sorveglianza non sono ammessi né ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza né, soprattutto, il ricorso per cassazione.

2.2. Idoneità del procedimento a costituire sede per sollevare la questione di legittimità costituzionale

Un'altra e diversa questione generale si pone, oltre a quella relativa all'idoneità del procedimento ex art. 35 o.p. ad assicurare il rispetto della garanzia del diritto costituzionale di azione in giudizio. Occorre infatti stabilire se possa riconoscersi l'idoneità del procedimento su reclamo davanti al magistrato di sorveglianza a essere luogo di promuovimento della questione incidentale di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In altri termini occorre definire se possa affermarsi in tale giudizio la "sufficienza dei caratteri di giurisdizionalità" specificamente in relazione al carattere soggettivo del procedimento ai fini della proposizione della questione stessa. La Consulta – già nella pronuncia n. 212 del 1997 – aveva risposto affermativamente, ritenendo che nell'ambito del procedimento ex art. 35 sia ben possibile sollevare la questione di legittimità costituzionale. Nell'ambito della citata decisione il giudice delle leggi ha affermato che anche la proposizione dell'incidente di costituzionalità, infatti, costituisce espressione del diritto di difesa, in questo caso contro le leggi incostituzionali, e deve pertanto essere ammessa tutte le volte in cui non sussistano vie alternative per farlo valere.

3. La questione di costituzionalità affrontata nella pronuncia n. 26/1999

Con la pronuncia n. 26/1999 la Consulta è stata chiamata a decidere la questione di costituzionalità relativa all'art. 35 ord. pen. nella parte in cui non prevede un procedimento dotato delle caratteristiche di giurisdizionalità a tutela delle posizioni giuridiche (diritti) dei detenuti che si assumono lesi da atti dell'Amministrazione penitenziaria.

3.1. Oggetto della questione

Nella decisione la Consulta ha precisato come la stessa che

non riguardasse la difesa giudiziaria dell'insieme dei diritti di cui il soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale sia titolare, distinguendo tra tre diversi gruppi di posizioni soggettive:

1) i diritti che sorgono nell'ambito di rapporti estranei all'esecuzione penale, i quali trovano protezione secondo le regole generali che l'ordinamento detta per l'azione in giudizio.

2) le posizioni soggettive che possono venire in considerazione nel momento applicativo degli istituti propri dell'esecuzione penale, incidendo concretamente sulla misura e sulla qualità della pena (istituti previsti, ad esempio, nei capi III e VI del Titolo I della legge n. 354 del 1975), che risultano ugualmente estranee all'oggetto della decisione. In tali casi, valendo pienamente la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 349 del 1993), il codice di procedura penale (art. 678, in relazione all'art. 666) ha configurato il procedimento applicativo in termini sicuramente giurisdizionali, affidandolo alla magistratura di sorveglianza, presso la quale le posizioni soggettive di quanti si trovino a subire una pena limitativa della libertà possono trovare adeguata protezione.

3) la tutela giurisdizionale dei diritti la cui violazione sia potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'Amministrazione a esso preposta, che riguarda invece specificamente la questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Corte. In contrasto con l'impostazione data alla questione dal giudice rimettente, il Giudice delle leggi ha ritenuto che essa riguardasse tutti i diritti rientranti in questo ambito, non essendo possibile, considerando la portata generale degli artt. 24 e 113 della Costituzione, distinguere, per assicurare la garanzia giurisdizionale solo ai primi, tra diritti aventi e diritti non aventi fondamento costituzionale.

Specificamente, si tratta della tutela dei diritti suscettibili di essere lesi per effetto:

(a) del potere dell'Amministrazione di disporre, in presenza di particolari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le modalità concrete del "trattamento" di ciascun detenuto; ovvero per effetto

(b) di determinazioni amministrative prese nell'ambito della gestione ordinaria della vita del carcere (come sarebbe avvenuto, ad avviso del giudice rimettente, nel giudizio che ha dato luogo alla questione di costituzionalità, avente ad oggetto il diniego all'introduzione in carcere di stampa periodica avente contenuto osceno). La questione prospettata invita a procedere oltre nell'opera, intrapresa da tempo dal legislatore e dalla giurisprudenza, di diffusione delle

garanzie giurisdizionali entro le istituzioni preposte all'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, innanzitutto gli istituti carcerari, e a perseguire in tal modo, come obiettivo, la sottoposizione della vita in tali istituti ai principi e alle regole generali dello stato di diritto.

3.2. Superamento dell'orientamento tradizionale

La Corte ha da tempo abbandonato l'originario indirizzo che, facendo leva sul carattere esecutivo delle misure prese nell'ambito del "trattamento" penale - secondo le matrici storiche dell'ordinamento penitenziario in cui è stata collocata la magistratura di sorveglianza -, insisteva sulla natura amministrativa tanto delle misure stesse quanto delle eventuali garanzie che l'ordinamento penitenziario avesse previsto (fase che dalla ordinanza n. 87 del 1978, attraverso la sentenza n. 103 del 1984 e l'ordinanza n. 166 del 1984, giunge fino alla ordinanza n. 77 del 1986). In un momento successivo, la giurisprudenza costituzionale si è arricchita, rendendosi più duttile, attraverso l'accoglimento della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra provvedimenti relativi alle modalità dell'esecuzione della pena negli istituti a ciò destinati - attratti nell'area della Amministrazione e dei soli rimedi di indole amministrativa - e provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena, e spesso attinenti a momenti di vita extracarceraria, attratti invece nell'area della giurisdizione, alla stregua della riserva costituzionale di giurisdizione (oltre che di legge) vigente in materia (in proposito, sentenze nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995).

Più di recente, tuttavia, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del potere amministrativo di sospensione, per ragioni particolari di ordine e sicurezza, dell'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati (art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993, 351 del 1996 e 376 del 1997, ha negato rilievo alla suddetta distinzione tra i diversi provvedimenti, sulla base del riconoscimento che anche in situazioni di restrizione della libertà personale, sussistono diritti che l'ordinamento giuridico protegge indipendentemente dai caratteri della ipotizzabile lesione. Con la sentenza n. 212 del 1997, l'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente caratteri giurisdizionali si è infatti affermata indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente

piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati. Una garanzia - è stato altresì precisato - che comporta il vaglio di legittimità pieno non solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'Amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento all'incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e degli internati, la cui garanzia rientra perciò, nel sistema attuale, nella giurisdizione del giudice ordinario⁽³⁾. In realtà appare a tutti evidente come tutte le volte che si faccia questione circa un determinato utilizzo di un potere dell'Amministrazione, distinguere tra vizio di presupposti e vizio di modalità può essere già una materia da dovere affrontare all'interno di un giudizio. Semmai dunque l'eventuale distinzione relativa alla esperibilità di un rimedio - conseguente ad una posizione soggettiva differenziata e tutelabile - dovrà discendere dalla natura (organizzativa e generale, ovvero specifica e particolare) della disposizione amministrativa esaminata.

3.3. Le situazioni soggettive già tutelate con la previsione di un procedimento avente natura giurisdizionale

La Consulta nel delineare in modo completo la questione ha inteso richiamare quelle situazioni nelle quali il legislatore ha ritenuto, caso per caso, in relazione a esigenze singolarmente considerate, apprestare una specifica tutela a situazioni soggettive "secondo gradi diversi di articolazione e completezza degli schemi processuali di volta in volta utilizzabili".

a) Il rimedio ex art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario - di cui il giudice rimettente aveva auspicato una applicazione generalizzata - apprestato sia per la decisione del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro e in quella disciplinare, in base all'impugnato art. 69 della legge n. 354 del 1975, sia per le controversie dinanzi al tribunale di sorveglianza ai fini del controllo dei provvedimenti che impongono il regime di sorveglianza particolare a norma dell'art. 14-bis della legge citata. Tale rimedio - fino all'entrata in vigore della l. n. 273/2002 - era pure impiegato per il controllo giurisdizionale del tribunale sui provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia che disponevano il regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, della stessa legge, in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. A detta disciplina è poi subentrato il procedimento disciplinato dai commi 2quinquies e 2sexies del testo novellato dell'art. 41bis.

⁽³⁾ Sentenza Corte Cost. n. 26 del 8-21 febbraio 1999, punto n. 3.2

b) Il rimedio esperibile dinanzi al collegio (tribunale di sorveglianza o corte d'appello), previsto negli artt. 30-bis e 30-ter della legge di ordinamento penitenziario, in tema di mancata concessione di permessi e permessi-premio cui, con la sentenza n. 227 del 1995 della Corte Costituzionale, è stato riconosciuto carattere giurisdizionale;

c) Lo strumento giudiziario per il riconoscimento, ancora dinanzi a un giudice collegiale, del mancato computo nel periodo di detenzione del tempo trascorso in permesso-premio o licenza (art. 53-bis, comma 2, della legge n. 354), riconfigurato, a seguito della sentenza n. 53 del 1993 della Corte, attraverso la sostituzione del modulo semplificato dell'art. 14-ter con quello disciplinato dal nuovo codice di rito negli artt. 678 e 666;

d) La disciplina, che ha rinnovato il procedimento di sorveglianza contenuto nel capo II-bis del titolo II della legge n. 354 del 1975, artt. 70 e segg. o.p., ma - per disposto dell'art. 236 disp. coord. cod. proc. pen. e per interpretazione giurisprudenziale - limitatamente alle procedure affidate al tribunale di sorveglianza, rimanendo dunque in opera il precedente procedimento per le materie assegnate al giudice monocratico.

e) Le previsioni, contenute nell'art. 69, comma 6, in collegamento con l'art. 14-ter, che, in casi particolari - quali i reclami concernenti l'osservanza delle norme riguardanti il lavoro e l'esercizio del potere disciplinare sui detenuti e sugli internati - delineano un procedimento davanti al magistrato di sorveglianza contrassegnato da elementi giurisdizionali.

3.4. La (non)decisione finale della Corte

Con riferimento a quest'ultima previsione rappresentata dall'art. 69 comma 6 dell'ord. pen. il giudice remittente, nel sollevare la questione, aveva chiesto, attraverso una pronuncia costituzionale additiva, un'estensione del campo applicativo di tale norma. Sul punto la stessa Corte pur riconoscendo come "tali previsioni (dell'art. 69 o.p.), nella sostanza della prospettazione della questione costituzionale, rappresenterebbero, oltre che il *tertium comparationis* argomentativo dell'irrazionalità denunciata, anche il dato normativo che, attraverso la sua estensione alle ipotesi carenti di tutela giurisdizionale, dovrebbe consentire di chiudere la questione", tuttavia non ha inteso operare in questo senso.

Dopo avere dunque rilevato una incostituzionalità "per omissione", nella disciplina dei rimedi giurisdizionali contro le violazioni dei diritti dei detenuti e degli internati, ha ritenuto che la scelta di

tali rimedi spetti comunque e sempre al Legislatore. Sarà dunque quest'ultimo a dovere operare tra "una gamma di possibilità, relative all'individuazione sia del giudice competente sia delle procedure idonee nella specie a tenere conto dei diritti in discussione e a proteggere la funzionalità dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale".

La Consulta pertanto nella pronuncia n. 26/1999, conclude affermando che "la questione proposta deve essere accolta per la parte in cui con essa viene denunciata nella disciplina dell'ordinamento penitenziario, e in particolare negli artt. 35 e 69, che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, un'incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che si trovano ristretti nella loro libertà personale; ma allo stesso tempo, che non può essere accolta l'indicazione rivolta a estendere, a tale scopo, lo specifico procedimento che il medesimo art. 69, in riferimento all'art. 14-ter, prevede".

Il Giudice delle leggi, dopo avere affermato il principio della tutela di tutti i diritti anche quelli non aventi carattere costituzionale, ha rimandato così al Legislatore, perché effettui una selezione dei casi, con ciò aprendo la strada ad una necessaria distinzione tra situazioni soggettive. Non ha però fornito neanche i possibili criteri discrezionali per distinguere le singole posizioni soggettive. In particolare non ha effettuato distinzioni con riferimento alle posizioni giuridiche di partenza: quelle per cui è ammissibile il ricorso ad un procedimento con le caratteristiche della piena giurisdizione; e quelle aventi eventualmente ad oggetto situazioni rispetto a cui la compressione dello spazio di libertà è inevitabilmente connessa allo stato di detenzione ovvero dipende da aspetti connessi alla potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria.

Semberebbe dunque di dover concludere sulla base di quanto stabilito dalla Consulta che un conto è la scelta concreta e relativa al singolo caso operata con discrezionalità in una materia involgente diritti individuali (limiti alla corrispondenza, anche telefonica, permessi); un altro conto sono le disposizioni di carattere generale ed organizzativo, la cui singola applicazione, se scorretta, potrebbe ledere diritti individuali. Per questa ultima categoria, fermo restando il diritto di far valere nella sede idonea la lesione del diritto, la Consulta non ha ritenuto di dover individuare in via additiva uno strumento di tutela a carattere generale e preventivo, con le forme del procedimento giurisdizionale, cosciente del pericolo di giungere alla paralisi dell'organizzazione penitenziaria, e dunque per salvaguardare la "funzionalità dell'esecuzione penale".

A tale bipartizione occorrerebbe dunque far corrispondere una distinzione tra scelte operate dall'Amministrazione in relazione alla sua dimensione organizzativa generale sulla sicurezza, e comunque nell'ambito delle disposizioni espressamente previste dalla legge, e scelte di natura individuale, variabili caso per caso, sulla base di determinazioni afferenti al c.d. trattamento individualizzato. Per queste ultime scelte potrebbero essere individuati dal Legislatore strumenti di tutela relativi al caso concreto.

4. La giurisprudenza successiva ⁽⁴⁾

Successivamente alla pronuncia n. 26/1999 della Consulta sono state rese numerose pronunce dalla C.S. di Cassazione nel cui ambito, con opposti orientamenti era stato riproposto il tema della necessità di individuare uno strumento giurisdizionale per la tutela delle posizioni soggettive (diritti) dei detenuti rispetto agli atti dell'Amministrazione penitenziaria.

4.1. Le pronunce negatrici di un intervento integrativo

Secondo alcune decisioni "La intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti, varrebbe soltanto a richiamare il Legislatore alla funzione che gli compete al fine di colmare il vuoto normativo apertosi in conseguenza della dichiarazione di illegittimità, come risulterebbe comprovato dalla possibilità, affermata dal giudice delle leggi, di intervenire pare di intendere, seguendo un percorso costituzionalmente obbligato sul sistema normativo vigente. L'assenza, quindi, di un mezzo di tutela dei diritti soggettivi che si assumano lesi dall'Amministrazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, evocandosi peraltro quale unica situazione protettiva, il diritto di adire la giurisdizione civile ordinaria, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione" (Sez. I, 16 febbraio 2000, Camerino).

Con specifico riferimento alla materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica, oltre a riprodursi le argomentazioni addotte dalla pronuncia sopra ricordata, si è, poi, precisato che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di colloqui e

⁽⁴⁾ Giurisprudenza richiamata nella pronuncia Cass. Sez. Un. 26 febbraio 2003, Gianni, cui si farà testuale riferimento nei paragrafi che seguono.

di corrispondenza telefonica non è consentito il ricorso ex art. 111, 7° comma, della Costituzione, in quanto ci si trova di fronte ad un provvedimento non riferibile alla libertà personale (Sez. I, 7 marzo 2002, Parla; Sez. I, 3 dicembre 2002, Emanuello).

Si è infine qualificato come *abnorme* - perché espressione di un arbitrario esercizio del potere giurisdizionale - il provvedimento del magistrato di sorveglianza che abbia deciso il reclamo sempre nella materia dei colloqui visivi e telefonici, non utilizzando la procedura prevista dall'art. 35 dell'ordinamento penitenziario, ma il procedimento di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., considerato che un provvedimento di tal genere non riveste natura giurisdizionale; non è soggetto ad ulteriore reclamo al tribunale di sorveglianza né a ricorso per cassazione; è sprovvisto di qualsiasi stabilità e forza giuridica cogente; è limitato a proporre suggerimenti all'Amministrazione penitenziaria e non può disapplicare l'atto amministrativo contro cui è proposto reclamo. Si è pertanto stigmatizzato che una tale impostazione - volta a generare uno strumento di tutela così ampio ed orizzontale - legittimasse l'accesso in cassazione di un provvedimento altrimenti non assoggettabili ad alcuna forma di gravame (Sez. I, 14 aprile 2002, Balsamo).

4.2. Le pronunce che hanno affermato la legittimità del ricorso allo strumento giurisdizionale

In contrapposizione alla richiamata giurisprudenza se ne formava un'altra, sempre nell'ambito della Cassazione, volta ad affermare - a seguito della sentenza costituzionale n. 26 del 1999, definita "sostanzialmente additiva anche se in modo incompleto" - la correttezza dell'adozione, da parte del magistrato di sorveglianza, (adito quale organo cui l'art. 69 dell'ordinamento penitenziario demanda il controllo di conformità alla legge dell'attività penitenziaria), del procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p. per decidere il reclamo in materia di colloqui e di corrispondenza telefonica. Tale giurisprudenza conseguentemente riteneva ammissibile il ricorso per cassazione avverso tale decisione (Sez. I, 19 febbraio 2002, Castellano).

In modo più completo, sempre richiamando la sentenza n. 26 del 1999, si è esclusa l'"appartenenza al settore amministrativo del reclamo contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidano sui diritti dei detenuti, come quelli relativi ai colloqui ed alle conversazioni telefoniche", così da riconoscere la necessità dell'utilizzazione, fino all'intervento del Legislatore - intervento comunque ritenuto indispensabile dalla Corte - anche

qui, dell'ordinario modello procedimentale delineato dall'art. 678 c.p.p. che, richiamando l'art. 666, comma 6, dello stesso codice, rende ricorribile per cassazione il provvedimento del magistrato di sorveglianza pronunciato contro gli atti dell'Amministrazione lesivi di diritti (Sez. I, 15 maggio 2002, Valenti; nonché Sez. I, 6 giugno 2002; Sez. I, 8 ottobre 2002, Pappalardo).

5. La sentenza Sezioni Unite del 23 febbraio 2003, Gianni

Per dirimere l'evidente conflitto venutosi a determinare tra le opposte pronunce rese da sezioni diverse della medesima corte, è intervenuta la sentenza a sezioni unite del 23 febbraio 2003, con la quale la Cassazione nel tentativo dichiarato di dare attuazione al principio sancito nella pronuncia n. 26/1999 - ed a fronte della elusione del problema da parte del Legislatore - ha finito per spingersi molto oltre i confini tracciati dal Giudice della legittimità delle leggi.

Muovendo dalla considerazione che risulti "incontestabile che la tutela delle posizioni soggettive dei detenuti non può essere affidata ad un rimedio *de plano* solo in forza della scelta (per giunta "obbligata") dell'interessato, occorrendo, invece, disporre di una procedura in contraddittorio da cui possa scaturire una decisione avente forza vincolante", con riferimento alla materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica, le ss.uu. hanno riconosciuto la necessità di consentire l'esperimento di un rimedio giurisdizionale per le questioni vertenti in *subiecta materia*.

La Cassazione ha dunque tracciato, come punto di partenza per pervenire alla conclusione sopra richiamata, il principio che la restrizione della libertà personale non determina il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria. Donde l'individuazione di limiti ai diritti fondamentali per coloro che siano sottoposti a una restrizione della libertà personale, senza che tale restrizione comporti una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla esecuzione.

5.1. Segue. La giurisdizione esclusiva della magistratura di sorveglianza e la tutelabilità di tutte le posizioni soggettive

La Corte, nella sentenza del 23.2.2003, ha poi affermato:

a) che "al riconoscimento della titolarità di diritti deve necessariamente accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, stigmatizzando l'inadeguatezza di modelli che si esauriscano nel-

la mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss'anche ad autorità appartenenti all'ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedurali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con ricorso per cassazione.

b) che alla giurisdizione della magistratura di sorveglianza vada riferita la tutela pure degli interessi legittimi scaturenti da un atto dell'autorità amministrativa (sempre che tali posizioni soggettive possano trovare accesso nel regime del trattamento); secondo una cognizione che non può ridursi agli usuali canoni di demarcazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, attesa la riserva di giurisdizione connaturata alla necessità del rispetto dello art. 27, 3° comma, della Costituzione”.

c) che nella specifica materia dei colloqui ci si trova in presenza sicuramente di diritti soggettivi, parte integrante del trattamento. Un rilievo cui sembra non potersi sottrarre, nonostante la diversa conformazione lessicale dell'art. 18, comma 5, della legge n. 354 del 1975, la materia della corrispondenza telefonica; il tutto - è necessario sottolinearlo - talora utilizzando un modello semiologico assai ambiguo ed impreciso;

d) che alla conclusione di un'indiscriminata protezione nella materia dei colloqui è agevole pervenire anche considerando che l'immanente collegamento con l'esecuzione penale e con il regime della pericolosità intramuraria, intesa anche quale limite alla fruizione di strumenti di trattamento, lasciano difficilmente intravedere l'esistenza di un paradigma di provvedimento che sia espressione di discrezionalità amministrativa. Malgrado il lessico talora utilizzato sia dalla legge sia dal regolamento, l'esercizio del potere amministrativo espresso nel provvedimento appare riferibile ad una sorta di discrezionalità tecnica, vincolata nei presupposti e nei fini; delineando così una possibilità di scelta che spetta all'Amministrazione allorché sia chiamata a qualificare fatti suscettibili di varia valutazione, riducendosi ad un'attività di giudizio a contenuto *lato sensu* scientifico.

Tali ultime affermazioni per la verità vengono ad assumere le sembianze di veri e propri postulati, più che di conseguenze stringenti sul piano logico e giuridico.

Va infatti osservato come nella pronuncia non vi sia in concreto alcuna approfondita analisi della natura e delle caratteristiche degli atti dell'Amministrazione rispetto ai quali si ritiene di poter denunciare la lesione di una posizione soggettiva, né tampoco una concreta verifica della effettiva natura delle posizioni che si assumono

essere oggetto di lesione.

Tale impostazione oltre che risultare opportuna sul piano del rigore logico che deve sempre accompagnare la sequenza diritto sostanziale-rimedio processuale, appare imprescindibile se è vero che la pronuncia n. 26/1999 aveva inteso estendere la denunciata incostituzionalità per assenza di un rimedio giurisdizionale rispetto ai diritti che si assumevano violati, e non già rispetto alla generalità delle posizioni soggettive.

Del resto la scelta consapevole del Legislatore di prevedere uno strumento di tutela *de plano* e non giurisdizionale quale il ricorso dell'art. 35, aveva proprio una funzione residuale rispetto alle situazioni soggettive diverse dai diritti e rispetto ai quali venissero in gioco posizioni soggettive di grado inferiore, spesso collidenti con le prerogative generali di organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Avere configurato dunque uno strumento processuale e generalizzato anche a tutela di posizioni di grado inferiore costituisce senza dubbio una scelta esorbitante dall'area tracciata dalla sentenza n. 26/1999.

5.2. Segue. La individuazione dello strumento processuale idoneo

Risolta affermativamente la questione circa la ammissibilità di un procedimento avente caratteristica e natura giurisdizionali su questioni aventi ad oggetto i diritti dei detenuti (nella materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica) un ulteriore problema affrontato dalla S.C. era quello relativo alla individuazione dello strumento di tutela da scegliere per fare fronte a questa esigenza di adeguamento alla posizione contenuta nella sentenza n. 26/1999 della Consulta.

A questo proposito va rilevato come sia stata pressoché assente l'attività di adeguamento normativo da parte del Legislatore, la cui unica e incompiuta iniziativa è rappresentata dal disegno di legge 13 luglio 1999, n. 4163, predisposto in attuazione della sentenza costituzionale n. 26 del 1999 ma neppure esaminato in commissione. Tale d.d.l. conteneva un precetto stando al quale "il comma 6 dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente: "decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti".

Conformemente a quanto previsto nel d.d.l. le ss. uu. hanno ritenuto preferibile lo strumento dell'art. 14-ter o.p. considerando

come “il ricorso all’art. 666 c.p.p. - che prevede il termine di dieci giorni per l’avviso alle parti e ai difensori, la partecipazione necessaria all’udienza del difensore e del pubblico ministero, la possibilità di depositare memorie fino a cinque giorni prima dell’udienza, il diritto dello interessato che ne fa richiesta di essere sentito personalmente, l’applicazione per il ricorso per cassazione dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., - appare subito un modello esorbitante la necessaria semplificazione della procedura, da attuarsi attraverso il pronto intervento del magistrato di sorveglianza così da omettere, almeno in parte, gli indugi della seriazione generale prevista dal codice di procedura penale”. Per questa ragione si è ritenuto più confacente alle esigenze di praticità e di speditezza il procedimento previsto dagli artt. 14-ter, 69, 71 e seguenti dell’ordinamento penitenziario che prevedono il termine di cinque giorni per l’avviso al pubblico ministero, all’interessato e al difensore, la partecipazione non necessaria del difensore e del pubblico ministero; la facoltà dell’interessato di presentare memorie; il termine di dieci giorni per proporre reclamo; la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5.3. Sostanziale non innovatività della pronuncia sez. un. del 23 febbraio 2003

La decisione delle sezioni unite, che partiva dalla affermazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale ed appariva spingersi sino ad una operazione di riconoscimento “creativo” del diritto ad un procedimento assistito da garanzie di effettiva giurisdizionalità nella materia dei colloqui e della corrispondenza telefonica, in realtà non ha prodotto alcun effetto concreto, né era in grado di produrne.

A ben vedere infatti la materia dei colloqui e della corrispondenza negli istituti penitenziari è rigorosamente ancorata a ciò che la legge ed il regolamento – le cui disposizioni erano oggetto dell’impugnazione – prevedono.

Dunque una volta affermata in modo solenne nella parte motiva la legittimità delle disposizioni relative ai colloqui contenute nel DPR n. 230/2000, regolamento penitenziario - *ogni limite che appaia ragionevolmente strumentale al perseguimento della funzione rieducativa e che venga commisurato alla tipologia di reato commesso - sempre e comunque rientrante nell’area dei c.d. delitti di criminalità organizzata (v. ora la nuova formulazione dell’art. 4-bis, quale risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1*

della legge 23 dicembre 2002, n. 279) - non solo non viola il precetto di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, ma si conforma, anzi - secondo un modello che assicura uniformità di disciplina, in attuazione delle esigenze proprie del trattamento - alla norma adesso ricordata. Tanto più che l' "autolimitazione" operata dalla disposizione regolamentare relativamente ai poteri conferiti all'Amministrazione nella materia si risolve anche in un regime di garanzia per i destinatari dall'impiego di ogni discriminazione e di ogni "privilegio" rispetto ai condannati di reati di tale gravità". - quanto meno con riferimento ai colloqui, la questione va considerata sostanzialmente chiusa per ogni eventuale futura controversia che abbia ad oggetto determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria attuative del regolamento.

Il limite dell'impostazione logico-giuridica della sentenza della corte sta proprio in ciò, nella sostanziale non ricorrenza di una ipotesi di lesione di diritti sulla base della applicazione di un testo normativo, di normazione generale, meramente attuativo delle disposizioni contenute nella legge di ordinamento penitenziario. Ciò che manca in tutta la pronuncia è proprio il discrimine tra le situazioni sostanziali la cui lesione possa essere oggetto di lamentela da parte del detenuto, e l'eventuale conseguente riconoscimento di un idoneo strumento di tutela processuale. E neanche vi è una effettiva valutazione della situazione soggettiva che si assumeva lesa nel caso oggetto della questione. Viene sommariamente riconosciuta una giurisdizione piena ed esclusiva - su diritti ed interessi - alla magistratura di sorveglianza, ma non vi è alcuna analisi sulle conseguenze delle possibili pronunce in relazione alle posizioni soggettive che si assumono lese. Anzi laddove tale analisi è accennata si fa riferimento a conseguenze che disorientano l'interprete (le sez. un. parlano di giurisdizione sugli interessi ed ipotizzano la disapplicazione dell'atto amministrativo)

La Corte Costituzionale - nella pronuncia n.26/1999 - aveva infatti chiaramente esteso l'area della doverosità di un possibile intervento con lo strumento giurisdizionale a tutta la problematica relativa ai diritti violati - non solamente ai diritti fondamentali come era richiesto dal giudice remittente - ma si era ben guardata dallo generalizzare il ricorso ad un tale strumento per qualsiasi doglianza relativa a posizioni soggettive diversamente qualificabili. Aveva voluto che tale scelta fosse rimessa al Legislatore, unico soggetto destinato ad operare una valutazione delle situazioni soggettive meritevoli di questa tutela, per evitare possibili eccessi nell'uso dello strumento che provocassero una paralisi dell'opera-

to dell'Amministrazione penitenziaria. La Consulta avrebbe potuto operare con una sentenza creativa di diritto. Ne avrebbe avuto la legittimazione, e non sarebbe stato difficile neanche rinvenire sul punto i precedenti specifici⁽⁵⁾.

Essa non ha voluto individuare neppure un criterio discrezionale generale delle situazioni sostanziali per le quali era possibile procedere alla celebrazione di un giudizio con i crismi della giurisdizionalità, e tanto meno aveva individuato le regole e le forme di tale giudizio.

Se non lo ha fatto una ragione dunque ci sarà stata.

La ragione è forse da rinvenire su di un molteplice piano argomentativo.

1. Giova ricordare che l'ordinamento penitenziario è un sistema generalmente derogatorio della libertà personale. Tale diritto risulta per sé comprimibile, giammai sopprimibile. La valutazione sulla entità degli spazi residui di tale bene, compreso dalla detenzione, pone sempre una questione relativa al diritto della persona, giacché incide sulla quantità e natura della pena. Per converso quegli aspetti che attengono alle modalità di espiazione della pena, generalmente collegati ad una potestà organizzativa dell'Amministrazione e destinati a garantire una applicazione erga omnes a tutela della sicurezza e della prevenzione penitenziaria non appaiono tali da incidere su posizioni soggettive tutelabili al di fuori della dimensione amministrativa. Risulta evidente che le questioni afferenti alla quantità della pena siano individuate dal Legislatore, che parimenti provvede a fornire adeguati strumenti di tutela giurisdizionale. Laddove sia il Legislatore a prevedere che i contenuti di una attività di trattamento siano sanciti attraverso una determinazione amministrativa emanata in via generale, risulta evidente come manchi la possibilità di intravedere posizioni di diritto soggettivo. Questo delicato compito di discernimento e codificazione delle posizioni soggettive la Corte ha voluto fosse rimesso proprio al Legislatore, al quale solo può spettare il potere di disciplinare un rapporto giuridico, conferendo al suo contenuto

⁽⁵⁾ La Consulta aveva ritenuto applicabile analogicamente la procedura di reclamo prevista dall'art. 13-quater o.p., - per l'impugnabilità innanzi al Tribunale di Sorveglianza dei provvedimenti ministeriali applicativi del regime detentivo speciale, Corte Cost. 28 luglio 1993 n. 349, in *Giur. Cost.*, p. 2750. Va rilevato sul punto come una disciplina compiuta dello strumento di impugnazione e la esatta delimitazione dei poteri conoscitivi del giudice competente non erano state previste dal Legislatore nemmeno a seguito dell'intervento della legge 7 gennaio 1998 n. 11, che aveva aggiunto il comma 2bis all'art. 41bis. Soltanto la riforma della disciplina del regime speciale, intervenuta con l. n. 279/2002, ha preveduto una compiuta disciplina del mezzo di gravame avverso il provvedimento ministeriale.

la qualificazione di diritto.

2. La conseguenza di questo ragionamento sta nel deficit di tassatività rispetto al grado di determinazione degli spazi di trattamento contenuti nella legge (si pensi ad esempio alla durata minima dei colloqui, e più in generale alle determinazioni sulla vita detentiva contenute nel regolamento interno. Si pensi ancora alle prescrizioni generali sulla sicurezza penitenziaria adottate con circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.) Risulta evidente come, rispetto allo spazio determinato con tassatività dalla legge, inteso a determinare la sussistenza di un diritto, vi sia un indispensabile momento di indeterminatezza, rimesso all'Amministrazione penitenziaria, sulla scorta del quale sarà possibile consentire in ambito generale – di istituto ovvero di tutti gli istituti – concrete modalità per la fruizione di quel diritto nel rispetto delle esigenze di prevenzione di sicurezza e di organizzazione. Anche tale scelta tra tassatività ed indeterminatezza la Consulta ha voluto rimettere al Legislatore.

3. Per altro verso una possibilità di ricorso al rimedio giurisdizionale avverso decisioni dell'Amministrazione penitenziaria toglierebbe significato al sistema descritto nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, nel quale la possibilità di un reclamo generico ex art. 35 ha una funzione evidentemente residuale perché serve proprio a contemplare quelle situazioni che il Legislatore non ha voluto fossero affrontate in un contesto di giurisdizione. La Consulta aveva pertanto inteso mantenere in capo al magistrato di sorveglianza la sua funzione di vigilanza sul piano amministrativo rispetto a quelle posizioni soggettive non assistite da interesse qualificato.

5.4. La necessità di una valutazione delle posizioni sostanziali quale presupposto per la individuazione dei rimedi processuali

L'operazione di creazione di diritto negata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/99 e la successiva manifesta intenzione di non intervenire con una definizione in termini generali degli atti rispetto ai quali si evidenziassero posizioni soggettive qualificate (diritti) meritevoli di tutela in ambito giurisdizionale, costituiscono l'effetto di una scelta consapevole. Tale necessità di distinzione tra atti dell'Amministrazione e posizioni giuridiche soggettive conseguenti, costituisce comunque una operazione logico-giuridica alla quale l'interprete non può sottrarsi se vuole ottenere un minimo di certezza in questa complessa materia. Da tale distinzione deriva infatti, inevitabilmente, la linea di confine tra attribuzioni rimesse al

potere esecutivo e competenze dell'autorità giurisdizionale.

Su tale distinzione, come abbiamo visto, non appaiono sufficienti le affermazioni appena accennate nell'ambito della sentenza delle sezioni unite del 23 febbraio 2003.

Se può sicuramente ritenersi logica l'affermazione che in materia di detenzione il giudice competente in via esclusiva è il magistrato di sorveglianza, non altrettanto persuasiva appare l'affermazione che tutte le questioni in materia di detenzione debbano essere considerate questioni di diritto. Ancor meno persuasivo risulta l'assunto in base al quale tale competenza generi un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo. Va infatti considerato come il potere di conoscere in via diretta ed immediata dei diritti e degli interessi, e dunque in ultima analisi in ordine alla legittimità di un atto amministrativo, debba avere quale sua conseguenza la potestà di annullamento dell'atto medesimo. Potestà questa riconosciuta dalla legge soltanto al giudice amministrativo cui è fatta riserva assoluta di giurisdizione non derogabile in favore del giudice ordinario⁽⁶⁾.

Altra questione è la circostanza che la possibilità dell'adozione di un atto amministrativo a titolo individuale nei confronti di un detenuto, in violazione delle leggi che pur attribuivano il potere di incidere, affievolendoli, su diritti soggettivi, nella specifica materia della libertà personale possa e debba essere conosciuta dalla magistratura di sorveglianza, giudice chiamato a valutare la legittimità della gestione della vita detentiva.

Tale ragionamento venne adottato dalla Corte Costituzionale a sostegno della ritenuta competenza dei tribunali di sorveglianza a conoscere della legittimità dei decreti ministeriali di applicazione del 41 bis.

Conformemente a ciò che la Corte ebbe ad esprimere nella pronuncia n. 349/1993 può dunque ritenersi che anche la denunciata illegittimità di un atto amministrativo ricadente su posizioni soggettive di singoli, finisca per travolgere diritti, quando l'oggetto del provvedimento particolare è la vita detentiva.

L'ambito rispetto al quale dovrebbe invece aversi una sostanziale esclusione di intervento giurisdizionale è quello relativo alle determinazioni di carattere generale rimesse alle scelte dell'Amministrazione penitenziaria, con riguardo agli spazi di competenza gestionale ad essa attribuiti dalla legge. Questa è la ragione per la quale la Consulta ha ommesso ogni intervento, ed è il motivo per il quale le sezioni unite, pur avendo affermato il principio generale e

⁽⁶⁾ V. Corte Cost. n. 185 del 1981 e n. 100 del 1979.

legittimato il ricorso al procedimento giurisdizionale hanno sentito il dovere di precisare che lo stesso dovesse essere *circoscritto alla materia dei colloqui, ...* *Precisazione questa davvero indispensabile al fine di dissipare ogni equivoco circa la prospettabilità di una indiscriminata attività sostitutiva da parte del giudice nella normale gestione della vita d'istituto... che comporterebbe il rischio di immobilizzare la vita d'istituto....*(v. punto n. 8 della pronuncia). A questo ambito mi sentirei di affermare appartenesse la disposizione del nuovo regolamento penitenziario che distingueva il numero dei colloqui tra detenuti comuni ed A.S., oggetto della questione affrontata dalle sezioni unite.

5.5. L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo avente ad oggetto la determinazione delle ore da trascorrere all'aperto

Nel caso di specie un detenuto sporgeva reclamo al m.s. chiedendo tra l'altro che la disposizione relativa alle ore da trascorrere all'aria aperta – contenuta nel provvedimento di sottoposizione al regime 41bis o.p. – andasse interpretata in modo tale da intendersi di quattro ore il periodo complessivo trascorso all'aria aperta, cui avrebbe dovuto aggiungersi un ulteriore periodo di due ore da trascorrersi – “all'aperto” – ossia al di fuori delle camere di detenzione.

Cadendo l'interpretazione su di un atto del Ministro della giustizia, il direttore della c.c. rimetteva la questione alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, quale ufficio ministeriale delegato a preparare e dare esecuzione ai provvedimenti 41bis, al fine di ottenere indicazioni circa il reale senso della disposizione. La direzione generale del DAP – soggetto giuridico direttamente delegato alla funzione e pertanto legittimato a trattare la materia in nome e per conto del Ministro della giustizia – giusta specifica indicazione ottenuta dal Ministro della giustizia in materia identica, chiariva il senso da dare alla disposizione.

A ben vedere, solo analizzando il senso del provvedimento in oggetto, può scorgersi la sua reale natura giuridica. Esso infatti solo apparentemente risolve una questione interpretativa - che cade su un provvedimento dello stesso organo che ha emesso il decreto e che ne ha curato l'attuazione, - mentre in realtà opera tout court un intervento tendenzialmente modificativo della volontà di quell'organo. Dire al Ministro della giustizia – che ha emesso il decreto 41bis e che tramite i suoi uffici ne ha curato l'attuazione, secondo il senso di ciò che egli ha inteso attribuire alle sue disposizioni - che le sue disposizioni devono essere interpretate in modo diverso significa

imporgli una soluzione diversa, e dunque modificarne le statuizioni. Il Ministro emette in fatti il provvedimento 41bis e ne delega l'esecuzione ai suoi uffici, che hanno ribadito all'istituto penitenziario il senso della disposizione ministeriale. Pretendere nel caso de quo l'ottemperanza ad una diversa disposizione "interpretativa" di quel testo equivale dunque a sostituirsi all'organo ministeriale espropriandolo delle funzioni di normazione amministrativa su materia relativa ad ordine e sicurezza pubblica.

Caso diverso sarebbe stato quello di una errata interpretazione da parte dell'istituto delle disposizioni ministeriali che avesse determinato una diversa applicazione della normativa secondaria tra detenuti che si trovassero nelle medesime condizioni, operando tra gli stessi una disparità di trattamento. In quel caso certamente la pronuncia del magistrato di sorveglianza – comunque priva di contenuto esecutivo – avrebbe avuto natura realmente interpretativa.

In linea generale va peraltro osservato che le statuizioni del decreto ministeriale – qualora ulteriormente limitative dell'ordinario trattamento – potrebbero essere fatte oggetto di modifica unicamente da parte del Tribunale di Sorveglianza, e non dal magistrato di sorveglianza, che nel caso di specie – essendo organo giurisdizionale diverso – opererebbe in difetto di attribuzioni.

Ma nel caso di specie vi è molto di più. Avendo la decisione in oggetto la natura di una modificazione generalizzata dell'organizzazione penitenziaria - e non incidendo dunque su di una specifica limitazione del provvedimento 41bis sul trattamento ordinario – neanche il Tribunale di Sorveglianza possiede le attribuzioni per operarne la modificazione, così come di recente ribadito dalla Cass. Sez. I pen., 5 Novembre 2004, Pecoraro.

Venendo infine agli effetti che nel caso concreto avrebbe prodotto la decisione, si può affermare che – qualora l'Amministrazione vi avesse dato seguito - i detenuti ascritti al circuito 41bis, capi delle organizzazioni mafiose, avrebbero fruito di una permanenza all'aperto di 6 ore, e dunque di un trattamento molto più aperto e favorevole ai contatti, rispetto a quello riservato ai detenuti comuni, anche ristretti per piccoli reati, che permangono all'aperto per quattro ore di cui due destinate alla socialità. Con quali conseguenze sul piano delle responsabilità anche politiche di questo Ministero – circa il nocumento per le esigenze di prevenzione connesse alla detenzione dei capi mafia - è facile immaginare.

6. Il conflitto di attribuzioni sul problema del visto di controllo sulla corrispondenza

Un importante precedente nei rapporti tra magistratura di sorveglianza e Amministrazione penitenziaria è costituito dal conflitto di attribuzioni sul problema del visto di controllo sulla corrispondenza.

Con ricorso depositato il 5 febbraio 1993 il magistrato di sorveglianza di Ancona aveva sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, per la dichiarazione che non spetta al Ministro della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto per violazione dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione. Esponeva il ricorrente che in data 25 novembre 1992 il Ministero di grazia e giustizia aveva decretato la sospensione, in attuazione dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge, nei confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso. Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevedeva la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del Direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato. Si deve innanzitutto affermare, in via definitiva, l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, che questa Corte ha già dichiarato, in linea di prima e sommaria deliberazione, con l'ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993. La Consulta nel caso di specie aveva rilevato come sotto il profilo oggettivo ricorressero certamente i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui i conflitti tra i poteri dello Stato devono avere ad oggetto "la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari poteri da norme costituzionali"; pose in luce infatti come venissero in questione le competenze demandate dall'art. 15 della Costituzione all'autorità giudiziaria, in raffronto a quelle spettanti al Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Per quanto riguarda il merito della questione la Corte osservò come non vi fosse dubbio che l'autorità giudiziaria (e nell'ambito di essa il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 354 del 1975, per quanto riguarda la materia in esame) sia direttamente investita dall'art. 15 della Costituzione del potere di limitare - per atto motivato e con le garanzie stabilite

dalla legge - la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; e come il conflitto fosse correttamente instaurato nei confronti del Ministro della giustizia, quale diretto titolare, in base al ricordato art. 110 della Costituzione, delle competenze afferenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresa l'organizzazione dei servizi relativi all'esecuzione delle pene e delle misure detentive; attribuzioni il cui esercizio è assunto come causa di menomazione delle competenze attribuite al ricorrente dall'art. 15 della Costituzione.

Nel caso di specie la Consulta, pertanto, ha ribadito il principio contenuto nella sentenza n. 349 del 1993, secondo cui l'art. 15 della Costituzione riserva alla sola autorità giudiziaria il potere di sottoporre o meno detta corrispondenza a visto di controllo - e si è limitata a prendere atto che nel frattempo il Ministro della giustizia aveva revocato la disposizione relativa alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza dei detenuti contenuta nel decreto impugnato e in ogni altro provvedimento applicativo dell' art. 41 bis ord. pen. - per dichiarare cessata la materia del contendere.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE

SIMONA TIGANO

SOMMARIO: 1. L'insostenibilità del carico giudiziario e la crisi della funzione della pena. - 2. La composizione privata della lite. - 3. Il ricorso a tecniche mediate nel rispetto dei principi costituzionali. - 4. La riparazione e la conciliazione con la vittima nel processo penale minorile. - 5. La giustizia riparativa in una prospettiva europea. - 6. Conclusioni.

1. L'insostenibilità del carico giudiziario e la crisi della funzione della pena

La situazione di emergenza in cui versa il sistema penale nel suo complesso richiede, in misura sempre maggiore, soluzioni alternative di definizione delle controversie. La crisi della giustizia, in realtà, pervade tutta la "macchina" giudiziaria, non soltanto la fase di accertamento della responsabilità, ma anche, in egual misura, la fase di applicazione della pena e la stessa struttura del sistema sanzionatorio⁽¹⁾.

Tecniche sostitutive appaiono necessarie, principalmente, per cercare di soddisfare le esigenze di economia processuale, compromesse dalla rilevanza quantitativa della criminalità bagatellare, consentendo, in tal modo, che l'amministrazione della giustizia intesa in senso tradizionale venga riservata soltanto alla repressione dei reati più gravi, la cui punizione potrebbe essere così realmente garantita, in tempi ragionevoli (art. 111 comma secondo Cost.). La possibilità di correggere tali disfunzioni giudiziarie incontra, tuttavia, dei limiti assai complessi da superare, rappresentati, da un canto, dal principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art.

⁽¹⁾ Sulla crisi del sistema sanzionatorio, v. T. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 66, secondo cui, in particolare, «Il fenomeno delinquenziale non appare dunque influenzabile o efficacemente controllabile con la pena tradizionale e con le istituzioni carcerarie». In senso critico, invece, più di recente, F. MANTOVANI, *Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della criminalità?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, p. 864 ss., analizza sia le cause che hanno determinato la "perenne crisi" del diritto penale e della pena che, al contempo, le condizioni che ne garantiscono ancora la "perenne vitalità".

112 Cost.), dall'altro, dalla difficoltà, anche socio-culturale, di operare per radicali politiche di depenalizzazione nei confronti della micro-criminalità.

La crisi della legalità e l'impossibilità di assicurare, al contempo, il rispetto delle garanzie individuali e il controllo della delinquenza possono ritenersi derivanti anche dal continuo proliferare di nuove norme penali e, quindi, da una crescente incriminazione degli illeciti⁽²⁾. A determinare l'ipertrofia del sistema penale concorre non soltanto l'aumento della criminalità di massa, ma anche il massiccio incremento delle fattispecie delittuose; due fenomeni assolutamente diversi, i cui effetti si sovrappongono, però, nell'incidere sull'efficienza della giustizia penale e conseguentemente sull'applicazione della sanzione. Più si estende il ricorso allo strumento penale per la regolamentazione delle condotte umane e più si rischia di squilibrare il sistema visto nel suo complesso, impedendo così, per l'eccessivo carico che ne deriva, che alle astratte previsioni faccia da riscontro la concreta esecuzione della pena.

La necessità di fronteggiare urgentemente simili anomalie ha comportato il bisogno di ripensare la stessa funzione della pena. Occorre, infatti, prendere coscienza di come la crisi della sanzione vada interpretata non soltanto come crisi della funzione retributiva o quanto meno rieducativa e preventiva, ma anche, in primo luogo, come crisi della sua "effettività", giacché la minaccia della pena rimane fine a se stessa e non riesce a rappresentare un vero deterrente fintantoché non divenga realmente "certa" la possibilità di una sua concreta applicazione, cioè non sia possibile identificare la sanzione reale con quella legale.

In tale contesto, il recupero del concetto di "retribuzione", non quale funzione della pena, ma quale alternativa ad essa, nel senso di retribuzione materiale – intesa nella dimensione propriamente restituiva della riparazione – della vittima per il danno, anche morale, subito, potrebbe rappresentare uno strumento di "privatizzazione dei conflitti" in grado di deflazionare una parte notevole del carico giudiziario⁽³⁾, senza incorrere nel paventato rischio di creare, al contrario, delle zone di impunità, socialmente destabilizzanti.

Nonostante si percepisca lo stato di crisi della sanzione, si con-

⁽²⁾ Sull'argomento, in particolare, v. S. MOCCIA, *La perenne emergenza*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 9 ss.; M. PAVARINI, *La penalistica civile e la criminologia. Ovvero discutendo di diritto penale minimo*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 563 ss.

⁽³⁾ In proposito, v. A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in AA.VV., *Dei delitti e delle pene*, III-3, *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1985, p. 458, che propone di «Sostituire in parte il diritto punitivo con il diritto restituivo; ridare alla vittima e, più in

tinua tuttora a temere che scelte abolizioniste possano far scaturire delle ripercussioni difficilmente controllabili, tali da cagionare la nascita di una "giustizia fai da te"⁽⁴⁾.

A tal riguardo, ancora particolarmente attuali appaiono le parole di uno dei più rappresentativi esponenti della Scuola positiva, Raffaele Garofalo, che, con riferimento ai danni procurati all'offeso dal reato, riteneva «impossibile lenire altrimenti quei dolori se non per mezzo di una riparazione pecuniaria la quale non sia limitata al risarcimento del solo danno materiale [...], ma debba tener conto di tutti quegli elementi che per intenderci chiameremo danno *morale*. E quanto più la legge saprà valutare tutti cotesti elementi e saprà trovare i modi di far ottenere all'offeso una riparazione pecuniaria approssimativamente equa, tanto più scemerà nell'offeso quel desiderio di vendetta»⁽⁵⁾. Occorre ricordare, a tal riguardo, che è stato proprio alla fine del 1800, con l'avvento della Scuola positiva che – oltre ad essere stato introdotto il concetto di "pericolosità sociale" e analizzato, in questo modo, non più soltanto il delitto astrattamente considerato ma il delinquente concreto – che ci si è soffermati, per la prima volta, a studiare il ruolo della vittima del reato, spostando l'attenzione anche sull'offeso, al fine di valutare come quest'ultimo possa aver inciso sulla commissione del crimine e influenzare poi, di conseguenza, l'esito del procedimento penale⁽⁶⁾.

Fintantoché l'illecito, anche bagatellare, continui ad essere percepito all'interno della società come un fatto meritevole di punizione, onde evitare che il ricorso a soluzioni clemenziali di emergenza possa determinare diffusi sentimenti di sfiducia nella giustizia, può ancora oggi affermarsi, quindi, che la «riparazione offrirebbe un succedaneo efficacissimo alle pene lievi, e così spesso illusorie, de' nostri Codici»⁽⁷⁾.

generale, ad entrambe le parti di conflitti inter-individuali maggiori prerogative, che li mettano in grado di ristabilire autonomamente il contatto turbato dal delitto; assicurare maggiormente i diritti di indennizzazione della vittima: sono queste altre importanti indicazioni per la realizzazione di un diritto penale del minimo intervento e per la diminuzione dei costi sociali della pena».

⁽⁴⁾ Sul punto, v. M. PAVARINI, *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in AA.VV., *Dei delitti e delle pene*, III-3, cit., p. 532, secondo cui bisogna prendere in considerazione la seria possibilità che l'abolizione del sistema legale delle pene possa dar vita «allo scatenarsi di vendette e di faide, cioè ad un elevamento della soglia della violenza sociale».

⁽⁵⁾ R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del reato*, Fratelli Bocca, Torino, 1887, p. 3.

⁽⁶⁾ Sull'argomento, in particolare, v. F. MANTOVANI, *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984, p. 373 ss., nonché, più di recente, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 305 ss.

⁽⁷⁾ R. GAROFALO, *Criminologia*, Fratelli Bocca, Torino, 1885, p. 319. L'A. ritiene, inoltre, che «la coazione alla riparazione sarebbe il vero "sostitutivo penale" dei castighi oggi minacciati dalle leggi».

In un sistema penale in cui non è più possibile governare la complessità dei fenomeni sociali, anche a causa di strumenti di repressione sempre più inadeguati a contrastare la criminalità e a ristabilire l'ordine pubblico violato, una soluzione da considerare potrebbe essere quella di ricorrere a forme sussidiarie di risoluzione della controversia, che tengano conto, oltre che delle esigenze di giustizia, anche del concreto interesse delle vittime del reato: «questo processo di avvicinamento progressivo a una verità provvisoria e intersoggettivamente costruita, sia attraverso l'accordo che attraverso il dissenso, in pratica è una forma di *mediazione*»⁽⁸⁾.

La giustizia penale, intesa in senso classico, in realtà, non verrebbe totalmente sovvertita da una giustizia privata, ma si continuerebbe a ricorrere ad essa, quale *extrema ratio*, tutte le volte in cui soluzioni diverse, appartenenti al c.d. "meta-diritto", fossero state intraprese senza successo.

2. La composizione privata della lite

Il termine "mediazione" (o *vermittlung*) è stato utilizzato per la prima volta da Hegel per intendere il rapporto dialettico tra tesi e antitesi, da cui in sostanza deriva la sintesi, ossia la "relazione" fra i due termini attraverso un procedimento logico, un sillogismo⁽⁹⁾.

Negli ultimi anni si cerca di trovare una soluzione extragiudiziarla ai conflitti interpersonali attraverso un ampio ricorso alla c.d. "giustizia di prossimità", una forma di giustizia che, tenendo conto delle concrete esigenze sociali, appare più vicina, da un punto di vista sia materiale che morale, al cittadino. In tale ambito, si è sviluppata la tendenza ad attribuire un ruolo fondamentale alla mediazione, quale strumento alternativo che consente la definizione della controversia privata in via conciliativa. Tutto ciò appare potersi realizzare non soltanto quando l'oggetto della contesa presenti aspetti civilistici – come accade, in particolare, con la mediazione

⁽⁸⁾ M. CORSALE, *La mediazione tra società plurale e diritto mite*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, p. 44. A tal proposito, M. BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Quest. giust.*, 1992, p. 771, ritiene che «la "mediazione" si propone di ristabilire una relazione interrotta tra più parti, e non, a differenza dell'atto giudiziario, di stabilire un vincente ed un perdente, una ragione ed un torto». Per una distinzione, in particolare, tra "mediazione giudiziaria" e "mediazione sociale", v. A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *AA.Vv., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, cit., p. 724, nota 17.

⁽⁹⁾ G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1979, p. 300 ss., in cui, in particolare, si sofferma sull'opportunità di raggiungere una "mediazione" tra il potere del sovrano e gli interessi dei cittadini.

familiare, nel caso di separazione tra coniugi – , ma anche in presenza di un fatto previsto dalla legge come reato, in quanto pure in tal caso, talvolta, può tentarsi una conciliazione tra l'autore e la vittima del reato stesso.

L'utilizzo di programmi di mediazione rappresenta, appunto, una tecnica di definizione del conflitto interpersonale attraverso una forma di "conciliazione" tra il reo e l'offeso. Quest'incontro tra tali soggetti consente un confronto che non si esaurisce, tuttavia, nel risarcimento delle conseguenze cagionate dal reato. Sebbene sia vero, infatti, che, molto spesso, la composizione della lite si realizzi proprio riparando, in qualche modo, il danno cagionato⁽¹⁰⁾, senza bisogno di dover ricorrere a procedure formali, la mediazione in senso strettamente conciliativo può prescindere da soluzioni riparative di natura strettamente economica.

Nonostante si utilizzino i termini "conciliazione" e "mediazione" come se fossero dei sinonimi, in realtà, si tratta di espressioni diverse, che non vanno confuse⁽¹¹⁾. Allo stesso modo, occorre distinguere la "conciliazione" dalla "riparazione"⁽¹²⁾, intesa in senso materiale, consistente nel risarcimento economico del danno, o nella restituzione in forma specifica dello stesso. Il reato, in tal caso, torna a rappresentare il risultato di un conflitto interpersonale, equiparabile, in un certo senso, al fatto illecito extracontrattuale di natura aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.

Può ritenersi, quindi, che la mediazione configuri lo strumento attraverso il quale si può realizzare una giustizia intersoggettiva volta a favorire la riconciliazione (morale) del reo con la persona offesa e/o la riparazione (materiale) del danno cagionato.

Il risarcimento può essere anche di natura esclusivamente morale. Nel caso in cui il reo si mostri effettivamente pentito e fornisca le sue scuse all'offeso e quest'ultimo sia disposto, a sua volta, ad

⁽¹⁰⁾ Oltre che con il risarcimento del danno, la riparazione può avvenire attraverso restituzioni in forma specifica o anche rendendo prestazioni a favore della vittima.

⁽¹¹⁾ A tal riguardo, in particolare, v. F. OCCHIOGROSSO, *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, p. 23 ss. Della stessa opinione è anche A. CERETTI, *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in AA.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova, 1998, p. 37, nota 25, affermando che «La mediazione, a differenza della negoziazione e della conciliazione, è ternaria nella struttura – senza il terzo (mediatore) non esiste – e nel risultato. La giustizia invece è [...] ternaria nella struttura ma binaria nel risultato, poiché divide e distingue ciò che è conforme alla norma da ciò che non lo è».

⁽¹²⁾ In proposito, E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in AA.Vv., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, Giuffrè, Milano, 2004, p. 435, rileva come «la mediazione costituisca il 'metodo' di risoluzione dei conflitti, mentre la conciliazione e la riparazione ne rappresentino l'oggetto, l'effetto».

accettarle, la mediazione può realizzare una sorta di *catarsi*, intesa, nei confronti del reo, nel significato classico dell'espiazione purificatrice in grado di garantirne la riabilitazione sociale, mentre, nei riguardi dell'offeso, nel senso psicanalitico della terapia attraverso la quale si riesce ad affrontare gli avvenimenti che hanno generato sofferenza e a riacquistare la serenità perduta.

L'attenzione rivolta verso la tutela della collettività in generale si sposta nuovamente verso la vittima del reato, che recupera nell'ambito del processo penale un ruolo perso ormai da secoli. Dalla pena pubblica si torna, in un certo qual modo, alla vendetta privata⁽¹³⁾ e, in particolare, alla sua evoluzione nella forma della ricomposizione economico-sociale del danno arrecato. La vittima e i suoi familiari, tuttavia, benché non possano più farsi giustizia da sé, come accadeva, invece, anteriormente alla nascita dello stato di diritto, possono influire, comunque, direttamente sulle sorti dell'offensore ed essere direttamente risarciti, anche materialmente, per la sofferenza subita. Si tratta di individuare soluzioni privatistiche, ma sotto il controllo di un organo terzo; una discrezionale autonomia lasciata ai privati rischierebbe, infatti, di ripristinare pratiche vendicative, a seguito delle quali «il diritto penale regredisce a uno stato selvaggio, anteriore al formarsi della civiltà»⁽¹⁴⁾.

Le tecniche conciliative sono più adatte, più possibili, quando i reati commessi non destino rilevante allarme sociale. Perlopiù, ciò appare realizzabile qualora vengano commessi delitti contro il patrimonio o contro la persona, di non particolare gravità. L'atteggiamento della vittima varia, infatti, in relazione al reato subito; di fronte a delitti particolarmente gravi è probabile che quest'ultima, oltre a non apparire affatto proclive verso soluzioni stragiudiziali, possa manifestare, almeno nell'immediatezza dei fatti, un atteggiamento vendicativo e voglia accertarsi che il colpevole venga punito ed espia le proprie colpe con sofferenza, giacché solo così può considerarsi appagato il sentimento di vendetta⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Sulla funzione della pena in rapporto alla pratica della vendetta, v. S. ALEO, *Il sistema penale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 11 ss. che considera, in particolare, la pena pubblica «il prolungamento logico e storico della vendetta privata». In senso contrario, invece, L. FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in AA.VV., *Dei delitti e delle pene*, III-3, cit., p. 510, ritiene che «Il diritto penale nasce [...] non come sviluppo, ma come negazione della vendetta, non in continuità ma in discontinuità e in conflitto con essa; e si giustifica non già con il fine di assicurarla, ma con quello di prevenirla». Sull'argomento, fra gli altri, v. inoltre G. GARENA, *Una riflessione sul modello riparativo finalizzato allo sviluppo della collettività*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, p. 51 ss.

⁽¹⁴⁾ L. FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, cit., p. 511.

⁽¹⁵⁾ Secondo F. MANTOVANI, *Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della criminalità?*, cit., p. 868, «la pena, se ben può celare ancestrali istinti di vendetta, è pure espressione di un insopprimibile sentimento di giustizia».

In ogni caso, la ricomposizione dei rapporti sociali attraverso un risarcimento economico appare più facilmente realizzabile ove dal reato derivi un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione; qualora, invece, il reato abbia prodotto un danno irreversibile, che non possa essere eliminato o attenuato successivamente da parte del colpevole, un risarcimento monetario può avere solo una funzione simbolica, maggiormente difficile da accogliere da parte dell'offeso⁽¹⁶⁾.

Nonostante la mediazione appaia uno strumento di composizione pacifica dei conflitti più confacente a risolvere controversie relative alla commissione di reati di natura bagatellare, come accade per i procedimenti di competenza del giudice di pace – in relazione ai quali, in particolare, è prevista, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, l'*estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*⁽¹⁷⁾ –, tuttavia, la tenuità dell'illecito non rappresenta una *condicio sine qua non* per poter far ricorso a questo strumento, come risulta, in particolare, nel processo minorile (§ 4).

Tali strumenti alternativi di giustizia riparativa appaiono difficili da realizzare, inoltre, per i reati senza vittima, in tali casi, infatti, benché non si possa ricorrere a programmi di mediazione, una soluzione alternativa può ottenersi – attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili – utilizzando forme di risarcimento indiretto verso la collettività⁽¹⁸⁾. Analoga definizione socio-politica dei conflitti può essere individuabile nei confronti di tutti quei reati che, generando un sentimento di offesa collettiva, «producono sofferenze da

⁽¹⁶⁾ A tal riguardo, si ritiene che qualora il danno penale sia per sua natura irreversibile – come accade in caso di omicidio – sia inapplicabile al colpevole anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.: di quest'opinione, in particolare, Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 1996, Prestinanzi, in *Cass. pen.*, 1998, p. 806; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1995, Bruschini, *ivi*, 1996, p. 2933 s.; Cass. pen., sez. Un., 1° febbraio 1992, Scala e altro, in *Giust. pen.*, 1993, II, c. 257.

⁽¹⁷⁾ Sull'argomento, sia consentito rinviare a S. TIGANO, *Negozialità e premialità nel sistema penale*, in *Annali del Seminario Giuridico*, 2006, p. 267 ss.

⁽¹⁸⁾ G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione*, in *Rass. pen. e criminologica*, 1997, p. 15. Sul punto, v. anche M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 910, secondo cui deve essere consentito pure «lo svolgimento di attività di riparazione cd. indiretta anche a titolo di vera e propria sanzione. Si tratta, per lo più, di attività lavorative (si pensi alle opere di ripulitura di un edificio scolastico imbrattato o ad attività in favore di un istituto per anziani per riparare uno scippo in danno di persone in età avanzata)».

Una forma di riparazione indiretta, simbolica, nei confronti della comunità, potrebbe essere disposta anche – come avviene in Spagna – quando non appaia opportuno disporre un incontro con la vittima: sul punto v. R. BATTISTIN, *La mediazione e i suoi attori: l'esperienza della Catalogna*, in *Aa.Vv., Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Gianvittorio Pisapia, Cedam, Padova, 2000, p. 36 s.

vittimizzazione diffusa»⁽¹⁹⁾.

Una riparazione soltanto simbolica rivolta verso la società può essere esperita anche quando la vittima si rifiuti di cercare di raggiungere un accordo con il reo⁽²⁰⁾; ove, infatti, quest'ultimo appaia realmente ravveduto e disposto a riparare al danno arrecato, si potrebbe tentare egualmente di individuare soluzioni extraprocessuali. Si può concedere, dunque, al colpevole una seconda *chance*, consentendogli di effettuare un risarcimento indiretto alla collettività con efficacia liberatoria, evitando, in questo modo, che la sua sorte sia rimessa insindacabilmente alla mercè della persona offesa⁽²¹⁾.

La comunità sociale, in realtà, può svolgere un compito ancora ulteriore nei processi di mediazione, nel senso che può esserle delegata la difficile funzione di curare gli aspetti relazionali per il raggiungimento di un compromesso tra l'autore e la vittima del rea-

⁽¹⁹⁾ M. PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale*, in Aa.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 9; nonché Id., *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, cit., p. 544, il quale, considerando il ruolo che può rivestire la collettività nella risoluzione dei conflitti attraverso mediazioni private, ritiene che, in questa maniera, «Ci si orienta verso uno scenario di *ri-feudalizzazione dei rapporti sociali*, ove l'istanza di controllo si esercita molto di più attraverso l'ampia e sentita partecipazione della comunità ai problemi sociali e attraverso il coinvolgimento di tutti ai problemi di ognuno. Esattamente l'opposto delle procedure formali di conoscenza e repressione del giuridico-penale».

⁽²⁰⁾ Sul punto, v. R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del reato*, cit, p. 47, secondo cui «Bisogna prevedere il *rifiuto delle indennità* dalla parte dell'offeso o danneggiato. Simili rifiuti potrebbero essere cagionati, sia da taciti accordi fra le parti, sia dal proposito dell'offeso di vendicarsi del colpevole. La repressione verrebbe meno e la società potrebbe essere turbata da nuovi delitti. D'altra parte è impossibile obbligare alcuno ad accettare una somma ch'egli non voglia ricevere. A ciò potrebbe avviarsi [...] costringendo in tal caso il reo a versare la somma rifiutata nella *cassa delle ammende*».

⁽²¹⁾ La volontà dell'imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato commesso viene tutelata – anche ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 6, c.p. – pure nell'ipotesi in cui l'offeso si rifiuti di accettare la somma offerta in riparazione del danno. La riparazione, infatti, produce efficacia liberatoria nei confronti del colpevole purché, «oltre che volontaria e integrale, sia anche effettiva. Ne consegue che la somma di denaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185 comma 2 c.p.) deve essere offerta alla persona danneggiata in modo da consentire alla medesima di conseguire la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta»: così, Cass. pen., sez. I, 13 dicembre 1995, Musarra, in *Giust. pen.*, 1996, II, c. 719; nonché Cass. pen., sez. I, 26 maggio 1998, Pacino, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2513; Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 1996, Tansino, *ivi*, 1998, p. 70; Cass. pen., sez. I, 13 giugno 1994, Palmisano, *ivi*, 1994, p. 361.

Dell'opinione che il risarcimento debba essere «integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, ivi compreso il danno morale cagionato alla parte offesa dal reato»: Cass. pen., sez. I, 29 settembre 1994, Bellotti, in *Cass. pen.*, 1996, p. 80. In proposito, v. anche Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 1998, Bonazzi, *ivi*, 2000, p. 41.

to, e, soprattutto, di accertare, in via successiva, se le obbligazioni concordate vengano poi concretamente rispettate⁽²²⁾.

Una situazione ancora diversa si presenta di fronte a reati pluri-offensivi. In tal caso, infatti, le tecniche di mediazione dovrebbero perseguire l'arduo compito volto al raggiungimento di un accordo plurisoggettivo, che metta d'accordo tutti⁽²³⁾. La difficoltà di individuare una soluzione, quindi, aumenta proporzionalmente all'aumentare del numero dei "contendenti".

Affinché queste soluzioni possano giungere a buoni risultati, occorre valutare caso per caso l'opportunità di pervenire ad accordi di natura privata, solo così si può cercare di porre fine al risentimento della vittima e, al contempo, produrre effetti deterrenti sul comportamento futuro dell'autore del reato, evitando che questi possa divenire recidivo. Ad ogni modo, ove si propenda per una composizione privata della lite, è necessario ravvisare il programma più confacente alla situazione concreta, valutando non soltanto la gravità del reato commesso, ma anche la personalità dell'autore e i bisogni della vittima⁽²⁴⁾ e la loro disponibilità ad accettare la soluzione proposta.

Le motivazioni che possono spingere le parti a "venirsi incontro" e trovare «un minimo comune denominatore tra due interessi contrapposti»⁽²⁵⁾ possono essere le più svariate: certamente, se nei confronti dell'offeso un ristoro economico per il danno subito, talvolta, può rappresentare un incentivo per raggiungere un accordo, il reo, dal canto suo, anche se non mosso da vera resipiscenza, può decidere di accogliere i programmi di mediazione propostigli al pre-

⁽²²⁾ Sul punto, v. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 63, secondo cui, fra l'altro, la comunità «può attivarsi per proteggere le vittime da ulteriori offese da parte del reo, per proteggere il reo dalla vendetta della vittima o dei suoi familiari o per creare le condizioni favorevoli perché possa essere creato un percorso di riparazione o, infine, per definire nei contenuti la condotta riparativa o per verificare la correttezza del suo espletamento».

⁽²³⁾ In proposito, v. F. DUNKEL, *La mediazione (täter-opfer-ausgleich) in Germania*, in Aa.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 143.

⁽²⁴⁾ Cfr. T. BANDINI - U. GATTI - B. GUALCO - D. MALFATTI - M.I. MARUGO - A. VERDE, *Criminologia*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2003, p. 412, che rilevano come «le strategie di intervento utilizzate dal mediatore non sono mai standardizzate, ma variano in relazione al rapporto esistente tra le parti in conflitto e all'oggetto centrale della disputa (caratteristica fondamentale del processo di mediazione, infatti, deve essere la «flessibilità»)». Sul punto, v. anche V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in Aa.Vv., *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di A. Mestitz, Carocci, Roma, 2004, p. 20, secondo cui «Più che di mediazione potrebbe, forse, risultare più opportuno parlare di differenti tipologie di mediazione, che si differenziano per variabili non certo secondarie, quali gli attori, i referenti istituzionali, le competenze, i vincoli normativi».

⁽²⁵⁾ M. CORSALE, *La mediazione tra società plurale e diritto mite*, cit., p. 45.

ciso fine di evitare una condanna. In tal caso, entrambi trarrebbero vantaggi nel raggiungere una soluzione, in quanto alla diminuzione del danno arrecato corrisponderebbe un'alternativa alla pena.

È anche vero, però, che si tratta comunque di un accordo impari perché, paradossalmente, l'offeso, da parte svantaggiata per il danno ricevuto, nella contrattazione *post-delictum* assume il ruolo di contraente forte, in quanto, non avendo più nulla da perdere, può anche cercare di volere ristabilire a suo esclusivo favore l'equilibrio violato con richieste vessatorie e decidere, in questo modo, di correre il rischio che l'accordo con il reo non si raggiunga⁽²⁶⁾. Al contrario, una risoluzione privata della lite può rappresentare una scelta talmente allettante nei confronti del colpevole da indurlo, pur di ottenere una definizione più mite, ad accogliere anche richieste "ritorsive" provenienti dalla vittima, con il pericolo che si possa addirittura realizzare un ribaltamento dei ruoli.

Attraverso la ricomposizione dei rapporti sociali in via conciliativa si realizza una deflazione del carico processuale nei confronti della microcriminalità, senza bisogno di adoperarsi con interventi depenalizzanti. Proprio cercando di ristabilire gli equilibri sociali violati con soluzioni interpersonali si può riuscire ad alleggerire il carico giudiziario senza con questo rischiare di deresponsabilizzare gli autori del reato. Anzi, la soluzione concordata potrebbe realmente ottenere una funzione rieducativa che molto spesso non riesce ad avere la sanzione astratta prevista dal legislatore⁽²⁷⁾, il che avverrebbe potenziando «il ruolo della vittima a fronte di un'attenuazione della pretesa punitiva di matrice pubblicistica»⁽²⁸⁾.

⁽²⁶⁾ In tal caso, «rifiutando la mediazione, infatti, lo "condanna" al normale processo»: così, V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, cit., p. 26. Sul punto, v. anche G. GULOTTA P. CAPURRO, *Come conciliare il reo minore con la vittima*, in AA.VV., *Nel segno del minore*, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Cedam, Padova, 1990, p. 143.

⁽²⁷⁾ Con riferimento, in particolare, alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), si considera auspicabile – al fine di evitare un uso distorto dell'istituto, che ha finito con l'assumere mera natura clemenziale – che nell'applicazione di tale misura sia sempre – e non solo nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 165 c.p., introdotta con la l. n. 145/2004 – prevista come obbligatoria l'imposizione di prescrizioni, volte a favorire processi rieducativi del condannato e la sua reintegrazione sociale, finalità che possono realizzarsi proprio attraverso prestazioni risarcitorie nei confronti dell'offeso o lo svolgimento di attività in favore della collettività. La sospensione condizionale, in questo modo, non verrebbe più considerata, né dal reo né dalla collettività, una forma di impunità di fatto, bensì uno strumento per scontare effettivamente una "pena" in regime di (parziale) libertà. Di quest'opinione, v. S. MOCCIA, *La perenne emergenza*, cit., p. 138, che ritiene necessario «prevedere, accanto alla mera sospensione della pena, l'imposizione di prescrizioni di ordine sanzionatorio, come prestazioni risarcitorie, di pubblica utilità, di impegno in attività rieducative e così via, che siano in grado di favorire un processo dinamico di integrazione, rendendola una sorta di pena detentiva in libertà».

⁽²⁸⁾ V. PATANÈ, *La mediazione*, in AA.VV., *Il giudice di pace nella giurisprudizione*

L'opera di responsabilizzazione si può ottenere attraverso un contatto con la vittima, in quanto soltanto prendendo coscienza del male arrecatole si può provare riprovazione per ciò che si è commesso; è necessario, però, che l'umiliazione derivatane non produca effetti stigmatizzanti, in quanto «una vergogna stigmatizzante rafforza la delinquenza ed induce alla recidiva»⁽²⁹⁾.

Per giungere a tali risultati sarebbe opportuno, innanzitutto, che interventi mediativi vengano intrapresi in un momento quanto più prossimo alla commissione del reato⁽³⁰⁾, anche se, qualche volta, è anche vero il contrario, nel senso che può accadere che il tempo riesca a sanare le ferite, e che l'offeso, in seguito, sia disposto ad arrivare a un accordo⁽³¹⁾.

La rivalutazione della figura della vittima del reato, tuttavia, non deve far trascurare un aspetto di basilare importanza, e cioè che la spontaneità nel raggiungere un'intesa deve sussistere in entrambe le parti, in quanto è necessario che nessuna delle due costringa l'altra ad aderirvi; solo così, infatti, si può riuscire salvaguardare gli interessi reciproci.

In questo contesto, un ruolo determinante riveste la figura del mediatore, soggetto qualificato, neutrale, estraneo alla vicenda, sul quale grava il compito di individuare lo strumento di definizione della controversia, senza mai, tuttavia, imporre una soluzione⁽³²⁾. Si tratta, pertanto, di una privatizzazione del conflitto, che viene

penale, a cura di G. Giostra - G. Illuminati, Giappichelli, Torino, 2001, p. 355.

⁽²⁹⁾ U. GATTI - M.I. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, in AA.Vv., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Giuffrè, Milano, 1995, p. 95.

⁽³⁰⁾ Cfr. V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, cit., p. 27, che ritiene «di fondamentale importanza la rapidità dei tempi di reazione al fatto». Di quest'opinione è anche M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, cit., p. 896; nonché G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, in AA.Vv., *Mediazione, conciliazione e riparazione. Giustizia penale e sapere psicanalitico*, a cura di C. e R. Brutti, Giappichelli, Torino, 1999, p. 48, nota 82, il quale rileva, in particolare, tuttavia, con riferimento alla riparazione prevista ai sensi dell'art. 47 ord. pen., che tale prescrizione – stabilita nel provvedimento che dispone l'affidamento in prova al servizio sociale – avviene necessariamente solo a distanza di molto tempo dal fatto.

⁽³¹⁾ A tal riguardo, F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'ufficio di Milano*, in AA.Vv., *Prassi e teoria della mediazione*, cit., p. 70, prende in considerazione l'eventualità in cui «l'autore del reato senta il bisogno di incontrare la propria vittima soltanto in una fase successiva allo svolgimento del processo e lontana dalla commissione del reato».

⁽³²⁾ Di quest'opinione, fra gli altri, v. A. CERETTI, *Mediazione: una ricognizione filosofica*, loc. cit., che considera il mediatore un «semplice catalizzatore del conflitto per restituire il dialogo alle parti». In particolare, G. MOSCONI, *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in AA.Vv., *Prassi e teoria della mediazione*, cit., p. 10, ritiene che il mediatore esercita un'«azione promotrice e di arbitraggio esterna» rispetto alle parti che rivestono, invece, il ruolo di vere protagoniste dell'accordo.

risolto con formule conciliative prive di interventi coercitivi⁽³³⁾. Al fine di mettere d'accordo autore del reato e vittima, il mediatore può anche decidere di non farli incontrare, ma di contattarli separatamente, ponderando lui stesso quale sia la soluzione più adatta.

La volontà di raggiungere un accordo deve sussistere in entrambe le parti. Occorre cioè una concreta collaborazione reciproca tra reo e persona offesa. Una conciliazione imposta, infatti, verrebbe snaturata di significato, sia nei confronti del reo, giacché in questo caso non si responsabilizzerebbe mai per ciò che ha commesso, che dell'offeso, in quanto una conciliazione forzata potrebbe causargli la riproposizione di una sofferenza già patita, dando vita alla c.d. "vittimizzazione secondaria". A tal proposito, il mediatore dovrà valutare l'opportunità di far incontrare subito le parti o rinviare il tentativo di avvicinamento ad un momento successivo, cercando nel frattempo di "mediare" nell'instaurazione di trattative a distanza; oppure, al contrario, ritenere che proprio un incontro diretto possa far scaturire nel reo il senso di colpa o, quanto meno, un sentimento di compassione nei confronti della vittima per quanto arrecatole e favorire, al contempo, che quest'ultima sia indotta al perdono.

Il compito del mediatore, dunque, è proprio quello di individuare soluzioni interne tra le parti, che si realizzano attraverso reciproci scambi, in grado di contemperare i contrapposti interessi e di ristabilire l'equilibrio infranto. Affinché ciò possa realizzarsi è necessario, innanzitutto, che ambedue gli interessi siano meritevoli di protezione⁽³⁴⁾. Nonostante, quindi, appaia possibile, al fine di facilitare la conciliazione, che sia l'offeso a dettare le regole del gioco, tentando di negoziare il tipo e l'entità del risarcimento⁽³⁵⁾, particolarmente significativo rimane, comunque, il ruolo del mediatore, che deve valutare le reali intenzioni dei contendenti e la serietà dell'accordo.

Nel riconsiderare il ruolo assunto dalla vittima nell'ambito di una

⁽³³⁾ Sull'argomento, v. L. PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile: spunti per una sintesi*, in Aa.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 306, secondo cui «L'importante è [...] più che una piena spontaneità, difficile da riscontrare ed, ancor di più, da dimostrare in positivo, definire e richiedere – come condizione in negativo – la mancanza di coercizione: non vi deve essere alcuno spazio per ricatti o pressioni dirette sull'autore e neppure sulla vittima, né possibilità di sfruttamento della situazione da parte di quest'ultima o di terzi».

⁽³⁴⁾ Cfr. M. CORSALE, *La mediazione tra società plurale e diritto mite*, op. loc. cit., secondo cui «presupposto fondamentale che legittima questo tipo di mediazione è che gli interessi tra cui mediare abbiano pari dignità, e quindi anche quando sono particolaristici, lo siano nella stessa misura».

⁽³⁵⁾ Cfr., sul punto, G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione*, cit., p. 17.

giustizia riparativa, si dovrebbe ricordare, in verità, che quest'ultima continua a mantenere una posizione secondaria nel processo penale. Basti pensare, in particolare, alla scelta legislativa di favorire una definizione processuale attraverso l'"applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt. 444 e ss. c.p.p.), in cui nessun potere di interloquire è concesso alla parte civile già costituita, poiché i suoi diritti non vengono in alcun modo presi in considerazione (al di fuori del pagamento delle spese sostenute, se non compensate), in quanto tali «composizioni di pena escludono decisioni sul danno»⁽³⁶⁾.

Il recupero della vittima, dunque, è solo apparente, giacché non rappresenta il fine, bensì il mezzo attraverso il quale è possibile realizzare una giustizia di prossimità che venga incontro alle contingenti esigenze della giustizia⁽³⁷⁾.

3. Il ricorso a tecniche mediative nel rispetto dei principi costituzionali

Nel vigente ordinamento giuridico italiano la possibilità di introdurre la mediazione quale tecnica alternativa nella risoluzione dei conflitti derivanti da reato può incontrare, almeno apparentemente, dei limiti nei principi costituzionali.

Innanzitutto, occorre considerare che non è certo la struttura processuale accusatoria fondata sul contraddittorio (art. 111 Cost.) a rappresentare un limite invalicabile per una composizione della lite con strumenti che vengano lasciati all'iniziativa delle parti, giacché può ritenersi, invece, che la mediazione rientri tra le tecniche definitorie di natura consensuale verso le quali si sta evolvendo il nostro ordinamento, nel rispetto dell'art. 111, comma quinto, della Costituzione.

Nell'attuale sistema penale, tuttavia, non trova spazio l'istituto della mediazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), per tale motivo

⁽³⁶⁾ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1047. Sull'argomento, fra gli altri, v. anche, ampiamente, D. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 209 ss., secondo cui «la posizione del danneggiato resta ovviamente marginale, e il ruolo attivo può risultare solo di contrasto esterno, rilevante, nella prospettiva di tale soggetto, nei limiti in cui si tratti di attività funzionale ad una decisione negativa del giudice riguardo al patteggiamento».

⁽³⁷⁾ Secondo G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 24, invece, la mediazione rappresenta «una opzione sollecitata non da mere esigenze di economia processuale o di effettività della pena, bensì dal progressivo affermarsi di una cultura 'diversa' dei rapporti sociali e dall'accoglimento dell'istanza, avvertita anche a livello internazionale, di una maggiore attenzione per la vittima».

una conciliazione preliminare tra le parti non dovrebbe poter produrre effetti deflattivi sul carico giudiziario.

Di fronte a una *notitia criminis* relativa a reati procedibili *ex officio* e fondata su elementi apparentemente «idonei a sostenere l'accusa in giudizio» (art. 125 disp. att. c.p.p.), il pubblico ministero non può formulare una richiesta di archiviazione, dovendo necessariamente esercitare l'azione penale, in quanto l'interesse collettivo – e come tale indisponibile – alla repressione degli illeciti che destano maggiore allarme sociale non lascia alcuno spazio a scelte conciliative di natura individuale.

Si ritiene opportuno, a tal proposito – in attesa di iniziative legislative che prendano concretamente in considerazione la situazione in cui versa la giustizia penale –, propendere per un'applicazione non rigorosa del principio di obbligatorietà⁽³⁸⁾, anche alla luce della non più recente, ma ancora particolarmente attuale, pronuncia della Corte costituzionale, secondo cui «il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo»⁽³⁹⁾. Per superfluità, in realtà, potremmo intendere anche la non utilità a perseguire un fatto che, se pur astrattamente previsto dalla legge come reato, ha perso i requisiti di offensività/lesività. La riparazione del danno, infatti, riduce il disvalore sociale della condotta, diminuendone – qualora non riesca, addirittura, ad azzerarle – le conseguenze pregiudizievoli. Si tratta, dunque, di un giudizio di offensività⁽⁴⁰⁾ esprimibile non *ex ante*, bensì *ex post*, venendo calibrato pure sulla base del concreto comportamento dell'autore successivo al fatto.

Anche al fine di cercare di deflazionare il carico giudiziario, è preferibile, dunque, una discrezionalità dell'azione penale "formalizzata" rispetto a un'obbligatorietà soltanto "formale".

Solo qualora si tratti di reati procedibili a querela, invece, le parti possono decidere liberamente la non prosecuzione della controversia penale; attraverso, infatti, la remissione della querela presentata e la successiva accettazione da parte del querelato è possibile giungere ad una conciliazione privata extraprocessuale che

⁽³⁸⁾ Sul punto, v. V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, loc. ult. cit., che, interpretando il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale non in senso assoluto, afferma che il pubblico ministero potrebbe legittimamente chiedere l'archiviazione ove si riuscissero a «individuare spazi normativi che, all'interno del procedimento legale-formale consacrino, anche processualmente, l'eventuale esito positivo della mediazione».

⁽³⁹⁾ Corte cost., sent. 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 591.

⁽⁴⁰⁾ Sul principio di offensività, v., in particolare, Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 437, in *Giur. cost.*, 1989, p. 2008 ss.; Corte cost., sent. 19 marzo 1986, n. 62, *ivi*, 1986, p. 408 ss.

determini l'estinzione del reato, per il venir meno della condizione di procedibilità. In tale ipotesi, è probabile che accordi informali vengano raggiunti dalle parti già prima della presentazione della querela in merito ad un risarcimento del danno, anche solo di natura morale; diversamente, una volta presentata la querela, offeso e autore della condotta non potranno subordinare formalmente l'atto di remissione a condizione alcuna, essendo ammessa esclusivamente l'esplicita rinuncia «al diritto alle restituzioni o al risarcimento del danno» (art. 152 comma 4 c.p.)⁽⁴¹⁾.

L'individuazione di tecniche mediative processuali, e non extragiudiziarie, in realtà, potrebbe consentire di aggirare il problema. Nonostante, infatti, non si riuscirebbe a deflazionare effettivamente, in via preliminare, il carico giudiziario nei confronti della microcriminalità, si potrebbe, quantomeno, cercare di individuare un nuovo modo di fare giustizia, più vicino alle esigenze delle parti processuali.

Se prendiamo in considerazione, inoltre, la possibilità di ricorrere a forme di mediazione processuale che rappresentino, appunto, non una rinuncia al processo ma – intervenendo a responsabilità già accertata – alla sanzione, intesa in senso tradizionale, allora possiamo ritenere che anche una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), che persegue, in particolare, il fine della decarcerazione⁽⁴²⁾ e della individualizzazione della pena, può dar vita ad una forma di mediazione. Ai sensi del comma 7 dell'art. 47 ord. pen. è previsto, infatti, che tra le prescrizioni indicate nel verbale con cui viene disposta l'applicazione della misura «deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato». A tal proposito, malgrado un previo risarcimento del danno – anche se può certamente essere considerato «indice di un chiaro atteggiamento di resipiscenza rispetto ai fatti delittuosi»⁽⁴³⁾ – non costituisca un presupposto necessario per l'affidamento in prova al servizio sociale⁽⁴⁴⁾, le prescrizioni imposte a vantaggio

⁽⁴¹⁾ In proposito, v. V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. penit. e criminologica*, 1983, p. 58.

⁽⁴²⁾ Sull'argomento, v. M. PAVARINI, *Decarcerazione e mediazione nel sistema penale*, cit., p. 7 ss.

⁽⁴³⁾ Tribunale di sorveglianza di Milano, 29 maggio 1997, Tassan Din, in *Foro it.*, 1998, II, c. 45.

⁽⁴⁴⁾ A tal proposito, Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2000, Giorgio, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2184, ha affermato che «Il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione dal pericolo di recidiva». A tal riguardo, tuttavia, Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2001, legiani, *ivi*, 2000, p. 2896, pur condividendo che non possa essere subordinata

della vittima, essendo precipuamente volte a favorire un recupero sociale del reo – nel rispetto della funzione delegata al trattamento rieducativo dalla riforma penitenziaria del 1975 –, possono avere un effetto determinante per valutare il buon esito della prova. L'inottemperanza delle prescrizioni, invero, può comportare – anche in presenza di una “regolare condotta” – la revoca della misura, qualora dall'inosservanza del provvedimento si possa desumere che da tale disobbedienza derivi la «totale assenza nel condannato della consapevolezza della negatività del comportamento delittuoso e la mancanza in lui di qualsiasi sentimento di resipiscenza»⁽⁴⁵⁾.

Altro limite costituzionale alla definizione della controversia attraverso pratiche mediative può essere rappresentato dal principio di legalità (art. 25, comma secondo, Cost.), che sancisce la doverosità della repressione dei comportamenti che violano la norma penale mediante strumenti tipizzati legislativamente; nel senso che deve essere la legge a formalizzare non soltanto le fattispecie incriminatrici, ma anche le sanzioni che ne conseguono.

Interpretando, però, la riserva di legge penale non in senso assoluto, si potrebbe considerare derogabile tale previsione costituzionale, nel rispetto del *favor rei*, tutte le volte in cui si tratti di applicare misure, alternative rispetto alla sanzione tradizionale, volte a favorire il recupero sociale del reo, attraverso la concessione di un trattamento, individualizzato, più favorevole.

Il principio in esame in realtà – così come quello della presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma secondo, Cost.) – può ritenersi violato pure sotto un altro punto di vista, poiché il ricorso a pratiche di mediazione potrebbe avvenire anche in una fase anteriore all'accertamento di responsabilità; ciò comporta che, in caso di esito negativo delle stesse, la personalità dell'autore e la sua condotta di vita possano rappresentare indicatori indiretti di colpevolezza. La responsabilità del fatto, al contrario, oltre a non poter essere dedotta dalla condotta di vita, né dal carattere dell'autore, deve potersi già dare per presupposta e non scaturire da attività di

la concessione dell'affidamento in prova al risarcimento del danno a favore della vittima, ha ritenuto che «ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecatili rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura». Sull'argomento, fra gli altri, v. anche E. BENEDETTI - G.V. PISAPIA, *Comma 7. La prescrizione a favore della vittima di reato nell'affidamento in prova al servizio sociale*, in Aa.Vv., *Prassi e teoria della mediazione*, cit., p. 187 ss.; nonché L. MONTEVERDE, *Mediazione e riparazione dopo il giudizio: l'esperienza della magistratura di sorveglianza*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, p. 90 ss.

⁽⁴⁵⁾ Tribunale di sorveglianza di Torino, ord. 1° giugno 1999, cond. Cornero, in *Rass. penit. e criminologica*, 1999, p. 218 ss. Sul punto, v. anche Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 2000, Veneziano, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2896.

mediazione, che, pertanto, dovrebbero seguire e non precedere l'accertamento del fatto⁽⁴⁶⁾. La disfunzione del sistema può alterare, inoltre, il rapporto di proporzionalità sussistente tra la sanzione e l'obiettiva gravità del male commesso, qualora questo venisse riadattato secondo la valutazione concreta del complessivo atteggiamento interiore dell'agente e degli interessi della persona offesa. Pur considerando, infatti, che nel nostro ordinamento sono previsti per ogni singolo reato dei limiti edittali entro i quali il giudice può calibrare discrezionalmente la sanzione nel rispetto del principio di "individualizzazione della pena", tuttavia, «neppure l'applicazione della pena volta a socializzare potrà spingersi oltre la misura della colpevolezza»⁽⁴⁷⁾.

Per quanto riguarda, invece, il rispetto del principio indicato nell'art. 27 comma terzo Cost., secondo cui le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato», le soluzioni di compromesso raggiunte tra parti private contrapposte possono rivelarsi in grado di produrre effetti riabilitanti, molto più di quanto, spesso, non riescano a determinare le sanzioni afflittive. Ciò vuol dire che la funzione rieducativa può realizzarsi proprio attraverso trattamenti alternativi che si propongano di "risocializzare" empiricamente il reo con il mondo circostante e, in primo luogo, con la persona offesa. Quest'attività di "rialibilitazione" appare necessaria, in particolar modo, quando vittima e autore del reato provengono dallo stesso ambiente sociale⁽⁴⁸⁾. In certi casi, infatti, soltanto il reinserimento sociale può consentire di superare lo stato di emarginazione e prevenire la commissione di nuovi reati.

Con riferimento, infine, alla discrezionalità del giudice nella scelta della sanzione più adatta al caso concreto, non può ritenersi che tali poteri contrastino con l'art. 3 Cost., in quanto una concezione del principio di eguaglianza in senso formale appare ormai obsoleta, poiché legata ad una concezione retributiva della pena, «frutto dell'astrattista mentalità illuministica»⁽⁴⁹⁾. In presenza di si-

⁽⁴⁶⁾ In proposito, M. BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, cit., p. 782, ritiene che «Il principio di legalità è irrinunciabile poiché non è concepibile un'opera riparatoria o mediatoria che presupponga una piena confessione su un fatto tipico previsto dall'ordinamento come reato».

⁽⁴⁷⁾ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 2001, p. 738.

⁽⁴⁸⁾ Con riferimento ai conflitti tra minorenni di una stessa piccola comunità, F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'ufficio di Milano*, cit., p. 74 s., rileva «che questi reati provocano fratture enormi, divisioni profonde, veri e propri schieramenti; in questi casi, non c'è più un conflitto e due confliggenti ma una contrapposizione allargata, che si estende all'intera collettività».

⁽⁴⁹⁾ G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 17, nota 23. Circa il superamento della funzione retributiva della pena, fra gli altri, v. anche R. BATTISTIN, *La mediazione e i suoi attori: l'esperienza della Catalogna*, in AA.Vv., *Prassi*

tuazioni tra loro affini, un'eventuale differenza di trattamento che operi sia, da un punto di vista punitivo, nei confronti degli autori del reato, che nei riguardi della vittima, circa l'entità della riparazione ottenuta, consente di tener conto delle concrete esigenze dei soggetti in questione, potendo, in realtà, «rappresentare una forma di tutela delle garanzie più specifica e profonda di quanto non siano gli incerti e sperequanti esiti della certezza penale»⁽⁵⁰⁾.

Un problema certamente diverso è, invece, quello relativo alla disparità di opportunità che vengono offerte ai soggetti, per via della diseguaglianza dei mezzi a loro disposizione. È chiaro, infatti, che la possibilità di riparare il danno sia diversa a seconda della disponibilità dell'autore del reato. Sarebbe auspicabile, quindi – quanto meno quando la situazione contingente lo consenta –, che si propenda per una riparazione morale più che economica e, comunque, ove ciò non appaia possibile, che la stessa vittima pretenda un risarcimento secondo equità. Va anche considerato che tutte le volte in cui si è in presenza di un soggetto abbiente tende a vanificarsi la stessa funzione rieducativa che si vuole attribuire alla riparazione; tanto più, infatti, le sue condizioni siano agiate tanto meno la disponibilità a riparare le conseguenze del reato può apparire indice di ravvedimento, bensì solo il frutto della valutazione di opportunità volta a ottenere una impunità “a buon mercato”.

Per concludere sul punto, in merito alla situazione di profonda crisi della giustizia, non solo penale, caratterizzata, in particolare, da un ingolfamento della macchina giudiziaria, cui fa seguito una crescente discrezionalità di fatto degli organi giurisdizionali, appare opportuno che soluzioni politico-legislative prendano concretamente in considerazione l'impossibilità di restare ancorati ad un principio di stretta legalità formale e la necessità di orientarsi verso un diritto flessibile, che tenga conto di una realtà in continuo divenire⁽⁵¹⁾.

Non si tratta di rinunciare alla pena tradizionale, ma di riuscire a modulare la stessa, intercalandola, ove possibile, con soluzioni alternative, più flessibili, adattabili al caso concreto, favorendo «la disciplina materna contro la giustizia del padre»⁽⁵²⁾, senza, tuttavia, prediligere in senso assoluto l'una rispetto all'altra, ma adattandole,

e teoria della mediazione, cit., p. 29; nonché, più di recente, M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, p. 270, che considera necessario, malgrado la crisi della funzione retributiva della pena, ricorrere a pratiche mediative nella salvaguardia delle esigenze di prevenzione generale e speciale.

⁽⁵⁰⁾ G. MOSCONI, *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, cit., p. 13 s.

⁽⁵¹⁾ Sull'argomento, v. S. ALEO, *Il diritto flessibile*, in *Rass. penit. e criminologica*, 2004, n. 2, p. 1 ss.

⁽⁵²⁾ M. PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale*, cit., p. 10.

volta per volta, alle esigenze concrete.

4. Riparazione e conciliazione con la vittima nel processo minorile

Una forma di mediazione – una sorta di *probation* processuale –, prevista all'interno del nostro ordinamento, è ravvisabile, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448/88, nella sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni, al termine della quale, se, dal periodo di osservazione, l'esito della prova è risultato positivo, il reato viene dichiarato estinto (art. 29 d.P.R. n. 448/88). Nella stessa Relazione al testo definitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni risulta espressamente che, qualora tale forma di proscioglimento sia preceduta dalla prescrizione di attività riparatorie volte a riconciliare il minore con la persona offesa, «viene in tal modo recepita e resa possibile la cosiddetta mediazione»⁽⁵³⁾.

Tale istituto, in realtà, configura un'applicazione impropria della mediazione, giacché, intervenendo a processo già incardinato, anche se in un momento antecedente la pronuncia sul merito della *res iudicanda*, rappresenta un'alternativa alla sanzione, ma non anche all'instaurazione del processo penale⁽⁵⁴⁾. Facendo sì che non operasse, infatti, in una fase prodromica, ma successiva all'esercizio dell'azione penale, si è cercato di aggirare eventuali eccezioni d'incostituzionalità della norma in esame per contrasto con l'art. 112 Cost. Se interpretassimo, tuttavia, quest'ultima disposizione in senso ampio, sostenendo che l'obbligatorietà concerne non soltanto l'esercizio, ma anche la «prosecuzione dell'iniziativa accusatoria»⁽⁵⁵⁾, allora, anche tale tecnica alternativa di risoluzione del conflitto, sebbene intervenga non in fase preliminare, ma ad imputazione già formulata, potrebbe rivelarsi egualmente suscettibile d'incostituzionalità.

Potremmo ritenere, viceversa, che tale principio costituzionale non vada applicato rigidamente nei confronti dei minorenni, proprio

⁽⁵³⁾ G. CONSO - V. GREVI - G. NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VII, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, Cedam, Padova, 1990, p. 461.

⁽⁵⁴⁾ Sul punto, v. F. RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale*, in AA.VV., *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., p. 199.

⁽⁵⁵⁾ V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, cit., p. 67.

a tutela dei particolari interessi oggetto di protezione, nel senso che il processo non dovrebbe essere instaurato tutte le volte in cui potrebbe contrastare con le esigenze educative che contraddistinguono il rito minorile. A riprova di ciò, occorre considerare che, interpretando la disposizione in esame nel senso che l'obbligatorietà consista nell'assicurare una "risposta" da parte dell'ordinamento alla violazione di una fattispecie penale, in tal caso, anche strumenti processuali come la sospensione del processo con messa alla prova possono valutarsi adeguati ad ottemperare a questo scopo.

La sospensione del processo, inoltre, può essere assimilata alla mediazione soltanto in maniera approssimativa, giacché il ruolo di mediatore viene svolto dal giudice, indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata instaurata d'ufficio o su espressa sollecitazione di parte, «sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali» (art. 27 disp. att. d.P.R. 448/88.). Ciò vuol dire che, in tal caso, lo stesso soggetto che decide di impartire direttive volte a favorire una conciliazione del minore con la persona offesa ed a promuovere, eventualmente, anche la riparazione del danno prodotto dal reato, all'esito della prova, dovrà poi emettere una decisione in merito al procedimento penale in corso. Appare, quindi, più opportuno che il giudice, invece di intervenire personalmente, deleghi il delicato compito di favorire la conciliazione dell'imputato con l'offeso dal reato, e la riparazione delle conseguenze da questo prodotte, ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, affinché siano proprio coloro che svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno nei confronti del minore ad assumere le opportune iniziative⁽⁵⁶⁾.

Per quanto riguarda la natura delle prescrizioni impartite, sebbene tra conciliazione e riparazione esista un rapporto di *genus ad speciem*, tuttavia la riparazione, pur rappresentando solo una possibile forma di conciliazione, riveste un ruolo molto importante nella risoluzione della controversia. È anche vero, però, che la sola riparazione del danno non dimostra necessariamente un sentimento di resipiscenza del colpevole⁽⁵⁷⁾; al contrario, può sembrare molto più significativo anche solo l'atteggiamento favorevole manifestato dal minore nel riconciliarsi con la vittima. Sebbene riparazione e conciliazione siano ritenute da sole rispettivamente sufficienti per

⁽⁵⁶⁾ Di quest'opinione, v. Cass. pen., sez. V, 4 novembre 1993, Galante e altro, in *Mass. pen. cass.*, 1994, f. 5, p. 82.

⁽⁵⁷⁾ Sul ruolo da attribuire alla riparazione, v. Tribunale per i minorenni di Perugia, 3 novembre 1994, in *Rass. giur. umbra*, 1996, p. 193, con nota di C. TARQUINIO, *Finalità*

raggiungere una soluzione di compromesso con la controparte⁽⁵⁸⁾, invero, la riparazione del danno non seguita da una forma di conciliazione non appare sufficientemente responsabilizzante. Oltretutto, secondo un'interpretazione letterale dell'art. 28 d.P.R. n. 448/88, sembrerebbe che le prescrizioni impartite dal giudice possano essere dirette, al contempo, e non in alternativa, «a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la riconciliazione del minore con la persona offesa»⁽⁵⁹⁾. La previsione congiunta dei due presupposti, inoltre, consentirebbe di prendere, contemporaneamente, in considerazione gli antitetici interessi di offeso e offensore: se una riparazione è in grado di rappresentare una forma di tutela degli infranti interessi del primo, la riconciliazione potrebbe consentire all'autore del reato una presa di consapevolezza delle ripercussioni, anche morali, derivanti dalla sua azione delittuosa.

Per quanto concerne poi il ruolo rivestito dalla persona offesa, se consideriamo che nel processo minorile non soltanto non è prevista la costituzione di parte civile (art. 10 d.P.R. n. 448/88), ma non compare mai neanche l'espressione "vittima", quest'istituto rappresenta il solo strumento in grado di realizzare una forma di giustizia riparativa, che tenga conto, in qualche misura, degli interessi dell'offeso⁽⁶⁰⁾.

Un altro elemento apparentemente ostativo nel ritenere la sospensione del processo una forma di mediazione, inoltre, consiste nel fatto che nel processo minorile l'attenzione è orientata esclusivamente a tutela del minore, mentre l'interesse rivolto nei confronti della persona offesa è solo di natura indiretta, in quanto dall'atteggiamento manifestato nei suoi confronti da parte dell'autore si può cercare di valutare la personalità di quest'ultimo. La stessa opera di "mediazione" (nell'espressione tecnica del termine), tuttavia, non sempre è volta, nell'ambito di una giustizia riparativa, a

rieducative e funzione riparativa in un complesso caso di probation minorile. Secondo il giudice di merito, «La riparazione economica diretta in favore della parte offesa è funzionale alle finalità educative e responsabilizzanti dell'istituto della messa alla prova e va distinta dall'azione per risarcimento danni, inammissibile nella sede processuale minorile».

⁽⁵⁸⁾ Questo discorso, in realtà, può ritenersi valido nei confronti degli adulti, mentre «nella giustizia minorile i due aspetti sono considerati congiuntamente come elementi che favoriscono la responsabilizzazione del minore e la sua espulsione precoce dal circuito penale»: così F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 462.

⁽⁵⁹⁾ «Si potrebbe avere riparazione senza conciliazione e conciliazione senza riparazione»: così, G. GULOTTA - P. CAPURRO, *Come conciliare il reo minore con la vittima*, cit., p. 139.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in AA.VV., *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, a cura di L. Picotti - G. Spangher, Giuffrè, Milano, 2004, p. 126.

tutela della persona offesa; talvolta, infatti, lo scopo primario è solo quello di realizzare il recupero dell'autore del reato. Ciò, in particolare, avviene – così come accade nel nostro ordinamento – quando il reo è un minore d'età; in tal caso, la finalità dell'istituto è quella di realizzare una giustizia risocializzante, sempre meno punitiva⁽⁶¹⁾. Sarebbe opportuno, pertanto, cercare di operare un effettivo recupero del ruolo dell'offeso, evitando una sua eccessiva strumentalizzazione a esclusivo beneficio del minore.

La persona offesa, oltretutto, può trarre poca utilità da quest'istituto, in quanto, nonostante sia prevista la riparazione delle conseguenze dannose causate dall'atto delittuoso, le sue pretese risarcitorie difficilmente potranno essere soddisfatte, per la probabile insussistenza di un patrimonio personale del minore e anche per la difficoltà di trarre vantaggio nell'esercitare un'azione civile nei confronti dei genitori⁽⁶²⁾.

In ogni caso, il giudice ha solo la facoltà, e non l'obbligo, «di impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa» (art. 28, comma 2, ult. per., d.P.R. 448/88), in quanto la finalità della messa alla prova può essere conseguita pure indipendentemente dalla predisposizione di pratiche mediative.

Ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 448/88, infatti, affinché la prova possa dare esito positivo e il reato estinguersi, occorre valutare complessivamente il comportamento del minore e l'evoluzione della sua personalità. Qualora, invece, la prova non raggiunga buoni risultati, verranno restituiti gli atti al pubblico ministero e il processo penale dovrà essere reincardinato. In tale ipotesi, sebbene il giudice non possa utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni apprese durante il corso della "mediazione", in realtà appare difficile immaginare come si possa escludere che tali elementi rappresentino, anche se non fonti di prova, quanto meno, strumenti di convincimento. Motivo per cui appare assolutamente inopportuno far coincidere la figura di giudice con quella di mediatore⁽⁶³⁾. Al fine di

⁽⁶¹⁾ Sul punto v. T. BANDINI - U. GATTI - B. GUALCO - D. MALFATTI - M.I. MARUGO - A. VERDE, *Criminologia*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2004, p. 602.

⁽⁶²⁾ In proposito, v. C. PANSERI, *Meglio imputato che vittima. Alcune considerazioni sulla posizione del minore nel processo penale*, in *Aa.Vv., Tutela della vittima e mediazione penale*, cit., p. 77.

⁽⁶³⁾ Sull'argomento v., in senso contrario, C. MAZZUCATO, *L'universale necessario della pacificazione. Le alternative al diritto e al processo*, in *Aa.Vv., Logos dell'essere logos della norma*, coord. da L. Lombardi Vallauri, Adriatica editrice, Bari, 1999, p. 1270, secondo cui «La conciliazione dei litiganti può avvenire anche in sedi tradizionalmente giurisdizionali, come nei casi di tentativo di conciliazione effettuato dal giudice togato o onorario. Nonostante le perplessità circa la possibilità di abbinare efficacemente le funzioni giudicanti con quelle conciliative, il giudice-pacificatore può

attenuare tali inconvenienti, si potrebbe introdurre una nuova causa d'incompatibilità ad esercitare la funzione di giudice – qualora il processo riprenda il suo corso – nei confronti dello stesso soggetto (inteso di stessa persona fisica) che, nel medesimo procedimento, ha disposto la “messa alla prova” del minore poi non andata a buon fine⁽⁶⁴⁾.

Un problema ulteriore concerne il ruolo del “consenso” dell'imputato nella risoluzione della controversia: appare, infatti, tuttora incerto se sia o meno necessaria una manifestazione di volontà, anche tacita, del minore di sottoporsi alla prova⁽⁶⁵⁾. Nonostante risulti facilmente controvertibile l'utilità di imporre a quest'ultimo, anche contro il suo volere, un trattamento con finalità rieducative, si manifesta altrettanto incerta la funzione che possa avere una manifestazione di assenso espressa da un minore d'età in ambito processuale. A tale riguardo, il dettato normativo con cui esordisce l'art. 28 si presta a diverse interpretazioni, in quanto, sebbene manchi un espresso riferimento al “consenso”, è previsto che vengano “sentite” le parti⁽⁶⁶⁾. Può ritenersi, dunque, che dalla norma in esame sia evincibile unicamente che il giudice decida in merito all'opportunità di applicare la misura, in “contraddittorio” con le parti, la cui volontà potrà essere liberamente valutata ai fini della scelta processuale da intraprendere.

La messa alla prova dell'imputato, in realtà, può perseguir

far leva sulla forza persuasiva derivante dal potere di decidere la controversia che sia stata consensualmente composta».

⁽⁶⁴⁾ Secondo G. GIOSTRA, *Prime riflessioni per uno statuto europeo dell'imputato minorene*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 4063, occorre «traccia[re] con mano ferma il confine tra i soggetti abilitati a procedere al tentativo di mediazione e quelli aventi compiti di indagine o di giudizio nel processo penale; tra le conoscenze apprese nel corso dell'opera di mediazione e quelle acquisibili nel procedimento penale». Negli stessi termini, v. anche V. PATANÈ, *La mediazione penale in Italia*, in *AA.Vv.*, *Dove va la giustizia penale minorile? Confronto fra l'esperienza francese e i progetti di riforma italiani*, a cura di E. Zappalà, Giuffrè, Milano, 2005, p. 92.

⁽⁶⁵⁾ Sull'argomento, fra gli altri, v. E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorene*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 68 ss. Dell'opinione che il consenso dell'imputato sia un requisito necessario per poter disporre la messa alla prova del minorene, v. anche, in particolare, C. CESARI, *Sub art. 28*, in *AA.Vv.*, *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, Milano, 2001, p. 293; nonché G. DI CHIARA, *In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e «messa alla prova»*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 2395 s.

⁽⁶⁶⁾ Sul punto, C. LOSANA, *Sub art. 28 d.P.R. 448/88*, in *AA.Vv.*, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di M. Chiavario, *Leggi collegate*, I, *Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, p. 297, precisa che «l'audizione specifica deve servire anche ad evidenziare il consenso, sul progetto, dello stesso imputato. Si ritiene infatti che proprio l'aspetto pattizio insito nel *probation* esiga una manifestazione di consenso dell'interessato, ovviamente consigliato e sostenuto, oltre che dal difensore, dagli altri soggetti che, per legge, hanno il compito di prestare “assistenza”, anche affettiva e psicologica, al minorene».

realmente delle funzioni rieducative qualora rappresenti una valida opportunità per consentire al minorenni di prendere consapevolezza dell'azione commessa⁽⁶⁷⁾ e di riconciliarsi con la persona offesa. Di conseguenza, prescindere da una sua "collaborazione" frustrerebbe proprio queste esigenze e vanificherebbe, quindi, lo stesso scopo dell'istituto. Non si può ignorare, però, l'eventualità che l'interessato si mostri disponibile esclusivamente per valutazioni di opportunità, miranti ad ottenere i benefici processuali derivanti da un esito positivo della prova⁽⁶⁸⁾, e non rappresentanti, invece, il frutto di una scelta spontanea.

La valutazione di rimettere tale definizione procedimentale al consenso del minorenni, d'altro canto, potrebbe apparire in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 25 d.P.R. n. 448/88, ai sensi della quale non è applicabile il patteggiamento sulla pena nei confronti del minore. Si è voluto precludere, infatti, a quest'ultimo di negoziare l'esito del procedimento, in quanto ritenuto, già *a priori*, incapace di ponderare l'opportunità di soluzioni pattizie, che siano scevre da interventi giurisdizionali⁽⁶⁹⁾. Il problema, tuttavia, non dovrebbe sussistere relativamente all'istituto della messa alla prova, in quanto, non soltanto il consenso del minorenni non è in grado di incidere sulla scelta delle prescrizioni che accompagnano e condizionano l'esito positivo della prova stessa, ma l'eventuale dissenso prestato dall'interessato, ove fosse preclusivo per la scelta dell'isti-

⁽⁶⁷⁾ «Ai fini della concessione del beneficio della messa alla prova, il relativo giudizio di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, pur se con il necessario adattamento ai principi ispiratori del processo minorile, deve essere condotto secondo criteri analoghi a quelli adottati per la messa alla prova del condannato (art. 47 ord. penit.), istituto, questo, che postula l'avvio di una rimediazione critica del proprio passato e la disponibilità ad un costruttivo inserimento nella vita della collettività»: così, Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1999, Cherchi, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3117.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. A. VASSALLO, *La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive di riforma del sistema italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 621, secondo cui «il minorenni indagato o imputato potrebbe essere indotto ad aderirvi non in forza di un atteggiamento orientato alla responsabilizzazione, bensì per motivi esclusivamente utilitaristici, al fine di ottenere un trattamento processuale più favorevole».

⁽⁶⁹⁾ Cfr. Corte cost., sent. 27 aprile 1995, n. 135, in *Foro it.*, 1995, I, c. 2393, con note di G. DI CHIARA, *In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e «messa alla prova»*, cit., e di G. LA GRECA, *Riti speciali: esclusioni e preclusioni nel procedimento penale minorile*. Il giudice delle leggi, in proposito, respingendo le eccezioni di incostituzionalità sollevate nei confronti dell'art. 25 d.P.R. 448/88 – ai sensi del quale sono inoperanti, in ambito minorile, le disposizioni degli artt. 444-448 c.p.p. – ha ritenuto legittimamente vietato il ricorso al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di imputati minorenni, in quanto, «una volta intervenuto l'accordo resta preclusa ogni possibilità per una conclusione del giudizio di contenuto assolutorio o comunque diversa da quella concordata, per cui la relativa sentenza, diversamente da quanto si verifica nel giudizio abbreviato, si ricollega in via diretta alla definizione pattizia intercorsa tra imputato e pubblico ministero».

tuto, lascerebbe comunque il giudice libero di optare per soluzioni processuali diverse.

L'organo giudicante, nel valutare se sottoporre o meno il minore alla prova, dovrebbe considerare, innanzitutto, le scelte difensive adottate dal minorenne fino a quel momento; nel senso che – pur non aparendo necessaria la confessione – qualora l'imputato dovesse proclamarsi innocente, contestando i fatti addebitatigli, tale provvedimento non produrrebbe gli risultati desiderati. Né, d'altro canto, la promessa d'impunità dovrebbe rappresentare uno strumento volto ad indurre l'imputato a cambiare atteggiamento per scopi meramente opportunistici. In tal caso, infatti, quest'istituto, oltre a rivelarsi assolutamente diseducativo, contrasterebbe addirittura con il principio del *nemo tenetur se detegere*; diritto di difesa che verrebbe compromesso, appunto, anche qualora l'atto di auto-accusa fosse fatto per scopi utilitaristici.

Un problema diverso, affatto secondario, riguarda, invece, la necessità o meno che occorra anche il consenso della persona offesa a riconciliarsi con il reo⁽⁷⁰⁾. Proprio per il fatto che non è previsto che il soggetto passivo del reato manifesti la sua adesione, appare difficile poter considerare realmente la sospensione del processo con messa alla prova una forma di mediazione⁽⁷¹⁾. D'altro canto, non si possono trascurare le conseguenze psicologiche derivabili nei confronti dell'offeso nel vedere in qualche modo penalizzata la sua posizione per il solo fatto che l'autore del reato non è un adulto, ma un minorenne; in tal caso, infatti, sebbene le conseguenze lesive subite siano le stesse, verrebbero penalizzate le sue esigenze di giustizia, basti pensare che il procedimento nei confronti di minori d'età può concludersi, ai sensi dell'art. 29 d.P.R., con l'estinzione del reato⁽⁷²⁾. Tutto ciò – tenendo conto, in particolare, che tale istituto possa essere incardinato, senza limiti edittali, anche per reati di particolare allarme sociale – può creare un senso di sfiducia nella giustizia da parte della persona offesa.

Per concludere, tornando al problema del consenso, si ritiene,

⁽⁷⁰⁾ Sull'argomento, V. PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, cit., p. 31, ritiene che «nell'ipotesi in cui il tentativo di mediazione, inserito all'interno di un più articolato progetto di intervento, dovesse fallire per un pervicace rifiuto della persona offesa ad acconsentire a qualsiasi forma di riconciliazione, tale fallimento, non ascrivibile al comportamento del minore, non dovrebbe pregiudicare l'esito positivo della prova ove tutte le altre prescrizioni fossero rispettate».

⁽⁷¹⁾ Sulla funzione del dissenso della vittima verso i programmi di mediazione, v. U. GATTI - M.I. MARUGO, *La vittima e la giustizia riparativa*, cit., p. 106.

⁽⁷²⁾ Cfr. P. MARTUCCI, *La conciliazione con la vittima nel processo penale*, in *AA.VV., Tutela della vittima e mediazione penale*, cit., p. 159 s.

inoltre, che nell'ambito del processo minorile si debba instaurare una sorta di "contraddittorio allargato", nel senso che a prestare il loro consenso, sia pure informalmente, debbano essere anche i genitori, non soltanto del minore autore del reato, ma anche della persona offesa, qualora pure quest'ultima sia minorenn⁽⁷³⁾.

Un'ulteriore forma di mediazione, questa volta però "extraprocessuale", si ritiene possa essere individuata, sempre nel processo minorile, nelle disposizioni di cui agli artt. 9, 20 e 27 d.P.R. n. 448/88. Ciò significa che gli accertamenti sulla personalità del minore, volti ad accertare, oltre che l'imputabilità del soggetto, anche il suo grado di responsabilità, potrebbero indurre l'autorità giudiziaria a disporre delle prescrizioni finalizzate a favorire una condotta riparatoria, che consentirebbe la pronta fuoriuscita del minore dal circuito penale. Anzi, questa rappresenterebbe la strada giusta per intraprendere un'opera mediativa nella fase a sé più idonea: ossia, durante l'*iter* procedimentale, evitando, in questo modo, sbocchi processuali. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto (art. 27) potrebbe, in buona sostanza, essere emessa – anche se il legislatore non l'abbia previsto espressamente – a seguito della composizione del conflitto, che si realizzerebbe con la riparazione da parte dell'imputato del danno arrecato all'offeso.

I presupposti per l'emissione di questo provvedimento, che favorisce in via preliminare una celere fuoriuscita del minore dal circuito penale, in realtà, non andrebbero intesi in senso meramente oggettivo, ma dovrebbero essere calibrati a seconda della disponibilità dell'indagato a riparare le conseguenze del malfatto. In tal senso, quindi, per valutare la natura bagatellare del reato, la tenuità del fatto andrebbe determinata *a posteriori*, in quanto se la riparazione dovesse ritenersi sufficiente a ridurre l'entità delle conseguenze derivanti dalla condotta illecita, il fatto potrebbe in concreto considerarsi tenue. In mancanza, oltre tutto, di indici normativi in grado di indicare in senso oggettivo i parametri di riferimento per ritenere un fatto "tenue", tale tenuità potrebbe essere

⁽⁷³⁾ In proposito, v. A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, in AA.Vv., *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, a cura dell'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 97. Sul ruolo dei genitori, in senso critico, v. F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'ufficio di Milano*, cit., p. 75, secondo cui «le famiglie del reo e della vittima possono giocare ruoli davvero diabolici nel processo mediativo. [...] Gli adulti introducono nella mediazione istanze personali e autonome rispetto a quelle dei figli, pretese di diversa natura che spostano l'asse della mediazione e pregiudicano eventuali equilibri raggiunti fra adolescenti».

riferita, più che al fatto di per se stesso, al danno arrecato⁽⁷⁴⁾. In modo analogo, anche l'occasionalità del comportamento verrebbe valutata non guardando al passato, bensì al futuro, giacché un atteggiamento disponibile a riconciliarsi con la persona offesa, riparandole il male subito, lascerebbe presumere una responsabile presa di coscienza del danno commesso, in grado di influenzare i comportamenti futuri.

L'utilità di favorire una preliminare riparazione del danno comporterebbe, peraltro, una rivalutazione dell'istituto in oggetto, in quanto tale sentenza di proscioglimento perderebbe il ruolo di strumento "depenalizzante", per acquisire una più meritevole funzione "responsabilizzante"⁽⁷⁵⁾.

Il ricorso alla pratica di mediazione in un momento prodromico rispetto all'inizio del processo, tuttavia, presenta il rischio che, se dovesse intervenire in una fase addirittura precedente allo svolgimento delle indagini preliminari, potrebbe diventare uno strumento di accertamento dei fatti⁽⁷⁶⁾. In ogni caso, quand'anche vi fossero elementi indizianti più che sufficienti in merito alla responsabilità dell'autore, appare necessario, affinché tale istituto possa realmente avere una finalità rieducativa, che, anche in tal caso, il minore non disconosca di aver commesso il fatto; solo così, infatti, potrà prendere coscienza del torto arrecato e riparare alle conseguenze prodotte⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷⁴⁾ Secondo G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, in *Rass. penit. e criminologica*, 2000, p. 23, «Mediazione e riparazione (da intendersi qui nella accezione "minima" di risarcimento) consentono peraltro di allargare le maglie dell'art. 27 d.P.R. 448/88, la cui applicazione resterebbe altrimenti condizionata, probabilmente in senso rigoristico, dal solo parametro della gravità oggettiva dell'illecito». Della stessa opinione è anche G. SERGIO, *Mediazione e processo penale minorile*, in *Crit. pen.*, 1998, p. 404, secondo cui l'irrelevanza del fatto «può riscontrarsi anche all'esito di una mediazione, che favorendo la composizione del conflitto attraverso la riparazione materiale e/o morale della vittima, rende il fatto irrilevante (o in via residuale tenue) elidendone l'offensività». In senso contrario, F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 368 s., che, tuttavia, nonostante sostenga che la tenuità si riferisca al "fatto" e non al "danno", con particolare riferimento ai reati di danno, ritiene utile rifarsi ai criteri di cui all'art. 133 c.p., giacché «il fatto non è tenue se ha cagionato un danno rilevante».

⁽⁷⁵⁾ In questo senso, v. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 265, secondo cui «Se supportato dalla mediazione, il proscioglimento per irrilevanza del fatto non potrà più essere riduttivamente ricondotto ad una automatica clausola di non punibilità in relazione a reati di modesta entità e scarso significato sociale ovvero essere interpretato come un meccanismo meramente deflattivo quando non, addirittura, come una tecnica di depenalizzazione 'mascherata'».

⁽⁷⁶⁾ Cfr. F. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'ufficio di Milano*, cit., p. 68 s.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, cit., p. 900, che ritiene «non si possa ragionevolmente attendere alcunché di positivo da un'attività riparatoria quando il sottoposto a procedimento penale neghi la sua

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di concedere ai minori di anni diciotto il perdono giudiziale (art. 169 c.p.), il legislatore non ha fatto alcun riferimento al risarcimento del danno. Tuttavia, nel prevedere che il giudice debba tenere conto, ai fini della concessione di detto beneficio, delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., da tale disposizione può ricavarsi che anche la riparazione delle conseguenze cagionate dal reato rappresenti un presupposto sufficiente per l'applicazione della misura. Qualora emergano valutazioni positive in merito alla «condotta contemporanea o susseguente al reato» appare probabile che il soggetto si asterrà dal commettere altri reati. Se il minore, quindi, si è mostrato disposto a riconciliarsi con la vittima e a riparare il danno commesso, tale atteggiamento può rappresentare indice di ravvedimento e consentire di formulare una prognosi positiva sul suo comportamento futuro, di natura special-preventiva.

5. La giustizia riparativa in una prospettiva europea

Sempre al fine di reprimere la criminalità minorile, nel rispetto sia degli interessi del minore delinquente che delle aspettative della persona offesa, diversi Paesi dell'Unione europea si sono impegnati a raggiungere un accordo per favorire la mediazione, quale strumento alternativo per la risoluzione dei conflitti.

Con riferimento all'interesse manifestato negli ultimi decenni nei confronti delle vittime, appare utile ricordare i ripetuti interventi del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, già a partire dagli anni '70, si è occupato proprio del problema delle vittime del reato. Con la Risoluzione (77) 27, in particolare, si è raccomandato agli Stati membri di prevedere un risarcimento a favore delle «vittime di atti intenzionali violenti, allorché tale indennizzo non possa essere assicurato ad altro titolo»⁽⁷⁸⁾ e, successivamente, con la Convenzione (116) del 1984 è stato obbligato lo Stato sottoscrittore a risarcire le vittime dei reati violenti per i danni subiti. Tali iniziative, tuttavia, richiedendo un risarcimento diretto da parte dello Stato e non dell'autore del reato, non erano finalizzate a favorire un accordo tra offeso e offensore, giacché lo scopo del risarcimento era di

responsabilità: non solo l'attività riparatoria sarebbe votata a sicuro fallimento, incapace di ripristinare alcun legame sociale, ma essa verrebbe ad assumere una natura puramente sanzionatoria nella quale il consenso dell'indagato/imputato rivestirebbe una evidente funzione strumentale».

⁽⁷⁸⁾ G. CASAROLI, *La convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1986, p. 562.

garantire un indennizzo alla vittima del male subito, senza puntare, tuttavia, sull'obiettivo di responsabilizzare il reo per il suo comportamento lesivo. Simile soluzione, nonostante sia potuta apparire insufficiente ad appagare il sentimento di vendetta nutrito dalla vittima nei confronti di colui che ha procurato sofferenza, in realtà, rappresenta l'unica via praticabile nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore del reato, o quest'ultimo sia "insolubile"⁽⁷⁹⁾.

Successivamente, con la Raccomandazione R (85) 11, il Consiglio d'Europa ha invitato i governi degli Stati membri ad adeguare le loro normative rivedendo il ruolo della vittima nel processo penale – in particolar modo quando quest'ultima dovesse rivestire anche la figura di testimone –, affinché vengano rispettati i suoi diritti e la sua dignità. È stato disposto, inoltre, che tali Paesi adottino gli strumenti legislativi volti a obbligare il reo a risarcire all'offeso le conseguenze lesive arrecategli dal reato. Tali raccomandazioni, tuttavia, non sono state in alcun modo accolte nel nostro ordinamento⁽⁸⁰⁾.

Con la Raccomandazione R (87) 20, l'interesse nei confronti delle vittime ha riguardato, invece, la fase extraprocessuale, al fine di favorire la predisposizione di programmi alternativi di politica criminale interni agli Stati, nei confronti della delinquenza minorile, volti alla tutela dell'offeso e alla pronta fuoriuscita del minore autore del reato dal circuito penale. In quell'occasione, il Consiglio d'Europa si è preoccupato, quindi, di cercare di tutelare, al contempo, le contrapposte parti processuali: da un canto, la salvaguardia dei diritti lesi della vittima, dall'altra, non meno importante, la tutela dell'autore del reato, qualora sia ancora minorenne, realizzando un «segno del superamento paternalistico della giustizia minorile verso nuove misure»⁽⁸¹⁾.

Un particolare interesse alla possibilità di raggiungere un programma di mediazione che tenesse conto, al pari degli interessi delle vittime, anche delle esigenze educative del reo minore d'età,

⁽⁷⁹⁾ A tal proposito, G. CASAROLI, *op. ult. cit.*, p. 563, afferma che «la Convenzione mira ad assicurare la *cooperazione* fra le parti in tema di risarcimento alle vittime dei reati violenti, favorendo in particolare l'indennizzo delle vittime straniere ad opera dello Stato sul territorio del quale il reato è stato commesso, soprattutto nei casi in cui l'autore del reato sia sconosciuto o privo di risorse».

⁽⁸⁰⁾ Per un *excursus* sulle prime iniziative europee sull'argomento, v. U. GATTI - M.I. MARUGO, *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rass. it. di criminologia*, 1992, p. 495 ss.; nonché G. ROSSI, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 20 ss.

⁽⁸¹⁾ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, cit., p. 461 s. Sull'argomento, v. anche G. GIOSTRA, *Prime riflessioni per uno statuto europeo dell'imputato minorenne*, cit., p. 4062 s.

è stato previsto anche nell'art. 13 della *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori* del 1996⁽⁸²⁾.

Nella Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R (99) 19 del 15 settembre 1999, inoltre, sono state indicate le linee guida su *La mediazione in materia penale*, vista non quale alternativa al processo, ma in funzione intra-processuale, essendo praticabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sempre nell'ambito di questa politica legislativa, con la successiva Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000⁽⁸³⁾ è stata prevista l'introduzione – a livello nazionale, regionale e internazionale – della mediazione ed è stato promosso lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa a favore delle vittime del reato (R. n. 27), e di procedure e di programmi che garantiscano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi non soltanto delle vittime e degli autori del reato, ma anche della comunità e delle altre parti (R. n. 28).

A tal proposito, appare interessante rilevare che le disposizioni della Decisione quadro (2001/220/Gai) adottate dal Consiglio d'Europa il 15 marzo 2001, relative alla tutela della vittima nel processo penale e alla predisposizione di tecniche di mediazione (artt. 9, 10 e 22), sarebbero dovute entrare in vigore, previo adeguamento normativo da parte degli Stati membri, lo scorso 22 marzo. Decorsa ormai la data prevista per l'entrata in vigore di queste disposizioni internazionali, si rileva come il governo italiano non sia riuscito ad uniformare il nostro ordinamento interno a tale direttiva, introducendo nuove tecniche di mediazione per la risoluzione dei conflitti⁽⁸⁴⁾.

La Raccomandazione REC (2003) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, inoltre, ha dettato delle linee guida alle quali gli Stati aderenti dovranno attenersi in tema di giustizia penale minorile per predisporre, in particolare, dei programmi di mediazione in grado di rappresentare una pronta risposta alla delinquenza giovanile, ponendo attenzione, al contempo, anche agli interessi della vittima. Soluzioni analoghe, infine, sono state prospettate con le Risoluzioni adottate nel 2004 a Pechino, durante il 17° Convegno dell'A.I.D.P.

Il tutto dovrebbe avvenire cercando di non trascurare il problema da cui si è partiti, e cioè: far sì che tali tecniche alternative di

⁽⁸²⁾ Cfr. G. Rossi, *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 22 s.

⁽⁸³⁾ Trattasi delle due Risoluzioni adottate con la c.d. "Dichiarazione di Vienna", a seguito del Congresso del 10-17 aprile 2000. Sull'argomento, v., ampiamente, G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, cit., p. 1 ss.

⁽⁸⁴⁾ Sulle proposte formulate nel nostro Paese durante la scorsa legislatura, si rinvia a V. PATANÈ, *La mediazione penale in Italia*, cit., p. 101 s.

gestione del conflitto possano divenire operative nel rispetto degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti alla Convenzione e, in particolare, di quelli che, come il nostro, non conoscono espresse forme di mediazione⁽⁸⁵⁾.

Per concludere, si ritiene che la particolare attenzione rivolta – anche a livello internazionale – nei confronti della vittima e, al contempo, la crisi della sanzione, per cui è apparso necessario dover individuare soluzioni alternative di definizione dei conflitti, così come la difficoltà di individuare nuove tecniche di mediazione in ambito penale, possano determinare l'esigenza che sia – in una prospettiva *de iure condendo* – il procedimento penale ordinario a dover prendere a modello alcuni strumenti di definizione della controversia propri del sistema minorile, e non viceversa. La finalità di molti istituti propri del procedimento per i minorenni – in cui è sempre apparsa più pressante l'esigenza di rieducazione del condannato –, infatti, può essere perseguita anche per tentare di risolvere molti conflitti intersoggettivi riguardanti la criminalità adulta; la qual cosa finirebbe, altresì, con l'avvicinare il ruolo rivestito dal giudice ordinario alla funzione propria del giudice minorile⁽⁸⁶⁾.

6. Conclusioni

La possibilità di riuscire ad individuare soluzioni di politica socio-criminale che siano volte a favorire la ricomposizione privata dei rapporti sociali, oltre ad ottemperare all'urgente esigenza di deflazionare il carico giudiziario, potrebbe consentire realmente di rivalutare il ruolo della vittima nel processo penale e di prendere in considerazione non soltanto i suoi interessi concreti, ma anche le esigenze rieducative dell'autore del reato. Tutto ciò senza dimenticare che definizioni extraprocessuali, rimesse all'iniziativa delle parti private, richiedono l'intervento della figura del mediatore. Solo così si può riuscire a raggiungere tali scopi senza confondere la giustizia pubblica con la vendetta privata. L'opportunità di far ricorso a una giustizia riparativa, alternativa agli ordinari strumenti processuali, volta alla riconciliazione con l'offeso anche attraverso il risarcimento del danno arrecatogli, non deve far dimenticare le

⁽⁸⁵⁾ Sul punto, in particolare, v. G. GIOSTRA, *Prime riflessioni per uno statuto europeo dell'imputato minorenne*, cit., p. 4061; nonché A. VASSALLO, *La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive di riforma del sistema italiano*, cit., p. 617.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. F. OCCHIOGROSSO, *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, cit., p. 18.

esigenze di giustizia e la necessità di tentare un recupero del colpevole, evitando così che la funzione rieducativa della pena, di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., non rimanga un'aspettativa solo utopistica.

Occorre considerare che, molto spesso, non soltanto gli strumenti attualmente a disposizione degli operatori giudiziari, ma neanche il ricorso a pene esemplari, siano in grado di produrre effetti rieducativi per il reo e 'satisfattori' per la vittima; allo stesso modo, una pena che retribuisca la collettività proporzionalmente al male commesso non sempre riesce ad assicurare la prevenzione generale e produrre effetti garantistici.

Non si può trascurare, tuttavia, che quand'anche le decisioni di natura "negoziale" intraprese, al fine di mettere direttamente in contatto il reo con la vittima, non dovessero dare gli effetti sperati, per l'impossibilità di raggiungere un incontro di volontà riabilitante per entrambi, è anche vero che si potrà sempre far ricorso, in seconda battuta, alla pena tradizionale, quale *extrema ratio*.

La malattia di cui soffre la giustizia, infatti, produce delle crescenti metastasi di fronte alle quali occorre ricorrere a cure diverse da quelle tradizionali, in quanto queste non hanno dato buoni risultati.

BIBLIOGRAFIA

- ALEO S., *Il sistema penale*, Giuffrè, Milano, 2005.
- ALEO S., *Il diritto flessibile*, in *Rass. penit. e criminologica*, 2004, n. 2, pp. 1-76.
- BANDINI T. - GATTI U. - GUALCO B. - MALFATTI M. - MARUGO M.I. - VERDE A., *Criminologia*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2004.
- BANDINI T. - GATTI U. - GUALCO B. - MALFATTI D. - MARUGO M.I. - VERDE A., *Criminologia*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2003.
- BARATTA A., *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in AA.Vv., *Dei delitti e delle pene*, III-3, *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1985, pp. 443-473.
- BATTISTIN R., *La mediazione e i suoi attori: l'esperienza della Catalogna*, in AA.Vv., *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Gianvittorio Pisapia, Cedam, Padova, 2000, pp. 27-61.
- BENEDETTI - G.V. PISAPIA, *Comma 7. La prescrizione a favore della vittima di reato nell'affidamento in prova al servizio sociale*, in AA.Vv., *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Gianvittorio Pisapia, Cedam, Padova, 2000, pp. 181-201.
- BOUCHARD M., *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *Quest. giust.*, 1995, pp. 887-915.
- BOUCHARD M., *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Quest. giust.*, 1992, p. 757-783.
- BRUNELLI F., *La mediazione nel sistema penale minorile e l'esperienza dell'ufficio di Milano*, in AA.Vv., *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Gianvittorio Pisapia, Cedam, Padova, 2000, pp. 63-80.
- CASAROLI G., *La convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1986, pp. 560-583.
- CERETTI A., *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in AA.Vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 713-809.
- CERETTI A., *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in AA.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova, 1998, pp. 19-60.
- CESARI C., *Sub art. 28*, in AA.Vv., *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 289-339.
- CONSO G. - GREVI V. - NEPPI MODONA G., *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, vol. VII, *Il processo penale a carico di imputati minorenni*, Cedam, Padova, 1990.
- CORDERO F., *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- CORSALE M., *La mediazione tra società plurale e diritto mite*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, pp. 40-50.
- DI CHIARA G., *In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e «messa alla prova»*, in *Foro it.*, 1995, I, cc. 2393-2397.
- DUNKEL F., *La mediazione (täter-opfer-ausgleich) in Germania*, in AA.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova, 1998, pp. 117-148.
- FERRAJOLI L., *Il diritto penale minimo*, in AA.Vv., *Dei delitti e delle pene*, III-3, *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985, Napoli, pp. 493-524.
- FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale*, Zanichelli, Bologna, 2001.

GARENA G., *Una riflessione sul modello riparativo finalizzato allo sviluppo della collettività*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, p. 51-60.

GAROFALO R., *Riparazione alle vittime del reato*, Fratelli Bocca, Torino, 1887.

GAROFALO R., *Criminologia*, Fratelli Bocca, Torino, 1885.

GATTI U. - MARUGO M.I., *La vittima e la giustizia riparativa*, in *Aa.Vv., Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 87-116.

GATTI U. - MARUGO M.I., *Verso una maggiore tutela dei diritti delle vittime: la giustizia riparativa al vaglio della ricerca empirica*, in *Rass. it. di criminologia*, 1992, pp. 487-510.

GIOSTRA G., *Prime riflessioni per uno statuto europeo dell'imputato minorene*, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 4059-4065.

GREVI V., *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. penit. e criminologica*, 1983, pp. 47-76.

GULOTTA G. - CAPURRO P., *Come conciliare il reo minore con la vittima*, in *Aa.Vv., Nel segno del minore*, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Cedam, Padova, 1990, pp. 139-147.

HEGEL G.W.F., *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1979.

LA GRECA G., *Riti speciali: esclusioni e preclusioni nel procedimento penale minorile*, in *Foro it.*, 1995, I, cc. 2397-2400.

LANZA E., *Mediazione e procedimento penale minorile*, in *Aa.Vv., La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di A. Pennisi, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 433-451.

LANZA E., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorene*, Giuffrè, Milano, 2003.

LOSANA C., *Sub art. 28 d.P.R. 448/88*, in *Aa.Vv., Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di M. Chiavario, *Leggi collegate*, I, *Il processo minorile*, Utet, Torino, 1994, pp. 287-311.

MANNOZZI G., *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003.

MANNOZZI G., *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, in *Rass. penit. e criminologica*, 2000, pp. 1-28.

MANTOVANI F., *Il vero «diritto penale minimo»: la riduzione della criminalità?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, pp. 864-882.

MANTOVANI F., *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984.

MARTUCCI P., *La conciliazione con la vittima nel processo penale*, in *Aa.Vv., Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 159-163.

MAZZUCATO C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale*, in *Aa.Vv., Verso una giustizia penale "conciliativa"*, a cura di L. Picotti - G. Spangher, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 85-134.

MAZZUCATO C., *L'universale necessario della pacificazione. Le alternative al diritto e al processo*, in *Aa.Vv., Logos dell'essere logos della norma*, coord. da L. Lombardi Vallauri, Adriatica editrice, Bari, 1999, pp. 1245-1284.

MENNA M., *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2006, pp. 269-273.

MOCCIA S., *La perenne emergenza*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

MONTEVERDE L., *Mediazione e riparazione dopo il giudizio: l'esperienza della magistratura di sorveglianza*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, pp. 86-98.

MOSCONI G., *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in *Aa.Vv., Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Gianvittorio Pisapia, Cedam, Padova,

2000, pp. 3-26.

OCCHIOGROSSO F., *Mediazione e dintorni: il punto sulla nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia*, in *Minori giustizia*, 1999, n. 2, pp. 5-31.

PADOVANI T., *L'utopia punitiva*, Giuffrè, Milano, 1981.

PALOMBA F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

PANSERI C., *Meglio imputato che vittima. Alcune considerazioni sulla posizione del minorenne nel processo penale*, in AA.Vv., *Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di G. Ponti, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 71-78.

PATANÈ V., *La mediazione penale in Italia*, in AA.Vv., *Dove va la giustizia penale minorile? Confronto fra l'esperienza francese e i progetti di riforma italiani*, a cura di E. Zappalà, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 81-104.

PATANÈ V., *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in AA.Vv., *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, a cura di A. Mestitz, Carocci, Roma, 2004, pp. 19-43.

PATANÈ V., *La mediazione*, in AA.Vv., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. Giostra - G. Illuminati, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 353-375.

PAVARINI M., *La penalistica civile e la criminologia. Ovvero discutendo di diritto penale minimo*, in AA.Vv., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 563-599.

PAVARINI M., *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale*, in AA.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova, 1998, pp. 7-18.

PAVARINI M., *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in AA.Vv., *Dei delitti e delle pene*, III-3, *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo*, a cura di A. Baratta, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1985, pp. 525-553.

PICOTTI L., *La mediazione nel sistema penale minorile: spunti per una sintesi*, in AA.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova, 1998, pp. 283-314.

ROSSI G., *La riparazione nell'ordinamento penale italiano*, in AA.Vv., *Mediazione, conciliazione e riparazione. Giustizia penale e sapere psicanalitico*, a cura di C. e R. Brutti, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 9-65.

RUGGIERI F., *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale*, in AA.Vv., *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di L. Picotti, Cedam, Padova, 1998, pp. 191-205.

SCARDACCIONE G., *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione*, in *Rass. pen. e criminologica*, 1997, pp. 9-28.

SERGIO G., *Mediazione e processo penale minorile*, in *Crit. pen.*, 1998, pp. 398-410.

TARQUINIO C., *Finalità rieducative e funzione riparativa in un complesso caso di probation minorile*, in *Rass. giur. umbra*, 1996, pp. 196-199.

TIGANO S., *Negozialità e premialità nel sistema penale*, in *Annali del Seminario Giuridico*, 2006, pp. 223-285.

VASSALLO A., *La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive di riforma del sistema italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 616-625.

VIGONI D., *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Giuffrè, Milano, 2000.

SOMMARIO

L'analisi svolta si è soffermata sulla possibilità di adottare, anche in materia penale, tecniche di mediazione finalizzate a favorire la risoluzione delle controversie tra le parti e la ricomposizione dell'ordine sociale violato con la commissione del reato. Soluzioni private di definizione dei conflitti di natura conciliativa-riparativa appaiono necessarie di fronte ad una crescente crisi della sanzione e alla necessità di individuare una risposta penale alternativa che consenta di deflazionare il carico giudiziario, senza dover ricorrere a pratiche depenalizzanti, prendendo in considerazione sia gli interessi della vittima sia l'opportunità di favorire il reinserimento sociale dell'autore del reato. Al fine di evitare, tuttavia, che dalla pena pubblica si torni ad una sorta di vendetta privata appare determinante la figura del mediatore, soggetto imparziale ed estraneo alla controversia.

Nell'attesa di trovare soluzioni mediative nel rispetto dei principi costituzionali, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Consiglio d'Europa, una particolare attenzione merita, nel processo minorile, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato (art. 28 d.P.R. n. 448/88). In tal caso, però, non si può ritenere realizzata una vera mediazione, in quanto, non soltanto la composizione del conflitto opera a processo già incardinato e non, invece, in una fase extraprocessuale, ma, fra l'altro, non è richiesta un'espressa manifestazione di volontà da parte di tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento di un accordo.

**TRATTAMENTI PER TOSSICODIPENDENTI
IN CARCERE:
RIFLESSIONI DA UN'ESPERIENZA MULTICENTRICA
DI FOLLOW-UP**

PAOLO CANEVELLI, FABIO MARIANI, CINZIA ASSI, FLAVIO BONFÀ, GIUSEPPE CARRÀ, NICOLETTA D'ALOSIO, ANGELO FIORITTI, PAOLO FRATTONE, SANDRO LIBIANCHI, RAFFAELE LO VASTE, ALFIO LUCCHINI, LORENZO RESTANI, ALBERTO SANTAMARIA, ROSANGELA SCIOLI, GIULIA TEDESCO, GIUSEPPE ZANDA E MASSIMO CLERICI

1. Premessa

Il D.P.R. 9 ottobre 1990 - n° 309, contenente il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, ha ridisegnato, come è noto, il complesso degli interventi che lo Stato riteneva di dover attuare in relazione al fenomeno dei disturbi correlati all'uso di droga prevedendo un regime di particolare rigore in tema di repressione delle attività illecite. È altresì noto che il testo normativo si proponeva di offrire, sia al consumatore occasionale di sostanze stupefacenti sia alla persona che abbia maturato un vero e proprio stato di dipendenza da sostanze, l'opportunità di sottoporsi volontariamente a programmi terapeutici socio-riabilitativi al fine di prevenire il passaggio a più marcate forme di dipendenza, ovvero di ridurre i danni provocati dall'uso di sostanze fino al completo superamento di ogni forma di consumo di droga.

Particolare attenzione è stata dedicata, in tale prospettiva, alla predisposizione di strumenti normativi volti alla riabilitazione ed al recupero sociale di persone condannate a pene detentive per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza ovvero che, afflitti da problematiche tossicomane, si trovino a dover espiare in carcere pene detentive di breve o media durata. Le previsioni legislative contenute negli art. 90 e 94 del D.P.R. n° 309/1990 (sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ed

affidamento in prova in casi particolari) costituiscono un tentativo, in parte riuscito, di assicurare ai condannati tossicodipendenti modalità di espiazione della pena detentiva prevalentemente caratterizzate da aspetti terapeutici, più che da forme di mera privazione della libertà, capaci - al tempo stesso - di fronteggiare la drammatica situazione di sovraffollamento carcerario che è stata alimentata, negli ultimi dieci anni, anche dall'aumentato numero di detenuti tossicodipendenti⁽¹⁾.

Ma al di là delle diverse opzioni legislative circa le misure più o meno idonee a garantire la cura e la riabilitazione di persone tossicodipendenti in quanto autori di reato - e volendo prescindere da accademiche discussioni sulla conformità degli interventi previsti in rapporto al principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3 Cost.) - mette conto di segnalare come il T.U. n° 309/1990 contenesse al suo interno una affermazione di grande rilievo che non può non ritenersi immediatamente vincolante per le istituzioni e gli enti coinvolti a vario titolo nella concreta applicazione della normativa stessa. Dispone infatti - l'art. 96, comma 1 del T.U. cit. - che la persona che "si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione della pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza, *ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione*".

La previsione, che costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32 Cost.), individua le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, come organi deputati a provvedere alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. Per il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore, vengono dunque istituiti, presso ogni unità sanitaria locale, i *servizi per le tossicodipendenze* (art. 118, T.U. citato), con il compito di svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliare ed ambulatoriale.

Tra le primarie attribuzioni dei Servizi merita segnalazione

⁽¹⁾ In questo contributo non verranno esaminati né i contenuti della Legge di riforma della 309/1990 recentemente varata dal Parlamento a fine legislatura 2006, né le indicazioni ulteriormente trasformative che sono attualmente in discussione ad opera di singoli, di associazioni o di partiti.

quella di definire, a richiesta dell'interessato, un *programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato* (art. 122, T.U. citato) che, dall'effettuazione di terapie di disintossicazione con l'ausilio di presidi farmacologici adeguati per i casi di urgenza, può giungere fino alla predisposizione di iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, anche attraverso lo svolgimento di attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.

L'obiettivo del programma terapeutico, che deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio nonché delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore di sostanze, è - con ogni evidenza - il superamento della dipendenza e, quindi, la cessazione di ogni assunzione di sostanze da parte della persona interessata.

2. Il progetto di ricerca

Su tale complessa cornice normativa, che impone ogni forma di collaborazione tra Amministrazione penitenziaria, servizi pubblici per le tossicodipendenze e magistratura di sorveglianza, si inserisce il presente progetto di ricerca che si propone di descrivere l'incidenza di particolari eventi, quali le recidive penali, le recidive nell'uso di droghe, le possibili forme di reinserimento sociale, in persone tossicodipendenti nel corso ed al termine dell'esecuzione di una pena detentiva, in relazione alla tipologia ed alla durata dell'intervento terapeutico attivato ed alle modalità di esecuzione della pena.

Il tema si presenta come particolarmente stimolante: invero, a distanza di oltre dieci anni dalla emanazione del citato Testo Unico ed in presenza di un quadro normativo tendenzialmente in evoluzione per quanto concerne le problematiche del trattamento penale e penitenziario dei tossicodipendenti, è mancato un approfondimento sul grado di attuazione del diritto ad un intervento terapeutico previsto in favore della persona detenuta che abbia problemi di tossicodipendenza, nonché sul livello di efficacia, in termini di concreto recupero sociale, delle misure alternative al carcere caratterizzate da un'elevata componente terapeutica.

Se è vero - da un lato - che l'Amministrazione penitenziaria ha impegnato una serie cospicua di risorse per la realizzazione e la progressiva estensione di circuiti di custodia attenuata (art. 95, comma 1 del T.U. citato) idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi rivolti, comunque, ad un numero troppo

esiguo di detenuti, non si è - d'altro lato - attentamente valutata la qualità degli interventi predisposti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze, sia all'interno, sia all'esterno delle strutture carcerarie, favorendo così un massiccio ricorso da parte degli utenti a strutture riabilitative private. Anche la magistratura di sorveglianza, per la parte di sua competenza, si è trovata a gestire un eccesso di domande di misure alternative di tipo terapeutico, a volte strumentalmente formulate e non sempre supportate da relazioni programmatiche idonee, senza riuscire ad utilizzare fino in fondo le potenzialità di interventi trattamentali anche interni al carcere e finendo per subire l'equazione, veicolata da difensori privi di scrupoli, della misura terapeutica uguale immediata scarcerazione.

Un'indagine che voglia riflettere sullo stato di attuazione degli interventi preventivi e riabilitativi connessi all'uso di sostanze stupefacenti non può, dunque, eludere il punto di partenza di ogni progetto terapeutico: l'attività svolta dai servizi pubblici per le tossicodipendenze cui spetta per legge la cura e la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti.

Per tali considerazioni, deve essere valutato con favore l'impegno dell'Amministrazione penitenziaria che, sulla base di un iniziale progetto di ricerca volto a monitorare quantitativamente e qualitativamente le attività delle comunità terapeutiche in rapporto alla presa in carico di soggetti inseriti nel circuito dell'esecuzione penale, ha ritenuto di dover coinvolgere nella ricerca anche un certo numero di Ser.T. allargando, quindi, il campo dell'indagine a quei soggetti che abbiano sperimentato modalità di esecuzione della pena anche diverse da quella dell'affidamento in comunità terapeutiche di tipo residenziale.

È particolarmente avvertita infatti, per quanto concerne soprattutto i soggetti tossicodipendenti o in misura alternativa, l'esigenza di mettere a punto strumenti di riscontro e di verifica dell'evoluzione del percorso di risocializzazione di tali condannati una volta usciti dall'ambito della tutela istituzionale. L'attuale livello di organizzazione della giustizia penale consente, solo in parte, di realizzare un circuito informativo che, attraverso l'incrocio delle informazioni disponibili nell'ambito di diverse banche dati (casellario giudiziale e sistema informatico del DAP), permetta di ricostruire il percorso riabilitativo di tali persone nel periodo successivo alla dimissione dal carcere o dalla comunità terapeutica o, comunque, al termine del trattamento terapeutico svolto in ambiente penitenziario.

Si tratta, dunque, di stabilire un collegamento tra l'esito di un trattamento terapeutico e riabilitativo e l'eventuale insorgenza di forme di recidiva nel reato, anche al fine di verificare l'utilità di

misure terapeutiche alternative al carcere. Il riferimento ad altri parametri altrettanto importanti, relativi al reinserimento sociale di soggetti per i quali non si registra alcuna ricaduta in comportamenti delittuosi, caratterizza il presente progetto di ricerca che intende avviare, al di fuori dell'area penale, efficaci canali di comunicazione con i servizi del territorio attraverso un'attività di *follow up*, intesa non come mero controllo sulle persone che hanno usufruito di un trattamento ma, al contrario, come momento di riflessione e verifica delle attività istituzionali di ciascun ente. Tale aspetto risulta particolarmente importante, oggi, in relazione ad almeno tre ordini di motivi:

a) la necessità di arrivare ad una definizione di strategie valutative dell'efficacia dei trattamenti in senso lato che, a partire dalla Medicina Basata sulle Evidenze (EBM), offrano indicazioni, se non risolutive, almeno parziali della possibilità di selezionare trattamenti di comprovata efficacia; tali opzioni risultano assolutamente necessarie per gestire i disturbi correlati a sostanze in una fase di maggiore complessificazione degli stessi (basti pensare al fenomeno sempre più rilevato della comorbidità psicopatologica nelle tossicodipendenze o "doppia diagnosi"!)) mediante protocolli trattamentali di "buona pratica clinica" in grado di offrire il massimo dei risultati e di ottimizzare i costi dell'intervento;

b) aiutare gli operatori dei Servizi sanitari e socio-assistenziali a selezionare una prospettiva di intervento basata sulla verifica *in itinere* e sulla progressiva correzione di pregiudizi teorico-metodologici che molto spesso non sono suffragati da dati clinici, da ricerche di efficacia o, soltanto, dalla necessaria misurazione di esito che rappresenta l'unico e il più forte parametro di riferimento nella pratica clinica, soprattutto negli ambiti istituzionali che non possono "scegliersi" gli utenti/pazienti in funzione di una pre-selezione che tenda a far combaciare le caratteristiche degli utenti stessi con il modello terapeutico o la tecnica di trattamento privilegiata dall'operatore;

c) l'opportunità di formare l'operatore di qualsivoglia contesto clinico ad una specifica attenzione all'approccio trattamentale basato sul *matching*, cioè su una tecnica di valutazione diagnostica allargata (*assessment* generale dei bisogni e delle caratteristiche dell'utenza) che si possa adeguare - al meglio - alle risorse esistenti nel Servizio o possa sostenere, sempre in una dimensione di riflessione basata sulle evidenze, la ricerca specifica di nuove risorse risultanti utili per la configurazione e la messa a regime di nuovi/più mirati standard di cura e/o di assistenza.

La ricerca attuale nel campo delle dipendenze e dell'abuso (in

termini psicopatologici, dei disturbi correlati a sostanze, nelle più ampie definizioni che tale termine può comportare: sia disturbi da uso di sostanze in senso restrittivo, sia disturbi indotti da sostanze, alias "*doppia diagnosi*"⁽²⁾ secondo l'accezione degli attuali criteri nosografici del DSM IV-TR) richiede infatti la decisa riappropriazione di strumenti diagnostici, di criteri validi per la valutazione e, soprattutto, di procedure di *follow-up* longitudinale per la verifica *in itinere* o a distanza di tempo (3/5 anni) dalla conclusione dei trattamenti.

È ben noto che le attuali strategie di trattamento, spesso basate sulla somministrazione di farmaci sostitutivi (generalmente nei Ser.T.) o sull'inserimento prolungato in protocolli di cura/riabilitazione realizzati in ambito residenziale (generalmente nelle comunità terapeutiche) o di esecuzione di pena (generalmente nelle carceri) rendono estremamente difficili i percorsi succitati e spesso precludono una valutazione finale degli esiti del trattamento in soggetti che permangono "in corso di trattamento" per periodi molto lunghi e per i quali la verifica a distanza risulta particolarmente difficile in

⁽²⁾ L'attuale ricerca clinica in ambito psicopatologico fa riferimento a sistemi diagnostici internazionali (ICD e DSM) che rappresentano il punto di arrivo di un costante tentativo di uniformare il linguaggio diagnostico psichiatrico a partire dalla definizione di criteri unanimemente riconosciuti e dalla loro organizzazione in un sistema di classificazione operativa (DSM) che si riveli ampiamente utilizzabile nei più diversi contesti clinici e da operatori di più diversa formazione. Tali strumenti di lavoro vengono costantemente aggiornati (DSM I, II, ... fino all'attuale DSM IV-TR) con la finalità di rendere la diagnostica psichiatrica "in linea" con i risultati della ricerca psicopatologica e clinica internazionale e di offrire all'operatore un sistema che esprima il livello più aggiornato delle conoscenze scientifiche ed epidemiologico-cliniche su cui si sia raggiunto un consenso.

Anche per quanto riguarda le tossicodipendenze, pertanto, il Manuale DSM IV-TR fa riferimento a due concetti fondamentali:

a) il primo riguarda il riconoscimento delle condizioni problematiche di impiego delle sostanze come di una patologia psichiatrica da collocare nell'ambito delle sindromi psichiatriche vere e proprie (Asse I), di pari livello con tutti gli altri disturbi conosciuti (disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbi psicotici, disturbi dell'alimentazione, etc);

b) il secondo definisce i disturbi correlati a sostanze come caratterizzati da due possibilità di evoluzione: quella inerente alle condizioni di dipendenza e di abuso (disturbi da uso di sostanze) e quella dove l'impiego di sostanze determina uno spettro estremamente ampio di possibilità cliniche che si manifestano come aggregati di sintomi o, più spesso, come disturbi veri e propri (disturbi indotti da sostanze). Quest'ultima condizione è quella che frequentemente viene assimilata alle condizioni di "doppia diagnosi" in quanto favorisce la esplicitazione - sul piano diagnostico - di condizioni diverse che richiedono anche, inevitabilmente, orientamenti trattamentali e progetti terapeutici diversificati. A differenza dell'area delle tossicodipendenze, in ambito psichiatrico tale termine ("doppia diagnosi") viene più generalmente sostituito con il termine di comorbidità psichiatrica nelle dipendenze che maggiormente enfatizza l'aspetto di coesistenza di differenti patologie senza trascurare come la cosiddetta "doppia diagnosi" sia in realtà non di rado tripla o quadrupla, in quanto alla

relazione alle possibilità di reperimento o, addirittura, per l'impossibilità tecnica di arrivare ad una dichiarazione esplicita di conclusione del trattamento.

Tali limiti metodologici non giustificano però la rinuncia a tali ricerche e dimostrano soltanto, in Italia come in altri paesi, la difficoltà rilevante di compiere studi in ambito psicosociale e, conseguentemente, la necessità che operatori e ricercatori possano validamente collaborare su questo terreno grazie al reperimento di risorse idonee per il finanziamento di progetti sperimentali a termine, quali l'attuale ricerca, o progetti formativi e di addestramento all'impiego di protocolli e/o strumenti idonei alla valutazione che restino patrimonio utile, nel tempo, alla crescita dei Servizi stessi.

Da questo punto di vista il panorama internazionale offre strumenti interessanti: l'Addiction Severity Index nella sua versione europea (EuropASI, selezionata ed utilizzata in una versione modificata per questa ricerca) rappresenta, ad esempio, un importante punto di riferimento per la necessaria confrontazione con le ricerche internazionali e la verifica delle possibilità di adattamento di strumenti nati in contesti diversi alla realtà dei Servizi italiani.

L'obiettivo di questa ricerca può definirsi, pertanto, non di pertinenza esclusiva di chi si occupa dei problemi del recupero di persone tossicodipendenti autori di reato. Anche per i condannati non tossicodipendenti - al termine della espiazione della pena, in qualunque forma eseguita - si pone un problema di verifica e di valutazione degli interventi svolti, quali l'istruzione scolastica, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro, etc.. In definitiva, tutte le attività promosse dall'Amministrazione penitenziaria e da quanti, a vario titolo, partecipano alla concreta gestione della fase esecutiva attendono, quale ultima verifica di validità, che sia valu-

condizione di tossicodipendenza si associano non solo disturbi psichiatrici di Asse I (le sindromi psichiatriche vere e proprie), ma anche disturbi di personalità (Asse II), patologie organiche importanti per l'assetto psichico individuale (Asse III; in primis la condizione HIV-correlata) o addirittura patologie multiple, in primis la condizione di poliabuso sempre più frequentemente osservata oggi in questi pazienti. Il concetto di "doppia diagnosi" o di comorbidità è pertanto un concetto che va considerato come particolarmente estensivo - un concetto "ombrello" - all'interno del quale vengono spesso inserite condizioni estremamente diversificate sia in senso eziologico che in senso epidemiologico, sia in senso clinico che psicosociale e che richiedono, pertanto, anche opzioni terapeutiche estremamente differenti. Tale nozione ha comunque costituito un grande vantaggio per gli operatori in quanto ha permesso di prestare una particolare attenzione a condizioni biopsicosociali molto diverse le une dalle altre, di "ripulire" la nozione di tossicodipendenza da un ormai datato approccio unidimensionale e, soprattutto, di rendere visibile la necessità di personalizzare gli interventi e, conseguentemente, di professionalizzare viepiù i Servizi dedicati a questo tipo di utenza.

tata la loro incidenza sulle future scelte dei soggetti presi in carico dalle diverse istituzioni.

Il presente contributo si propone, quindi, di illustrare le diverse fasi della ricerca effettuata, evidenziando i risultati raggiunti rispetto all'obiettivo prefissato preliminarmente.

3. Il coinvolgimento dei Ser.T. nel progetto

Il progetto di ricerca è nato dalla constatazione che le precedenti sperimentazioni che avevano ad oggetto la verifica quantitativa e qualitativa dell'attività delle comunità terapeutiche disposte a prendere in carico soggetti tossicodipendenti inseriti nel circuito dell'esecuzione penale si erano rilevate insufficienti a fornire un *follow-up* attendibile e non episodico degli utenti delle comunità stesse. Si era osservato invero come, in linea di massima, le comunità lascino liberi i propri utenti - una volta terminato il programma di recupero - di mantenere contatti con la struttura oppure di lasciarli cadere del tutto.

È sembrato tuttavia opportuno, nei confronti di soggetti tossicodipendenti detenuti o in misura alternativa, mettere a punto strumenti di riscontro e di verifica dell'evoluzione del loro percorso di reinserimento nella società una volta usciti dall'ambito della tutela istituzionale. Si è quindi ipotizzato di attivare *canali di comunicazione esterni* all'ambito dell'organizzazione della giustizia (le cui banche dati potranno fornire, in futuro, utili momenti di confronto sui dati acquisiti) capaci, per la loro presenza sul territorio, di fornire parametri utili a verificare, per quei soggetti che non siano ricaduti in comportamenti delittuosi, la realizzazione dei progetti di reinserimento sociale attivati nel corso dell'esecuzione della pena.

Sulla base di tali considerazioni si è impostato il lavoro di ricerca sui Servizi pubblici per le tossicodipendenze, coinvolgendoli in un progetto integrato di *follow-up* inteso non come controllo sui soggetti al termine di espiazione della pena ma, al contrario, come momento di riflessione e verifica delle attività istituzionali di ciascun ente.

È sembrato subito chiaro al gruppo degli esperti incaricato di coordinare il presente studio come il coinvolgimento dei Ser.T., enti esterni all'area della giustizia, in una ricerca finalizzata ad acquisire dati strettamente pertinenti al sistema penale (inizio della esecuzione della pena, misure alternative comunitarie o domiciliari, fine della espiazione della pena) avrebbe potuto comportare difficoltà di selezione e di elaborazione dei dati utili, nell'ottica voluta dallo

studio, anche per la differente prospettiva in cui si collocano realtà che operano con obiettivi istituzionali non coincidenti.

Particolarmente preziosa si è rivelata quindi, al fine di superare difficoltà relazionali di mondi troppo spesso non comunicanti, la collaborazione degli Istituti Penitenziari (uffici matricola ed altri eventuali) e dei Centri di Servizio Sociale (oggi Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna *n.d.r.*) operanti negli ambiti territoriali di competenza dei Ser.T. interessati alla ricerca, con particolare riferimento all'individuazione della popolazione interessata all'arruolamento nel progetto di studio.

Ciò tuttavia non ha impedito di registrare qualche defezione dovuta alle difficoltà di alcuni Ser.T. di reperire completa documentazione che rispondesse ai criteri del protocollo operativo ed alle indicazioni volte alla raccolta dei dati secondo la scheda EuropASI - Dap. Alcune difficoltà di ordine amministrativo interne alle singole strutture hanno determinato, inoltre, un considerevole ritardo - rispetto ai tempi programmati - nell'invio dei casi.

L'elenco dei Ser.T. che hanno inviato i casi considerati validi ai fini della presente ricerca ed il numero complessivo degli stessi, suddiviso per classi di età, per durata di pena, per durata di trattamento e per regime di esecuzione della pena (ordinario, attenuato, comunitario o domiciliare), risulta dalle seguenti tabelle 1, 2, 3 e 4.

TABELLA 1

	Classi di età					Totale
	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	
Bari	0	1	7	3	1	12
Row %	0,0	8,3	58,3	25,0	8,3	
Catania	0	3	1	3	0	7
Row %	0,0	42,9	14,3	42,9	0,0	
Lucca	0	3	1	2	1	7
Row %	0,0	42,9	14,3	28,6	14,3	
Milano	1	10	13	6	2	32
Row %	3,1	31,3	40,6	18,8	6,3	
Palermo	0	5	6	2	1	14
Row %	0,0	35,7	42,9	14,3	7,1	
Pavia	3	6	12	6	4	31
Row %	9,7	19,4	38,7	19,4	12,9	
Pescara	1	8	11	9	2	31
Row %	3,2	25,8	35,5	29,0	6,5	
Placenza	1	12	14	9	0	36
Row %	2,8	33,3	38,9	25,0	0,0	
Rimini	2	2	8	4	2	18
Row %	11,1	11,1	44,4	22,2	11,1	
Roma	7	10	11	3	0	31
Row %	22,6	32,3	35,5	9,7	0,0	
Trento	0	7	7	1	3	18
Row %	0,0	38,9	38,9	5,6	16,7	
Totale	15	67	91	48	16	237
Row %	6,3	28,3	38,4	20,3	6,8	

TABELLA 2

	Classi durata pena						
	< 1 mese	1 - 3 mesi	4 - 6 mesi	7 - 9 mesi	10 - 12 mesi	> 12 mesi	
Bari	1	3	4	1	3	0	12
Row %	8,3	25,0	33,3	8,3	25,0	0,0	
Catania	1	0	2	0	1	3	7
Row %	14,3	0,0	28,6	0,0	14,3	42,9	
Lucca	1	0	0	1	0	5	7
Row %	14,3	0,0	0,0	14,3	0,0	71,4	
Milano	3	7	5	8	5	4	32
Row %	9,4	21,9	15,6	25,0	15,6	12,5	
Palermo	1	3	6	3	1	0	14
Row %	7,1	21,4	42,9	21,4	7,1	0,0	
Pavia	5	7	6	6	3	4	31
Row %	16,1	22,6	19,4	19,4	9,7	12,9	
Pescara	4	2	7	7	4	7	31
Row %	12,9	6,5	22,6	22,6	12,9	22,6	
Piacenza	6	5	3	8	3	11	36
Row %	16,7	13,9	8,3	22,2	8,3	30,6	
Rimini	4	5	6	2	1	0	18
Row %	22,2	27,8	33,3	11,1	5,6	0,0	
Roma	0	0	0	3	3	25	31
Row %	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	80,7	
Trento	1	3	2	5	2	5	18
Row %	5,6	16,7	11,1	27,8	11,1	27,8	
Totale	27	35	41	44	26	64	237
Row %	11,4	14,8	17,3	18,6	11,0	27,0	

TABELLA 3

	Classi durata trattamenti					
	< 6 mesi	6-12 mesi	13-24 mesi	25-36 mesi	> 36 mesi	
Bari	7	2	3	0	0	12
Row %	58,33	16,67	25	0	0	
Catania	1	1	0	3	2	7
Row %	14,29	14,29	0	42,86	28,57	
Lucca	0	0	0	0	7	7
Row %	0	0	0	0	100	
Milano	1	8	15	2	6	32
Row %	3,12	25	46,88	6,25	18,75	
Palermo	1	5	4	3	1	14
Row %	7,14	35,71	28,57	21,43	7,14	
Pavia	2	5	11	1	12	31
Row %	6,45	16,13	35,48	3,23	38,71	
Pescara	3	4	20	1	3	31
Row %	9,68	12,9	64,52	3,23	9,68	
Piacenza	4	7	12	6	7	36
Row %	11,11	19,44	33,33	16,67	19,44	
Rimini	4	6	2	1	5	18
Row %	22,22	33,33	11,11	5,56	27,78	
Roma	10	3	10	5	3	31
Row %	32,26	9,68	32,26	16,13	9,68	
Trento	2	2	4	2	8	18
Row %	11,11	11,11	22,22	11,11	44,44	
Totale	35	43	81	24	54	237
Row %	14,77	18,14	34,18	10,13	22,78	

TABELLA 4

	Regime esecuzione della pena				
	Ordinario	Attenuato	Comunitario	Domiciliare	
Bari	11	0	0	1	12
Row %	91,7	0,0	0,0	8,3	
Catania	1	0	6	0	7
Row %	14,3	0,0	85,7	0,0	
Lucca	3	0	4	0	7
Row %	42,9	0,0	57,1	0,0	
Milano	14	4	12	2	32
Row %	43,8	12,5	37,5	6,3	
Palermo	13	0	0	1	14
Row %	92,9	0,0	0,0	7,1	
Pavia	15	4	10	2	31
Row %	48,4	12,9	32,3	6,5	
Pescara	15	3	11	2	31
Row %	48,4	9,7	35,5	6,5	
Piacenza	18	5	11	2	36
Row %	50,0	13,9	30,6	5,6	
Rimini	7	1	10	0	18
Row %	38,9	5,6	55,6	0,0	
Roma	0	31	0	0	31
Row %	0,0	100,0	0,0	0,0	
Trento	18	0	0	0	18
Row %	100,0	0,0	0,0	0,0	
Totale	115	48	64	10	237
Row %	48,5	20,3	27,0	4,2	

Può essere utile svolgere, al riguardo, qualche ulteriore osservazione sul campione oggetto della ricerca.

La selezione delle popolazioni da inserire nell'indagine, reperibili all'interno dei differenti istituti che si erano resi disponibili al momento del primo contatto, ha comportato non poche difficoltà: tali difficoltà si esprimono, ad una valutazione generale del campione, anche nella configurazione tipologica dei soggetti reperiti che verrà descritta a seguire.

La ricerca in oggetto si è svolta, pertanto, su 11 sedi collocate in modo sostanzialmente omogeneo nel territorio nazionale (4 al nord, 3 al centro e 4 al sud) garantendo - dopo la scrematura iniziale sulla disponibilità di casi da reclutare negli oltre 20 istituti contattati alla fase T0 dello studio - una discreta rappresentatività del campione selezionato rispetto all'universo delle carceri italiane.

La distribuzione per classi di età (Tabella 1) vede la classe di età tra i 30 e i 34 anni prevalere con il 38.4%, dato di circa 10 punti percentuali superiore al secondo gruppo più numeroso (quello dei 25-29 anni), prevalente solo nelle carceri di Catania e Lucca - sedi, peraltro, a bassa numerosità complessiva al momento del reclutamento - o a Trento (valore ex-aequo con la classe prevalente).

Per quanto riguarda la durata della pena (Tabella 2) le classi si rivelano più omogenee, con la maggiore frequenza di casi (27%) sul gruppo di durata superiore all'anno e più di un terzo tra i 4-9 mesi (in particolare a Bari, Palermo e Rimini), tra i 7 e i 9 o tra 1 e 3 mesi.

Per quanto riguarda le classi di durata dei trattamenti (Tabella 3), il periodo di maggiore rilevanza quantitativa (34.18%) si colloca tra i 13 e i 24 mesi, seguito da vicino da quello "oltre i 36 mesi" (22.78%) e da quello tra 6 e 12 mesi (18.14%). In questo caso la distribuzione del gruppo prevalente risulta più disomogenea (solo 5 sedi), mentre in 3 sedi prevale la seconda e in 2 la terza.

Per ciò che riguarda, infine, il regime di esecuzione della pena, il gruppo più rappresentativo è quello "ordinario" che copre quasi il 50% dei casi, mentre il "comunitario" e l'"attenuato" si dividono quasi totalmente il rimanente con il 20.3% e il 27.0%. A Roma tutti i casi inseriti nella ricerca risultano in "attenuato", mentre a Trento (tutti) e a Palermo (tutti tranne 1) sono in "ordinario".

Tale distribuzione ci sembra, più che altro, un *bias* iniziale di campionamento dovuto alla difficoltà di selezionare in modo effettivamente randomizzato i casi nella necessità di non escludere la sede dalla ricerca a seguito della presenza di un maggior numero di pazienti accessibili in un unico e determinato regime di esecuzione o, altrimenti, di riscontrare - nella fase di *follow-up* - un numero di

drop-out tale da impedire la ricerca stessa proprio in quella sede.

La realtà delle carceri italiane è sicuramente diversa da zona a zona e le popolazioni accessibili risultano talvolta molto differenti, dal punto di vista tipologico, a seguito delle diverse strategie delle direzioni degli Istituti o dei Servizi che effettuano la presa in carico: ciò avviene, ad esempio, soprattutto in relazione alla maggiore o minore elasticità rispetto alla concessione di benefici.

Nel contempo, la posizione di molti Ser.T. - dotati o meno di maggiore/minore organico (anche all'interno del carcere) - facilita o complica la presa in carico delle situazioni individuali con un diverso impiego dei regimi "attenuati" e/o "comunitari". Laddove possibile, alcuni istituti più sensibili hanno messo in atto iniziative più proiettate verso l'esterno e, conseguentemente, si muovono con maggiore frequenza anche verso la richiesta di regimi attenuati o comunitari.

La nostra esperienza ci ha insegnato infatti in questi anni (ma questa ricerca tende a confermarlo con una certa evidenza) che, laddove la realtà è maggiormente caratterizzata da povertà di risorse, anche la concessione di benefici e l'affiancamento dei percorsi esterni dei detenuti da parte degli operatori è più precaria e, nella maggior parte dei casi, condizionata da variabili esclusivamente giudiziarie e non cliniche.

4. Modalità di esecuzione dello studio

Lo studio prospettico storico avviato con il progetto di ricerca, di tipo multicentrico, è stato compiuto mediante la consultazione della documentazione presente nelle cartelle di servizio o attraverso interviste retrospettive dei soggetti eleggibili per l'indagine finalizzate alla raccolta di informazioni su alcune caratteristiche individuali rilevate alle seguenti scadenze temporali: all'inizio dell'esecuzione della pena (retrospettivo), al termine dell'esecuzione della pena ed ai dodici mesi successivi.

Su queste premesse particolare attenzione è stata dedicata dal gruppo degli esperti all'individuazione della popolazione interessata allo studio. Si è ritenuto, invero, di dover procedere alla selezione di soggetti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze **nel corso del 2001**, senza attribuire rilievo alla data di presa in carico iniziale, e che abbiano terminato di espiare la pena detentiva nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001.

La scelta dell'anno di riferimento - il 2001 - è maturata, dopo gli

opportuni contatti con i responsabili dei servizi coinvolti nella ricerca, nella convinzione che solo a partire da quella data il sistema di archiviazione dei dati e delle cartelle sanitarie in uso ai servizi pubblici potesse garantire un'intrinseca attendibilità e fornire, quindi, le indicazioni necessarie a ricostruire per intero i dati di partenza di ciascun soggetto eleggibile.

L'originale tendenza ad avvalersi di dati acquisiti a partire dall'anno 1998, che avrebbe consentito un possibile incrocio dei dati sanitari con i dati di rilevanza giuridica contenuti nell'archivio del Sistema informatico del Casellario Giudiziale, è stata, quindi, abbandonata al fine di favorire i Ser.T. convenzionati nella individuazione della popolazione arruolabile allo studio e per poter disporre di elementi di conoscenza aggiornati ed immediatamente utilizzabili.

Si sono selezionati, dunque, tutti i soggetti (nuovi utenti o già conosciuti dai servizi) di nazionalità italiana, di sesso maschile, con diagnosi riferibile ai criteri ICD10 e/o DSM IV di dipendenza o abuso di oppiacei o politossicodipendenza da sostanze, articolati in due diverse classi di età: da 25 a 34 anni e da 35 a 44 anni. Si è quindi operata una differenziazione dei soggetti sulla base delle concrete e diverse modalità di espiazione della pena e, di conseguenza, dei trattamenti terapeutici erogati.

Ne sono scaturite quattro differenti classificazioni: a) soggetti con trattamento realizzato in carcere secondo un regime ordinario; b) soggetti che hanno usufruito di un trattamento improntato alle metodiche utilizzate nei c.d. circuiti di custodia attenuata; c) soggetti che hanno usufruito di misure alternative al carcere nell'ambito di programmi terapeutici gestiti all'interno di strutture comunitarie di tipo residenziale; d) soggetti che, pur ammessi a misura alternativa esterna al carcere (affidamento al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare), sono stati sottoposti a trattamenti terapeutici di tipo ambulatoriale e non residenziale.

Grande importanza ha assunto, al fine di una corretta individuazione della popolazione interessata allo studio ed alla successiva delimitazione dei soggetti eleggibili per la ricerca, l'analisi della documentazione reperibile presso i Ser.T., presso i Provveditorati regionali e presso i Centri di servizio sociale per adulti del Ministero della Giustizia. Le informazioni ivi contenute hanno costituito la premessa indispensabile per la successiva fase dell'arruolamento e per una corretta compilazione della scheda EuropASI, opportunamente ridotta ai fini del presente studio. Proprio in relazione alla compilazione della predetta scheda, si è ritenuto di dover richiedere agli Enti convenzionati (ASL di riferimento dei servizi per le tossicodipendenze) - definiti come Unità Operative dello studio

multicentrico - di procedere alla redazione della scheda utilizzando sia i dati riportati in cartella, integrati da eventuali elementi in possesso di soggetti "informanti" (colleghi o familiari), sia lo strumento dell'intervista retrospettiva.

Per ogni soggetto arruolato sono state, quindi, predisposte tre rilevazioni: all'inizio dell'esecuzione della pena, al termine della espiazione della pena, a dodici mesi dal fine pena.

I dati relativi all'incidenza di nuovi eventi, legali, sanitari e sociali, stabilita a 12 e 18 mesi dal termine della pena, sono stati acquisiti mediante diretta consultazione delle cartelle o attraverso il sistema dell'intervista. I dati stessi sono stati messi in relazione con la tipologia, la durata e le modalità di esecuzione della pena, utilizzando delle variabili di confondimento desumibili dall'età, dal tipo di sostanza assunta, dalla durata dell'esecuzione della pena e dal tipo di reato commesso.

Lo sviluppo della ricerca, nella direzione programmata di una verifica dell'incidenza di eventuali recidive penali, è stato al centro di un'attenta riflessione nell'ambito del gruppo degli esperti, sia a causa della mancata soluzione di alcune problematiche di carattere generale che investono il trattamento di dati protetti con particolare vigore dalla vigente normativa in tema di *privacy*, sia per la particolare architettura delle banche dati prese in esame. Invero, si è rilevato come un incrocio dei dati raccolti nella fase dell'arruolamento ed in quella successiva di *follow-up* con le notizie contenute nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia non avrebbe consentito una valutazione completa in tema di condotte recidivanti della persona tossicodipendente in trattamento. L'annotazione di ogni evento collegato con le esigenze di sicurezza sociale - dalla mera segnalazione per un controllo stradale, alla informativa di reato, fino alla richiesta di notifica di un invito a comparire davanti alla Autorità Giudiziaria - non avrebbe potuto attribuire all'analisi dei dati quel carattere di specificità che la presente ricerca richiede.

Né d'altra parte, è sembrato significativo confrontare i dati ricavabili dall'analisi delle cartelle sanitarie e quelli sulle concrete modalità di esecuzione della pena dei soggetti arruolati allo studio con la risultante della banca dati dell'Amministrazione penitenziaria (sistema SIDET). La verifica non avrebbe permesso, infatti, di acquisire notizie in merito a ricadute nell'area penale non seguite da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di applicazione della custodia cautelare in carcere, attesa la particolare modalità di gestione del sistema informativo della predetta Amministrazione che si preoccupa, prevalentemente, di registrare le presenze e le uscite dal carcere con indicazione degli estremi (e, talvolta, del contenuto)

dei provvedimenti che tali movimenti dispongono.

Quanto al sistema informativo del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia, che rappresentava nel disegno del presente progetto la banca dati di elezione per monitorare adeguatamente l'incidenza di fattori collegati ad una recidiva di carattere penale nei soggetti tossicodipendenti in trattamento, si è dovuto prendere atto che lo spostamento in avanti dell'anno di riferimento utilizzato per la ricerca (dall'anno 1998 al 2001) - reso necessario dalle già rilevate carenze documentali dei servizi pubblici - ha determinato un'oggettiva impossibilità di studiare il fenomeno rispetto ad esecuzioni penali terminate nel corso del 2001. Pur in presenza di una condotta recidivante - penalmente rilevante - adottata nel periodo immediatamente successivo alla integrale espiazione della pena (e, quindi, negli anni 2002-2003), il sistema giudiziario penale ben difficilmente avrebbe potuto garantire la gestione e la messa a disposizione dell'informazione relativa, dal momento che il sistema informativo del Casellario è impostato sulla iscrizione dei soli provvedimenti definitivi (condanne passate in giudicato). L'eventualità che la notizia fosse presente nel sistema per una tempestiva formazione del giudicato sul reato (si pensi ad un giudizio celebratosi per direttissima, senza presentazione di impugnazioni), avrebbe reso, comunque, il confronto dei dati assolutamente fuorviante a causa della notoria lunghezza dei tempi medi di celebrazione di un processo ed, in particolare, di quelli necessari per giungere ad una pronuncia definitiva.

Si è, inoltre, tenuta presente quella che è stata definita come una grave "crisi di attendibilità" del servizio del casellario giudiziale, che appare in tutta la sua ampiezza dall'esame delle statistiche concernenti il fenomeno della reiterazione della sospensione condizionale della pena (in alcuni casi, oltre dieci concessioni), pubblicate nell'anno 1998 dal Ministero della Giustizia.

Il grave fenomeno dell'arretrato nella compilazione delle schede cartacee più volte denunciato dalle stesse articolazioni ministeriali (ad una rilevazione effettuata alla data del 30/6/98, era stimato in un numero totale di schede da compilare pari ad oltre 340.000, la gran parte delle quali si riferivano a sentenze di condanna per delitti), ha prodotto, nella maggior parte dei casi, una dispersione delle informazioni, intesa come quel complesso di situazioni che ostacolano, ovvero impediscono a tutti coloro che operano nel settore giustizia un'effettiva conoscenza di situazioni già definitivamente accertate.

La qualità del servizio reso dal Casellario è stata definita quindi, in rapporto alle esigenze degli uffici che esercitano la giurisdizione

penale ma anche degli studiosi che vogliono utilizzare gli elementi ivi raccolti per elaborazioni ed analisi, certamente insoddisfacente. Ed invero, in un sistema giudiziario penale che si avvale delle informazioni sulla personalità degli imputati e dei condannati desumibili dalle annotazioni inserite nel casellario, al fine di consentire al giudice di compiere giudizi prognostici molto delicati - come accade nella fase di applicazione e di scelta di una misura cautelare personale, nella valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena o dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e, in definitiva, in tutte le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria sia chiamata a valutare la sussistenza o meno di un concreto pericolo di recidiva - assume un rilievo centrale la qualità e la tempestività del dato.

Si è infatti osservato come il ritardo nella comunicazione al sistema informativo del Casellario delle notizie concernenti un numero sempre più rilevante di sentenze definitive di condanna abbia comportato, in maniera progressiva, una pericolosa caduta di efficienza dell'intero sistema, con particolare riferimento alla fase della irrogazione della pena e della sua concreta esecuzione, tanto più grave in relazione alle potenzialità del sistema, compiutamente automatizzato da oltre dieci anni.

La criticità rappresentata dal Sistema che gestisce tutte le informazioni relative ai fatti di interesse per la giustizia penale nel nostro Paese ed alle persone che degli stessi siano autori deve, dunque, essere tenuta presente in eventuali futuri approfondimenti su temi oggetto del presente studio che potranno, tuttavia, giovare dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale adottato con D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (entrato in vigore il 31 marzo 2003) che sancisce il definitivo tramonto della scheda cartacea. Ora la fase di redazione della scheda e quella di iscrizione del contenuto della stessa nel sistema sono riunite attraverso la creazione di un unico centro di implementazione del *data base*, responsabile sia della completezza del dato, sia della corretta iscrizione dello stesso nel sistema.

La conoscenza dell'esito dei trattamenti erogati nell'ambito del regime detentivo, sia esso intramurario ovvero in area penale esterna - con particolare riferimento alla eventuale ricaduta del soggetto nel reato - continua, comunque, a costituire un primario interesse dell'Amministrazione che potrebbe, attraverso l'acquisizione delle relative informazioni, valutare l'effettiva valenza risocializzante delle diverse forme di espiazione della pena e dei trattamenti terapeutici erogati nei confronti di persone tossicodipendenti che si trovino

ad espiaire una pena detentiva.

Gli elementi acquisiti potrebbero, infatti, essere utilizzati dall'Amministrazione anche per arricchire il contenuto della cartella personale di ogni detenuto, prevista dall'art. 26 del regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), ovvero per orientare in maniera più efficace l'attività di osservazione scientifica della personalità che costituisce fase necessariamente preliminare alla formulazione del programma individualizzato di trattamento.

5. L'analisi dei dati

Gli studi di *follow-up* sono definiti come studi in cui l'incidenza di un evento o l'insorgere di una condizione patologica viene osservata e confrontata prendendo in considerazione gruppi di soggetti con differenti livelli di esposizione al fattore supposto causale degli eventi o dell'insorgere della condizione patologica. La combinazione tra popolazione e tempo in cui si osservano i casi definisce la base dello studio di *follow-up*.

Può essere di aiuto, per una migliore lettura dei dati, mettere in evidenza alcune delle caratteristiche che hanno portato a definire il presente studio di *follow-up*.

Per prima cosa si è definito se lavorare su una popolazione aperta (dinamica) o chiusa (coorte). In questo caso, seguendo le indicazioni di molti autori che restringono la definizione di "studio di coorte" alle ricerche che prendono in considerazione una popolazione chiusa, il modello dello studio scelto è stato quello di "coorte". In generale le persone possono entrare ed uscire dalla popolazione studiata durante il tempo di osservazione dello studio anche se la popolazione è fissa all'inizio del *follow-up*. Uno studio in cui la base di popolazione è rappresentata dalle persone che vivono in un'area geografica, per un determinato periodo, è un esempio di studio su una popolazione aperta, mentre un gruppo di persone all'interno in una specifica istituzione, in un dato momento del tempo, è un esempio di popolazione chiusa.

Gli studi di *follow-up* si differenziano anche in funzione del tipo di gruppi che si intende confrontare. È preferibile non usare il termine "gruppo di controllo" in questo caso in quanto il termine è usato negli studi caso-controllo ed è importante capire la differenza che esiste tra "gruppo di confronto" negli studi di *follow-up* e "gruppo di controllo" negli studi caso-controllo. Esistono tre principali modalità, anche se non completamente esclusive tra loro, per individuare

il gruppo o i gruppi di confronto:

a) la prima è quella di considerare un altro gruppo senza esposizione: le persone all'interno di un'istituzione possono servire da gruppo di confronto nel caso che le persone all'interno di un'altra istituzione siano considerati esposti;

b) la seconda è quella di considerare un sottogruppo all'interno della popolazione in studio: in questo caso il sottogruppo, utilizzando alcuni criteri di classificazione, può essere definito come gruppo di confronto, mentre i soggetti che, all'interno della stessa popolazione, rispondono ad altri criteri di classificazione sono considerati come il gruppo degli esposti. Un esempio di questo metodo, nel definire il gruppo di confronto e il gruppo degli esposti, è lo studio di Frammingham sull'incidenza delle malattie cardiovascolari dove è stato considerato un campione della popolazione generale e la distinzione tra popolazione esposta e popolazione di confronto è stata fatta classificando i soggetti in base ad alcune variabili come il livello ematico del colesterolo;

c) la terza modalità è quella di considerare come "gruppo di controllo" la popolazione generale o alcuni soggetti della popolazione generale: questo avviene quando la numerosità dei casi incidenti osservata nella popolazione degli esposti viene messa a confronto con la numerosità calcolata applicando, alla popolazione esposta, i valori dei tassi di incidenza della popolazione nazionale o regionale per l'evento in studio.

Nel presente studio, ai fini di individuare il gruppo degli esposti e i gruppi di confronto, si è scelto di utilizzare il secondo metodo, dove il gruppo degli esposti è stato individuato nei soggetti con trattamento realizzato in carcere secondo un regime ordinario e i gruppi di confronto sono rappresentati dai soggetti che hanno usufruito di altre tipologie di trattamento (custodia attenuata; misure alternative al carcere nell'ambito di programmi terapeutici gestiti all'interno di strutture comunitarie di tipo residenziale; affidamento al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare e, quindi, sottoposti a trattamenti terapeutici di tipo ambulatoriale e non residenziale).

Da ultimo è stato considerato il problema del tempo di osservazione e della possibilità di combinare uno studio di *follow-up* retrospettivo con uno studio prospettico. Gli studi retrospettivi sono basati sulla disponibilità di informazioni preesistenti in merito all'esposizione dei soggetti e all'incidenza degli eventi, mentre gli studi prospettici si basano sull'individuazione dell'esposizione e dell'incidenza degli eventi quando si manifestano. Il disegno sperimentale scelto prevede la classificazione dei soggetti all'interno

dei gruppi ed il reperimento delle informazioni all'arruolamento in modo retrospettivo. La raccolta delle informazioni all'inizio e alla fine del *follow-up* e l'osservazione dell'incidenza degli eventi è fatta, invece, prospetticamente.

Lo studio ha permesso di raccogliere, seguendo le indicazioni del protocollo di rilevamento delle informazioni sulla vita dei soggetti che fanno uso di alcool o di sostanze psicoattive messo a punto da Fureman B., Parikh G., Bragg A. e McLellan T. (Addiction Severity Index: a guide to training and supervising ASI interviews), una notevole quantità di dati in relazione allo stato di salute e agli stili di vita dei 237 soggetti arruolati nella coorte.

Il presente studio include solo soggetti di sesso maschile con un'età compresa tra i 20 e i 44 anni. Tra i 237 casi eleggibili identificati tramite la lista dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale nel periodo compreso tra il 1.1.2001 ed il 31.12.2001 ed i soggetti in trattamento presso le strutture di servizio nello stesso periodo o nell'anno precedente la misura di esecuzione penale sono stati inclusi nello studio 237 casi. Per tutti è stata fatta l'intervista EuropASI al momento dell'inizio e alla fine dell'esecuzione pena. 18 soggetti (7,6% del totale), sono usciti dallo studio nel corso dei 12 mesi di *follow-up* per interruzione del trattamento con le strutture ambulatoriali e 3 (1,3 % del totale) perché deceduti. Per questi 21 soggetti non è stato possibile effettuare l'intervista EuropASI a 12 mesi. L'analisi principale è stata quindi fatta su 216 soggetti rispondenti.

La tipologia dell'intervento terapeutico e la sua durata, insieme alla durata dell'esecuzione della pena, sono state considerate come covariate nel modello di analisi statistica che ha preso in considerazione la modalità di esecuzione della pena (in carcere in regime ordinario, in carcere in regime attenuato, fuori del carcere in misura alternativa alla detenzione presso una struttura comunitaria e fuori dal carcere in misura alternativa in regime di arresti domiciliari) come variabile di studio da mettere in relazione con gli esiti del *follow-up*.

A tale proposito, e con l'obiettivo di valutare il possibile carico di lavoro che la popolazione oggetto di studio potrebbe generare nel futuro, sono stati proiettati sui casi studiati i dati di prevalenza dei disturbi mentali e dei relativi trattamenti, così come rilevati da un *follow-up* a 20 mesi realizzato - nello stesso periodo della ricerca - su un campione di 990 reclusi residenti in una delle case circondariali considerate nel campione oggetto della ricerca. Il *record-link* delle diagnosi è stato realizzato grazie alla disponibilità degli operatori dell'Unità Operativa della ricerca - quella di Pavia (autore,

peraltro, di un lavoro su Epidemiologia e Psichiatria Sociale; Carrà G. et al., 2003) - mediante l'utilizzo delle caratteristiche individuali di età, sostanza utilizzata, stato civile, scolarità e condizione lavorativa abituale precedente l'incarcerazione.

I dati disponibili da quello studio indicano che se i casi arruolati nel *follow-up* avessero permesso anche una valutazione diagnostica clinica secondo i criteri classificatori del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) si sarebbero potute ottenere interessanti informazioni in grado di delineare alcuni possibili fattori di rischio eventualmente correlabili all'andamento in *follow-up* e alle risposte alle diverse tipologie di intervento.

Il 67% dei 237 soggetti studiati, ovvero 159 soggetti si sarebbero suddivisi in 6 categorie diagnostiche principali: 7% con diagnosi di schizofrenia e altri disturbi psicotici, il 31% con disturbi dell'umore, il 13% con disturbi d'ansia, il 16% con disturbi dell'adattamento, il 26% con disturbi di personalità e il 2% con ritardo mentale. Tali dati, *in primis*, offrono interessanti correlazioni epidemiologiche con i tassi di prevalenza internazionale per quanto riguarda la distribuzione dei disturbi mentali nelle popolazioni carcerarie reperibili in letteratura. Secondariamente, indicano con rilevante certezza come il carico assistenziale derivante dall'assetto psicopatologico dei soggetti sottoposti a privazione delle libertà diventa un fattore additivo di grande importanza per la selezione dei trattamenti e, soprattutto, per l'incremento delle difficoltà di compliance e/o di scelta terapeutica nel tempo, soprattutto nelle condizioni di maggiore gravità (Disturbi di personalità, Disturbi psicotici).

La presente ricerca finisce così per collegarsi, e non solo idealmente, a precedenti sperimentazioni, curate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sul tema dei detenuti tossicodipendenti con "doppia diagnosi" che hanno svelato come la popolazione che negli Istituti carcerari viene qualificata come tossicodipendente sia costituita, in realtà, per circa due terzi da soggetti che, oltre ai comportamenti d'abuso o di dipendenza da sostanze stupefacenti, presentano una diagnosi psichiatrica e, dunque, fanno parte a tutti gli effetti della categoria diagnostica "doppia diagnosi". Nello studio commissionato ad un gruppo di esperti coordinati dal prof. Vittorio Andreoli, pubblicato dal D.A.P. nel 2004, si è efficacemente messa in luce la relazione tra disturbi psichiatrici e disturbi da uso di sostanze offrendone una lettura che non si limita a liquidare in maniera sbrigativa il disturbo psichiatrico del tossicodipendente come mero sintomo e conseguenza dell'assunzione di sostanze psicoattive, ma che sottolinea, viceversa, come il disturbo psichiatrico possa precedere, associarsi o conseguire all'uso di sostanze

costituendosi tra le due condizioni rapporti che possono essere, di volta in volta, di automedicazione, di causalità o di semplice associazione.

Si è anche osservato, utilizzando il contributo di precedenti ricerche svolte in campo internazionale, come il confronto tra tossicodipendenti ristretti in carcere e quelli approdati ai servizi sanitari esterni agli Istituti di pena, dimostri percentuali di diagnosi psichiatriche qualitativamente differenti, con un prevalere dell'antisocialità tra i detenuti ed una maggiore frequenza di disordini affettivi ed ansia all'esterno del carcere.

Tra le conclusioni più significative di quella ricerca merita di essere segnalata, in estrema sintesi, l'affermazione ormai condivisa secondo la quale la popolazione detenuta con "doppia diagnosi" abbia bisogno di interventi terapeutici che sono del tutto particolari rispetto al solo consumo di sostanze e necessiti di una contemporanea presa in carico di tipo psichiatrico. Un intervento terapeutico che si limiti ad affrontare parzialmente la complessa patologia che caratterizza i soggetti in esame sembra destinato all'insuccesso e contribuisce a spiegare le difficoltà di recupero di tale popolazione che tende ad essere affidata solo alle cure degli esperti e dei terapeuti della dipendenza.

Per quanto riguarda, invece, le variabili EuropASI, è stata approfondita l'analisi dei dati relativi all'intervista in oggetto utilizzando due modelli di analisi logistica multipla in cui, come variabili dipendenti, fossero considerate - nel primo - le variabili che identificano le sette aree problematiche (area 1 - condizione medica, area 2 - condizione lavorativa/di sostentamento, area 3 - uso di alcool, area 4 - uso di sostanze psicotrope, area 5 - condizione legale, area 6 - relazioni familiari/sociali, area 7 - condizione psichica), ricodificandone i valori in solo due categorie; la prima con valore uguale a 0 che include tutti i valori originali del punteggio composito \leq di 59, la seconda con valore uguale a 1 che include i valori del punteggio composito \geq a 60. In tal modo si sono create due categorie di soggetti: quelli che non presentano o presentano problemi rilevanti in ciascuna delle aree problematiche dell'EuropASI.

In questo primo modello, come variabili indipendenti sono state considerate le modalità di esecuzione della pena nell'ipotesi che queste potessero determinare la risoluzione o meno dei problemi attivi e, quindi, il passaggio da una condizione all'altra dal tempo t_0 (inizio detenzione), al tempo t_1 (fine detenzione) al tempo t_2 (fine follow-up).

Il secondo modello analizzato è simile al primo in quanto

cambiano solo le variabili indipendenti che, in questo caso, diventano quelle relative alle tipologie di eventi che si sono verificati nel *follow-up*. In questo caso l'ipotesi è che il verificarsi di eventi, sia positivi (assenza di eventi o reinserimenti) sia negativi (tutti gli altri), possa essere associata alla probabilità di passare da una condizione non problematica ad una condizione problematica nelle diverse aree dell'EuropASI.

6. Discussione

La **tabella 1** mostra i mesi persona di esposizione articolati secondo le modalità di esecuzione della pena (i valori sono arrotondati al numero intero) e il relativo numero degli eventi che si sono verificati nel periodo di *follow-up* di 12 mesi successivo alla conclusione della pena. Il 48,2% del tempo persona di esposizione è relativo a soggetti che precedentemente ai 12 mesi di *follow-up* avevano passato il periodo di pena in carcere in regime ordinario; una piccola percentuale - 4,3% - è relativa ai soggetti che avevano invece usufruito di misure alternative domiciliari. La quota restante si ripartisce per il 20,4% nei soggetti in regime ordinario attenuato e per il 27,1% per soggetti in misura alternativa comunitaria.

Ai fini del presente elaborato sono stati considerati, per calcolare la fine dell'esposizione, i soli eventi di interruzione del trattamento e del decesso. Nel periodo considerato si sono avute 60 ricadute nell'uso della droga di cui 10 (17%) ripetute, 34 recidive penali di cui 7 (21%) ripetute, 42 reinserimenti di cui 8 (19%) dopo una ricaduta e 6 (14%) dopo una recidiva penale, 18 interruzioni del trattamento effettuato dal Ser.T. di cui 2 (11%) dopo una ricaduta e 1 (5,6%) dopo una recidiva penale e 3 decessi.

Il 48,5% dei 237 soggetti entrati nella coorte è stato sottoposto all'esecuzione della pena in regime ordinario, il 20,3% in regime ordinario attenuato, il 27% in misura alternativa comunitaria e il 4,2% in misura alternativa domiciliare. Non si registrano passaggi da una tipologia all'altra durante il periodo di esecuzione della pena.

Nella **tabella 2** e nel **grafico 1** sono riportati i tassi di incidenza degli eventi, calcolati per mille soggetti esposti per anno. Nel periodo di 12 mesi di *follow-up* la mortalità è stata di 1,1 per mille e riferibile a due soggetti deceduti per patologie concomitanti la situazione AIDS correlata (i due soggetti che durante l'esecuzione della pena sono stati sottoposti a misure alternative in comunità terapeutica) e a un soggetto deceduto per incidente stradale. L'incidenza dell'interruzione del trattamento presso il Ser.T. nei dodici

mesi successivi alla fine pena è del 6,5 per mille. Ricadute nell'uso delle droghe e recidive penali mostrano rispettivamente un'incidenza del 21,6 e del 12,3 per mille.


Tabella 1: Mesi persona di esposizione e follow-up degli eventi

Modalità di esecuzione pena	Mesi-persona	Numerosità degli eventi				
		Ricadute	Recidive	Reinserimenti	Interruzione	Decesso
regime ordinario	1338	29	23	24	11	1
regime ordinario attenuato	565	14	4	8	4	-
misura alternativa comunitaria	751	16	5	9	3	2
misura alternativa domiciliare	120	1	2	1	-	-
Totale	2774	60	34	42	18	3

Tabella 2: Mesi persona di esposizione e follow-up degli eventi

Modalità di esecuzione pena	Mesi-persona	Tassi di incidenza degli eventi x 1000 soggetti esposti per anno				
		Ricadute	Recidive	Reinserimenti	Interruzione	Decesso
regime ordinario	1338	21,7	17,2	17,9	8,2	0,7
regime ordinario attenuato	565	24,8	7,1	14,2	7,1	-
misura alternativa comunitaria	751	21,3	6,7	12,0	4,0	2,7
misura alternativa domiciliare	120	8,3	16,7	8,3	-	-
Totale	2774	21,6	12,3	15,1	6,5	1,1

Grafico 1: Tassi di incidenza degli eventi durante il follow-up




Nella **tabella 3** e nel **grafico 2**, la modalità di esecuzione della pena viene confrontata con l'età al momento dell'inizio della pena. Il 65% dei soggetti sottoposti a regime ordinario aveva meno di 35 anni di età, mentre per le altre modalità di esecuzione pena - regime attenuato, regime comunitario e arresti domiciliari - i soggetti con meno di 35 anni erano rispettivamente l'85%, il 73% e il 100%.

Tabella 3: Modalità di esecuzione pena e distribuzione % dei soggetti per classi di età all'inizio pena

Classi di età all'inizio pena (valori %)						
Modalità di esecuzione pena	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	Totale
regime ordinario	0,9	26,1	38,2	25,2	9,6	115 (100 %)
regime ordinario attenuato	18,7	27,1	39,6	12,5	2,1	48 (100 %)
misura alternativa comunitaria	4,7	32,8	35,9	20,3	6,3	64 (100 %)
misura alternativa domiciliare	20,0	30,0	50,0	-	-	10 (100 %)
Totale	6,3	28,3	38,4	20,3	6,7	237 (100 %)

Test di Pearson ChiSquare=29,953 p ≤ 0,0028

Grafico 2: Distribuzione percentuale dei casi per età all'inizio pena e per regime della pena




La **tabella 4 ed il grafico 3** riportano il confronto tra i valori medi della durata della pena, della durata media del trattamento da parte del Ser.T. alla fine del periodo di follow-up e il tipo di trattamento prevalente (quello di più lunga durata) durante tutto il periodo considerato, ripartiti secondo le modalità di esecuzione penale. I soggetti sottoposti a regime ordinario attenuato mostrano una durata media della pena 2,4 volte più lunga dei soggetti in regime ordinario. Per quanto riguarda la durata media dei trattamenti e la loro tipologia non si evidenziano correlazioni significative con la modalità di esecuzione pena.

Tabella 4: Modalità di esecuzione pena tipo di trattamento, durata media della pena e dei trattamenti

Modalità di esecuzione pena	Durata media pena \pm E.S.	Durata media trattamenti \pm E.S.	Tipo di trattamento (valori % sul totale di riga)			
			Solo psicosociale e/o riabilitativo	Metadone medio termine (30-180gg)	Metadone lungo termine (> 180 gg)	Altri farmaci
regime ordinario	222 gg \pm 23 gg	819 gg \pm 101 gg	55	15	29	1
regime ordinario attenuato	524 gg \pm 36 gg	586 gg \pm 156 gg	83	6	11	-
misura alternativa comunitaria	260 gg \pm 31 gg	1041 gg \pm 135 gg	61	9	30	-
misura alternativa domiciliare	149 gg \pm 78 gg	780 gg \pm 342 gg	60	10	30	-
Totale	290 gg \pm 42 gg	830 gg \pm 184 gg	62	11	25	2

Analisi della varianza: Durate medie della pena ($F=18,5428$; $p \leq 0,0000$); Durate medie del trattamento alla fine della pena ($F=1,6431$; $p \leq 0,1802$)
 Test di Pearson sulla tabella di contingenza modalità di esecuzione pena e tipo di trattamento ($\text{ChiSquare} = 14,407$; $p \leq 0,2755$)


Grafico 3: Durata media della pena, durata media del trattamento e tipo di trattamento per regime di esecuzione pena




Nella **tabella 5** sono riportati i risultati dell'applicazione del modello di regressione di Cox utilizzato per la stima dei rapporti di rischio aggiustati per gli effetti principali e per le interazioni relative alle variabili età all'inizio dell'esecuzione della pena, durata della pena e durata e tipo del trattamento effettuato dal Ser.T.

Come categoria di riferimento è stata considerata la modalità di esecuzione della pena in regime ordinario. L'incidenza delle ricadute nei 12 mesi successivi la fine pena, pur evidenziando rapporti di rischio più bassi nei soggetti sottoposti a misure alternative (domiciliare 0,4 e comunitaria 0,7), non raggiungono la significatività statistica. Stessa evidenza si manifesta per le recidive penali che mostrano un'incidenza 2,3 volte più elevata nei soggetti sottoposti a misure alternative domiciliari rispetto ai soggetti in regime ordinario e non raggiungono comunque la significatività statistica.

Distribuzione della durata media dei trattamenti per modalità di esecuzione della pena



Distribuzione della durata media dei trattamenti per modalità di esecuzione della pena



L'incidenza dei reinserimenti nei 12 mesi successivi l'esecuzione pena risulta significativamente meno elevata nel gruppo dei soggetti sottoposti a misure alternative comunitarie. L'incidenza delle interruzioni e dei decessi, molto bassa nel periodo considerato, non ne permette una valutazione. La ricaduta nell'uso delle droghe, la recidiva penale e l'interruzione del trattamento sono state raggruppate nell'indicatore "eventi negativi" che mostra come l'incidenza di questi eventi sia, nell'insieme, minore nei soggetti sottoposti precedentemente al follow-up a modalità di esecuzione della pena diversa dal regime ordinario.

Tabella 5: Rapporti di rischio (Intervallo di confidenza al 95 %) aggiustati per tutti i fattori confondenti


Rapporti di rischio						
Modalità di esecuzione pena	Ricadute	Recidive	Reinserimenti	Interruzione	Decesso	Eventi negativi
regime ordinario	1,0	1,0	1,0	1,0	non valutabile	1,0
regime ordinario attenuato	1,1 (0,5-2,4)	0,4 (0,1-1,5)	1,2 (0,4-3,9)	2,3 (0,4-12,6)		0,9 (0,5-1,6)
misura alternativa comunitaria	0,7 (0,3-1,4)	0,5 (0,2-1,3)	0,1 (0,0-0,6)*	0,5 (0,1-2,2)		0,6 (0,4-1,0)*
misura alternativa domiciliare	0,4 (0,0-1,9)	2,3 (0,3-11,2)	non valutabile	non valutabile		0,6 (0,1-1,6)

*=Incidenza dei reinserimenti lavorativi (ChiSquare 9,49; $p \leq 0,0021$) e degli eventi negativi (ChiSquare 3,25; $p \leq 0,07$) nei soggetti che hanno fruito di misure alternative comunitarie

Il **grafico 4** mostra la curva di sopravvivenza calcolata con il metodo di Kaplan-Meier sull'indicatore "eventi negativi".

Per ogni modalità di esecuzione della pena, prima del follow-up, sono stati calcolati nel follow-up i soggetti che rimanevano indenni da eventi negativi (sopravvissuti agli eventi). I soggetti sottoposti a misura alternativa comunitaria mostrano costantemente, in tutto il periodo di follow-up considerato, una minore incidenza degli eventi negativi.

Grafico 4: Rapporti di rischio (Intervallo di confidenza al 95 %) aggiustati per tutti i fattori confondenti



Nella **tabella 6** sono riportate le medie dei punteggi composti dell'EuropASI per ciascuna are problematica studiata all'inizio e alla fine dell'esecuzione della pena e ai 12 mesi successivi.

Tabella 6: Distribuzione delle medie dei punteggi composti per area e per modalità di esecuzione pena.

Modalità esecuzione pena	Punteggio composto per area*																				
	Area 1			Area 2			Area 3			Area 4			Area 5			Area 6			Area 7		
	t ₀	t ₁	t ₂	t ₀	t ₁	t ₂	t ₀	t ₁	t ₂	t ₀	t ₁	t ₂	t ₀	t ₁	t ₂	t ₀	t ₁	t ₂	t ₀	t ₁	t ₂
regime ordinario	48	23	21	45	41	52	40	57	49	42	21	28	45	53	54	39	57	24	17	38	11
regime attenuato	43	25	24	43	38	43	47	55	41	49	22	25	38	51	52	34	53	14	28	50	19
misura comunitaria	41	42	41	45	27	21	46	24	42	54	11	16	49	55	57	38	33	16	44	42	22
misura domiciliare	46	49	35	49	46	41	40	47	38	47	13	14	32	41	43	25	27	11	31	28	15
Media generale	45	35	30	46	38	39	43	46	43	48	17	21	41	50	52	34	43	16	30	40	17

*=Il punteggio composto (0-19= nessun problema reale; 20-39 lievi problemi; 40-59 problemi moderati; 60-79 problemi notevoli; 80-99 problemi estremamente gravi) rappresenta la media dei punteggi standardizzati dei singoli soggetti al momento dell'intervista eseguita all'inizio (t₀) e alla fine dell'esecuzione della pena (t₁) e a 12 mesi di follow-up (t₂) nelle aree di seguito specificate

Area 1 – condizione medica

Area 2 - condizione lavorativa/di sostentamento

Area 3 – uso di alcool

Area 4 – uso di sostanze psicotrope

Area 5 – condizione legale

Area 6 – relazioni familiari/sociali

Area 7 – condizione psichica

La varianza all'interno delle are problematiche tra le tre somministrazioni del protocollo EuropAsi, la varianza tra modalità di esecuzione della pena e la varianza d'interazione tra modalità e tempi di somministrazione sono state testate mediante il modello lineare generalizzato per misure ripetute. Nella tabella 6 sono riportate le medie dei punteggi composti dell'EuropASI per ciascuna are problematica studiata all'inizio e alla fine dell'esecuzione della pena e ai 12 mesi successivi.

Nei **grafici 5 e 6** sono riportate le medie dei punteggi composti dell'EuropASI per ciascuna are problematica studiata al l'inizio e alla fine dell'esecuzione della pena e ai 12 mesi successivi. Le variazioni nel tempo e tra le modalità di esecuzione pena risultano in tal modo visibili oltre il contenuto numerico del dato già riportato nella tabella 6.

Grafico 5: Valori medi dei punteggi composti per area di problema e per modalità di esecuzione pena







Grafico 6: Valori medi dei punteggi composti per area di problema e per modalità di esecuzione



Nella **tabella 7** Il rapporto di rischio è calcolato ricodificando il punteggio dell'ASI con valori 0-59 = 0 (problemi non rilevanti) e valori $\geq 60 = 1$ (problemi rilevanti).

Tabella 7: Rapporti di rischio per area, per periodo di valutazione e per modalità di esecuzione pena.

Modalità esecuzione pena	Rapporti di rischio													
	Area 1		Area 2		Area 3		Area 4		Area 5		Area 6		Area 7	
	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂	t ₁	t ₂
regime ordinario	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
regime attenuato	1,1	0,9	3,0*	1,9	3,2*	1,9	1,0	1,0	0,7	1,1	3,4*	1,2	1,0	0,6
misura comunitaria	0,5	0,5	2,6*	1,8	1,6	2,2	1,0	1,0	1,3	0,9	3,8*	1,0	0,8	0,8
misura domiciliare	0,1*	0,5	0,9	1,5	1,8	1,7	0,8	1,0	1,0	0,9	3,6*	1,0	1,3	0,6

Il rapporto di rischio è calcolato ricodificando il punteggio dell'ASI con valori 0-59 = 0 (problemi non rilevanti) e valori $\geq 60 = 1$ (problemi rilevanti) e rappresenta il rapporto tra la probabilità che i soggetti, di una specifica modalità di esecuzione della pena, hanno al momento dell'intervista eseguita alla fine dell'esecuzione della pena (t₁) e a 12 mesi di follow-up (t₂) rispetto all'inizio (t₀), nelle aree specificate, di passare da una condizione di problemi rilevanti ad una condizione di problemi non rilevanti e la probabilità che ha di fare lo stesso passaggio i soggetti che appartengono al gruppo di esecuzione pena in regime ordinario presi come riferimento.

* = $p \leq 0,05$; ** = $p \leq 0,001$

Area 1 – condizione medica

Area 2 - condizione lavorativa/di sostentamento

Area 3 – uso di alcool

Area 4 – uso di sostanze psicotrope

Area 5 – condizione legale

Area 6 – relazioni familiari/sociali

Area 7 – condizione psichica

I valori riportati nella tabella indicano, nelle aree dell'EuropASI, l'entità del rapporto tra la probabilità che i soggetti - di una specifica modalità di esecuzione pena - hanno al momento dell'intervista eseguita alla fine dell'esecuzione della pena (t₁) e a 12 mesi di follow-up (t₂) rispetto all'inizio (t₀) di passare da una condizione di problemi rilevanti ad una condizione di problemi non rilevanti e la probabilità che hanno di fare lo stesso passaggio i soggetti che appartengono al gruppo di esecuzione pena in regime ordinario presi come riferimento.

Si evidenzia come i soggetti in regime ordinario e/o attenuato

abbiano la più elevata probabilità di passare dal tempo t_0 al tempo t_1 da una situazione problematica a una situazione non problematica rispetto ai soggetti in regime comunitario o domiciliare, ad eccezione delle aree relative alla condizione lavorativa, all'uso di alcool e a quella delle relazioni familiari/sociali dove la situazione è invertita.

Nella **tabella 8** Il rapporto di rischio è calcolato come in precedenza e le variabili indipendenti sono, in questo caso, gli eventi e la tipologia degli eventi considerati nel periodo di *follow-up*.

Tabella 8: Rapporti di rischio per area problematica ed eventi nel corso del follow-up.

Eventi nel corso del follow-up	Rapporti di rischio																				
	Area 1			Area 2			Area 3			Area 4			Area 5			Area 6			Area 7		
	t_0	t_1	t_2	t_0	t_1	t_2	t_0	t_1	t_2	t_0	t_1	t_2	t_0	t_1	t_2	t_0	T_1	t_2	T_0	t_1	t_2
nessun evento	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	n.a.	n.a.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ricadute	1,4	0,3	0,6	1,4	1,0	1,3	0,7	0,8	1,8	0,8	n.a.	n.a.	1,0	0,6	0,6	1,1	1,0	0,6	0,8	0,6	1,6
recidive	0,6	0,4	0,2	0,6	0,9	0,2	0,2	0,6	0,1	1,0	n.a.	n.a.	1,1	0,9	0,5	0,4	0,9	0,1	0,2	0,1	0,1
reinserimenti	1,3	0,5	0,8	1,3	1,9	1,0	0,8	1,3	1,6	1,5	n.a.	n.a.	1,9	1,4	1,3	2,0	1,7	1,7	0,7	0,3	1,5
interruzione	0,5	0,7	0,8	0,5	0,2	1,2	0,7	1,5	0,8	0,3	n.a.	n.a.	0,1	0,3	1,5	1,0	0,8	1,6	0,9	0,6	0,1
decesso	1,6	8,6	2,3	1,6	1,6	2,3	2,2	1,3	2,3	0,9	n.a.	n.a.	0,7	0,5	7,4	7,0	1,0	4,8	11,0	14,7	0,1

Il rapporto di rischio è calcolato ricodificando il punteggio dell'ASI con valori 0-59 = 0 (problemi non rilevanti) e valori $\geq 60 = 1$ (problemi rilevanti) e rappresenta il rapporto tra la probabilità che i soggetti, con specifici eventi, hanno al momento dell'intervista eseguita all'inizio dell'esecuzione pena (t_0), alla fine dell'esecuzione della pena (t_1) e a 12 mesi di follow-up (t_2) e la probabilità dei soggetti che non presentano eventi, nelle aree specificate di passare da una condizione di problemi non rilevanti ad una condizione di problemi rilevanti.

* = $p \leq 0,05$; ** = $p \leq ,001$

Area 1 – condizione medica

Area 2 - condizione lavorativa/di sostentamento

Area 3 – uso di alcool

Area 4 – uso di sostanze psicotrope

Sembra evidente, alla lettura dei dati disponibili, come i programmi basati sul regime ordinario e/o attenuato siano in grado di mantenere un "controllo" più efficace sui fattori di rischio rispetto a quelli effettuati in regime comunitario o domiciliare, anche se tali risposte dovrebbero essere rilette alla luce di altre caratteristiche del campione quali, *in primis*, i già citati profili di personalità o meglio la comorbilità psichiatrica, o anche le storie di disturbo da uso di sostanze precedenti all'esecuzione pena.

Tali aspetti infatti, anche alla luce della letteratura a disposizione sui *follow-up* dei trattamenti in corso di tossicodipendenza, sembrano profondamente condizionare - da un lato - l'esito, in senso assoluto, del trattamento e dall'altro, in particolare, le possibilità di *compliance* ai trattamenti offerti o di *matching* alle tipologie tera-

peutiche più idonee rispetto alle caratteristiche dell'utente in quella fase della storia naturale del disturbo o del trattamento.

7. Osservazioni

Gli elementi di conoscenza acquisiti nell'ambito della ricerca, pur limitati nella loro rilevanza statistica a causa delle già ricordate difficoltà di arruolamento dei soggetti eleggibili, offrono spunti di grande rilievo, in quanto indicano delle linee di tendenza suscettibili di ulteriori e successivi momenti di verifica.

L'obiettivo della ricerca può dirsi, invero, raggiunto nella misura in cui si è riusciti a descrivere l'incidenza di particolari eventi - condotte recidivanti o avvio di percorsi di reinserimento sociale - nei confronti di persone riconosciute come tossicodipendenti sottoposte alla espiazione di una pena detentiva, in relazione alla tipologia ed alla durata degli interventi terapeutici attuati, anche con riguardo alle diverse modalità di esecuzione della pena. Se è vero che ogni programma terapeutico deve porsi l'obiettivo, sulla base delle condizioni personali e sociali date, di consentire alla persona tossicodipendente di superare la propria dipendenza dalle sostanze con la cessazione di ogni pratica di abuso, la raccolta e l'analisi delle informazioni che la riguardano, con particolare riferimento ai dati di rilevanza sanitaria e legale, risulta di grande utilità, soprattutto nel *follow-up* a dodici mesi dal termine di espiazione della pena, per valutare l'efficacia riabilitativa degli interventi intrapresi.

Invero, anche nel campo delle scienze psicosociali non sembra si possa prescindere da un'attenta analisi dei risultati ottenuti con un'attività di sostegno terapeutico, per di più se rivolta ad un soggetto afflitto da problematiche di tossicodipendenza che si trova, nello stesso tempo, alle prese con un sistema giudiziario penale che, nel panorama degli interventi sanzionatori di sua competenza, non riesce a fare a meno del carcere come luogo di esclusione dalla vita sociale in funzione di prevenzione e tutela delle esigenze di difesa sociale.

Non si tratta, quindi, di operare un controllo, di tipo più o meno formalistico, sulla correttezza o meno della decisione assunta dai competenti organi giurisdizionali quanto, piuttosto, di verificare - in concreto - l'idoneità della misura adottata a raggiungere le finalità di reinserimento sociale e di prevenzione della recidiva avute di mira dall'ordinamento penitenziario.

Il risultato di un trattamento terapeutico, sia esso svolto in ambiente intramurario, sia incentrato sull'attività specificamente

assegnata ai servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio, costituisce - in tale prospettiva - il punto di maggior forza o di debolezza del sistema nella parte in cui può funzionare, se positivo, come moltiplicatore di investimenti di risorse umane e materiali e, più in generale, anche a livello normativo, come stimolo a proseguire sulla strada di una sempre più convinta adesione a modelli riabilitativi imperniati su momenti di supporto terapeutico. Né va trascurato l'effetto che una verifica di funzionalità del sistema che fa leva su misure di tipo terapeutico in favore di detenuti tossicodipendenti può avere sulla motivazione degli operatori sociali e penitenziari e sul contributo che gli stessi possono offrire per progetti di reinserimento sempre più adeguati alle esigenze individuali di ciascuno.

La valutazione degli esiti di misure terapeutiche applicate in favore di condannati tossicodipendenti costituisce, così, un efficace banco di prova per verificare la realizzazione delle finalità di prevenzione generale e speciale che il legislatore costituzionale ha assegnato alla pena.

Particolare importanza, non soltanto teorica, assume, al riguardo, una riflessione volta all'individuazione degli indici rivelatori del buon esito del trattamento che consenta di sciogliere il seguente dilemma. La misura alternativa di tipo terapeutico o, comunque il trattamento penitenziario intramurario, in regime ordinario o attenuato, deve tendere a realizzare l'obiettivo (minimo) del "tempo senza delitto" - da valutare come esito positivo del trattamento - ovvero indicare se il risultato atteso dagli interventi terapeutici possa dirsi raggiunto solo quando si sia verificata, in concreto, l'assenza di ricadute nell'uso delle sostanze accompagnata da positivi elementi di reinserimento sociale che attestino un definitivo superamento della devianza e l'adesione convinta alle regole del vivere sociale.

Seguendo tale prospettiva, si può sostenere come l'obiettivo di un sistema sanzionatorio, che voglia richiamarsi ai principi della Carta costituzionale, debba coerentemente perseguire ogni possibile tentativo di realizzare, per il condannato, un progetto di recupero possibile, tenuto conto del modello personale e sociale di riferimento, senza inseguire percorsi velleitari alla ricerca di un tipo ideale di condannato che, emendato dalle sofferenze inflittele con la pena, diventi protagonista di un ruolo sociale di rilievo.

Tale riflessione non può dirsi completa se non collegata al tema del contenimento della recidiva che rappresenta, per il condannato tossicodipendente, un obiettivo tutt'altro che secondario, ove si considerino le difficoltà di coinvolgere una persona con problemi

di dipendenza da sostanze in un percorso autocritico che valorizzi la positiva adesione ad una scelta di tipo terapeutico rispetto alla mera strumentalità espressa da chi utilizza gli interventi terapeutici al solo fine di ottenere un provvedimento di scarcerazione.

Deve ritenersi, quindi, che il superamento di forme più o meno gravi di recidiva rappresenti un obiettivo di alto livello rispetto alla situazione di partenza di chi abbia, insieme alla tossicodipendenza, intrapreso un percorso deviante di media o lunga durata.

La ricerca che qui si commenta sembra, dunque, poter aprire scenari nuovi per valutare l'efficacia degli interventi terapeutici volti alla cura ed alla riabilitazione di soggetti tossicodipendenti, perché, per la prima volta, si propone di acquisire dati di conoscenza sullo sviluppo di processi riabilitativi non solo durante l'esecuzione della pena (campo tradizionale dell'osservazione intramuraria), ma anche dopo che il condannato abbia già integralmente espiato il proprio debito con la giustizia.

Il decorso di un tempo significativo (anche se il *follow-up* dovrebbe essere portato a 5/10 anni) senza la commissione di reati, ovvero senza che si verifichino ricadute nell'abuso di sostanze, può dunque servire a riconoscere validità agli interventi terapeutici predisposti dall'ordinamento e, nello stesso tempo, a restituire alla pena detentiva, almeno per quanto riguarda le persone con problematiche di devianza collegate ad una pregressa tossicodipendenza, un'efficace valenza risocializzante.

Per quanto riguarda, più specificamente, le **aree problematiche espresse dagli indicatori EuropASI**, le risultanze della ricerca esprimono una tendenza allo spostamento nel tempo (To, T1 e T2) di **difficile interpretazione**.

La complessità delle variabili in gioco (età di esordio del disturbo correlato a sostanze, età di esordio della "carriera" penale, durata dell'esposizione all'espiazione della pena nelle sue diverse modalità e, soprattutto, comorbidità psicopatologica) indica l'importanza di **fattori di interferenza** dal peso spesso non misurabile ma certamente non indifferente sulle popolazioni in oggetto e limita, evidentemente, la generalizzabilità dei dati espressi nelle singole aree a una valutazione globale.

Rispetto ai diversi regimi di espiazione della pena, appaiono, comunque, rilevanti le seguenti osservazioni:

a) In relazione alla **condizione medica**, la "protezione" esercitata dal **regime ordinario e attenuato** sembra indicare una maggiore propensione al miglioramento complessivo dello status di paziente il cui probabile monitoraggio, esercitato dai Servizi in un contesto di osservazione contenitiva costante, sembra avan-

taggiarsi della presenza di diagnosti, di curanti e, presumibilmente, della disponibilità di farmaci. La condizione inerente la misura comunitaria non offre invece modificazioni apparenti nel tempo, ma potrebbe risentire di un *bias* conseguente alla selezione di casi più gravi che finiscono per ottenere, proprio a seguito delle peggiori condizioni organiche, più facili possibilità di avvio a tali misure di espiazione pena. A sua volta, la misura domiciliare - nello scarso decremento del punteggio al *follow-up* - indica la frequente incoerenza del soggetto tossicodipendente, se non incentivato a livello ambientale, al monitoraggio della propria condizione fisica e del più generale stato di salute.

b) L'area della **condizione lavorativa** e di sostentamento dichiara, al contrario, una sostanziale stabilità - in negativo - dei soggetti al fine pena e al *follow-up* qualora collocati in regime carcerario (ordinario o attenuato) o in misura domiciliare. Particolarmente giovevole sembra risultare invece, da questo punto di vista, la collocazione nella **misura comunitaria** che, presumibilmente, è in grado di incentivare il soggetto - grazie al percorso riabilitativo - alla ricerca e alla sperimentazione di nuove abilità o, quanto meno, lo sostiene attivamente nella rete delle opportunità sociali anche di fronte ad un mercato del lavoro particolarmente difficile e penalizzante per chi già vive la stigmatizzazione del contatto con la giustizia.

c) L'area **dell'uso di alcool e quella delle sostanze psicotrope** non si "modificano" in modo omogeneo: questo è un primo dato che risulta particolarmente importante ad una osservazione globale e che identifica un valore differenziale della modalità auto-curativa dell'uso di sostanze tale da identificare pattern di impiego delle sostanze stesse particolarmente originali e sostanzialmente differenziati. A questo proposito, non si può non considerare come in regime ordinario, attenuato e in misura domiciliare la fase di fine pena sembri corrispondere ad una sostanziale crisi nell'incontro con il "fuori" e, conseguentemente, ad un peggioramento nella condizione di abuso/dipendenza, condizione che tende a protrarsi - anche se con minore intensità e forse con modalità compensatoria rispetto al rischio di contatto con le sostanze illegali - anche al *follow-up* ad un anno.

Solo il **percorso comunitario** sembra proporre una radicale modificazione del rapporto con la sostanza alcool, sfruttando probabilmente la forte assertività dell'indicazione terapeutica "alcool=sostanze" o "alcool=più facile reingresso verso le sostanze (ricaduta)", indicazione che risulta però fragile in quanto non in grado di mantenere, a distanza di 12 mesi, le sue promettenti

prospettive. La risultanza ad un anno è infatti connotata da una rilevante recrudescenza nel rapporto con l'alcool anche nella misura comunitaria.

Il rapporto con le sostanze psicotrope è invece connotato da più confortanti indicazioni. Sia nel regime ordinario che in quello attenuato e, soprattutto, **nelle misure comunitarie e domiciliari il freno alla ricaduta tossicomana è rilevante**. Non potendo trascurare le differenze percentuali che indirizzano ad un miglioramento nel rapporto 1/3 o 1/4, rispettivamente per le misure domiciliare e comunitaria, rispetto al rapporto 1/2 nel regime ordinario e attenuato, si deve considerare come la presa in carico intensiva effettuata da tutte le tipologie di esecuzione pena influisca decisamente nel migliorare le strategie di *coping* al rischio di ricaduta tossicomana.

a) **L'area legale** sembra, in prospettiva, quella meno intaccata dalle diverse opzioni di pena: in tutte si considera un peggioramento della condizione globale con picchi di gravità sostanzialmente omogenei e più consistenti soprattutto alla fine dell'esecuzione, piuttosto che al *follow-up*. Ciò starebbe a confermare che la **fase del fine pena** è quella più drammaticamente interessata alla **recidiva penale** e richiede il maggior supporto e il più consistente reperimento di risorse finalizzate al contenimento della deriva delinquenziale.

b) Infine, le aree delle **relazioni familiari/sociali e della condizione psichica** possono essere "lette" insieme, pur facendo sempre riferimento ai limiti di una osservazione che non prevede la rilevazione preliminare e la tipizzazione delle popolazioni in oggetto, o tanto più delle sottopopolazioni, secondo fattori di rischio familiare e psicopatologico. Fatte salve tali considerazioni metodologiche, si può considerare come la fase di fine pena veda inevitabilmente un costante peggioramento sia delle relazioni familiari/sociali che della condizione psichica negli ambiti di esecuzione ordinaria ed attenuata, mentre **le misure comunitarie e domiciliari** sembrano mantenere una sostanziale stabilizzazione nel tempo e accelerare il **miglioramento di tali parametri** al *follow-up*. Nei fatti, anche se con maggiore lentezza, tale miglioramento appare evidente al *follow-up* longitudinale anche per quanto riguarda la condizione di esecuzione ordinaria e attenuata.

Si è già osservato, in altra parte del presente studio, come i dati rilevati sulla documentazione esistente presso i Servizi pubblici per le tossicodipendenze non abbiano potuto fornire informazioni più significative sui processi di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti sottoposte ad esecuzione penale, con fine pena

nel corso del 2001, a causa del limitato periodo di *follow-up* (durata massima 12 mesi) e della impossibilità di disporre di ulteriori dati, dotati di intrinseca attendibilità, acquisendoli direttamente da altre banche dati.

In tale prospettiva, limitando il discorso alle persone sottoposte ad esecuzione penale esterna e, quindi, ai detenuti tossicodipendenti ammessi alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/1990, il gruppo degli esperti ha condiviso una valutazione di possibile *sviluppo della presente indagine*, attraverso una evoluzione della stessa che coinvolga direttamente i Tribunali di sorveglianza ed i Centri di Servizio sociale per adulti dell'Amministrazione penitenziaria, al fine di poter confrontare gli elementi in possesso delle diverse Istituzioni coinvolte e portare a compimento un efficace monitoraggio sull'andamento delle misure alternative alla detenzione disposte nei confronti di condannati tossicodipendenti, con particolare riguardo all'eventuale insorgenza - al termine del trattamento o alla fine dell'espiazione della pena - di eventi recidivanti, sia da un punto di vista sanitario (ricadute nell'abuso di sostanze stupefacenti o alcooliche), sia da un punto di vista più strettamente penale.

La riflessione, originata dall'analisi di precedenti elaborazioni sul tema del reingresso penitenziario (Sistema di giustizia penale e reingresso in carcere, coordinata dal prof. Ernesto Savona per conto dell'EURIST e pubblicata dall'Ufficio Studi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nel 1989), può risultare - se tradotta in ambito operativo - di grande utilità proprio in relazione a quella particolare categoria di condannati costituita dalle persone affette da problemi di tossicodipendenza.

Si è osservato infatti, in quella ricerca, come - nell'analisi della funzione del carcere come sanzione penale - il regresso, per i suoi alti costi e per i suoi scarsi benefici, possa essere considerato come indicatore dell'*inefficienza della stessa sanzione carceraria* e, quindi, come presupposto della inutilità della pena detentiva se non utilizzata selettivamente.

L'implementazione di un progetto di ricerca che voglia porsi l'obiettivo di una visione globale del trattamento penitenziario e terapeutico del condannato tossicodipendente, in rapporto alle diverse tipologie di espiazione della pena già esaminate nel presente studio, non può, invero, prescindere dall'analisi dei dati prodotti ed acquisibili presso i Tribunali di sorveglianza ed i Centri di servizio sociale, in una prospettiva che può costituire un'utile anticipazione di ricerche che si propongano di valutare l'efficacia di tutto il sistema penitenziario e delle misure alternative alla detenzione,

particolarmente in relazione all'obiettivo risocializzante che la Costituzione assegna alla sanzione penale.

Si consideri, infatti, che una recentissima indagine statistica condotta, senza alcuna pretesa di scientificità, su dati in possesso del Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato, proprio in tema di condannati tossicodipendenti, risultati di sicuro interesse per l'Amministrazione penitenziaria. Nell'esaminare l'andamento delle misure alternative concesse dal Tribunale a persone - libere o detenute - condannate che abbiano chiesto di espiare la pena detentiva utilizzando la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico (art. 94 D.P.R. n 309/1990), si è potuto accertare che, a fronte di *420 misure concesse* nel corso degli anni 2001 - 2002, il fenomeno della successiva *revoca del beneficio*, per violazione delle prescrizioni, per ricaduta nell'uso di sostanze, per abbandono spontaneo del programma terapeutico o per la commissione di successivi reati, ha interessato *36 condannati* che, a seguito della revoca della misura, hanno fatto ritorno in carcere.

Il dato riportato, estrapolato da un serie di provvedimenti giurisdizionali, appare, già di per sé, significativo. Il confronto dello stesso con gli elementi in possesso dei Centri di servizio sociale e dei servizi pubblici per le tossicodipendenze - responsabili direttamente o indirettamente della esecuzione del programma terapeutico alternativo al carcere - sarebbe, in tale prospettiva, di grande utilità per l'intero sistema della giustizia penale.

8. Conclusioni

Il quadro complessivo della ricerca, che si è cercato di delineare nel presente articolo, autorizza il gruppo degli esperti a svolgere le seguenti considerazioni conclusive.

I dati selezionati ed analizzati nell'ambito della ricerca rappresentano, invero, una fotografia estremamente attendibile dei processi di recupero terapeutico socio-riabilitativo di soggetti tossicodipendenti coinvolti nell'esecuzione penale, anche con riferimento alla diversa tipologia e durata degli interventi terapeutici attivati ed alle modalità di esecuzione della pena. La ricchezza delle informazioni acquisite e la loro messa a disposizione di quanti vogliono continuare a riflettere sul tema, giustifica ampiamente l'impegno profuso dagli operatori e dai Servizi coinvolti.

E, tuttavia, i limiti metodologici del campionamento, inevitabili nell'approssimazione della ricerca in questi ambiti, anche a livello internazionale, e la scarsità di indicazioni prospettiche che solo

una valutazione a 3 - 5 - 10 anni può offrire, suggeriscono una decisa **indicazione operativa** verso una necessaria rielaborazione dei dati oggi raccolti con successive stratificazioni nel tempo, che tenda ad una riproposizione, a distanza di un congruo numero di anni, degli strumenti di indagine per verificarne l'assestamento longitudinale.

Il presente studio sembra offrire, in definitiva, l'occasione per riflettere sull'estrema utilità di proseguire, non solo nel campo della tossicodipendenza, lo svolgimento di indagini di *follow-up* con l'obiettivo di delineare dei percorsi tipo che possano risultare validi *predictor* della maggiore o minore risposta individuale e collettiva, in vista della individuazione e selezione di protocolli terapeutico-riabilitativi e di espiazione della pena tali da ottimizzare e migliorare le scelte del personale sanitario, socio-assistenziale e penitenziario.

I risultati della ricerca orientano, dunque, per un'ancora più decisa valorizzazione dei progetti di studio che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'utenza oggetto di esecuzione pena nella realtà italiana, specie se connotata da problemi di tossicodipendenza, si conformino alle affermazioni generali di settore secondo le quali solo la valutazione multidimensionale dei soggetti coinvolti nell'esecuzione penale può offrire indicazioni attendibili - retrospettivamente - sui loro percorsi di malattia e, prospetticamente, sulle loro possibilità di evoluzione nel tempo. Più in particolare, le conclusioni della presente ricerca - limitata ai soggetti tossicodipendenti - indirizzano verso una replica della stessa, attraverso una sua estensione su popolazioni più ampie, tanto da poter essere tipizzate con indicatori sempre più accurati e specifici. In tale prospettiva, potrà essere utile coinvolgere in successivi progetti di ricerca altri enti ed organismi istituzionali (Tribunali di sorveglianza, Centri di servizio sociale per adulti, Uffici centrali che gestiscono le banche dati del sistema giustizia) in grado di fornire autonomi contributi di conoscenza e di esperienza per l'adozione di strumenti di riscontro e di verifica dell'evoluzione dei percorsi di risocializzazione di persone condannate al termine di trattamenti riabilitativi svolti in ambito penitenziario o nella comunità.

LA RAPINA IN BANCA: ASPETTI CRIMINOLOGICI, PROBLEMI DI SICUREZZA E PROSPETTIVE DI PREVENZIONE

G. DE LEO*, L. VOLPINI**, E. DE GREGORIO***


Introduzione: Dati e inquadramento del fenomeno in Italia

Il recente rapporto dell'Osservatorio Statistico dell'ABI (2005), ci rappresenta il fenomeno dal punto di vista del suo andamento quantitativo e qualitativo negli ultimi dieci anni.

Innanzitutto, come è possibile osservare nella figura 1, l'andamento delle rapine in banca ha avuto un incremento dal 1995 al 2000, con una stabilizzazione nei successivi tre anni ed un lieve aumento nuovamente nel 2004.

I motivi di tale andamento variabile dipendono senz'altro dalle

fig. 1: Andamento rapine riuscite



misure di sicurezza adottate dalle banche per far fronte al problema e dall'interazione dei rapinatori con tali misure e con la loro capaci-

* Professore Ordinario di Psicologia Sociale e Giuridica, Università di Bergamo e di Roma "La Sapienza"

** Professore a contratto di Psicologia Sociale e Giuridica, Università di Roma "La Sapienza"

*** Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale, Università di Roma "La Sapienza"

tà di eluderle, aggirarle, anche attraverso l'uso della violenza.

Le regioni risultate a più alto rischio di rapine sono risultate in ordine decrescente: la Puglia, la Sicilia, il Lazio e la Calabria, in cui avvengono mediamente circa 12 rapine ogni 100 sportelli bancari.

Per la spiegazione di questo dato da un punto di vista criminologico, dobbiamo innanzitutto inquadrare il fenomeno delle rapine all'interno dell'andamento più ampio della criminalità nelle diverse regioni. L'andamento delle rapine, quindi, tende a rispecchiare l'andamento della criminalità regionale e ad interagire con tipologie specifiche di criminali e di gruppi criminali.

Sappiamo infatti che il bottino delle rapine può essere utilizzato per diversi scopi. Oltre ad un uso personale del denaro legato all'acquisto di beni di consumo, o di sostanze stupefacenti, i rapinatori legati a gruppi della criminalità organizzata, ad esempio, utilizzano il denaro per finanziare le attività illecite di tali gruppi, come il traffico di armi e di droga ecc.

L'aspetto più attendibile, che ci permette di spiegare le variazioni inter-regionali, è quello relativo alla concentrazione di sportelli bancari per regioni, che rende maggiormente probabile o meno la possibilità della rapina.

Procedendo nella nostra breve analisi dei dati Ossif (2005), osserviamo che l'ammontare rapinato in Italia nel 2004 è diminuito mediamente per rapina del 7,5% rispetto al 2003, ma che l'ammontare complessivo rapinato nel 2004 ha avuto un rialzo del 2,5%. Il primo dato è spiegato dal fatto che le banche stanno riducendo progressivamente la presenza di contante all'interno degli sportelli, il secondo dato invece si spiega con l'incremento delle rapine nel 2004 rispetto al 2003 come si è visto sopra nella tabella dell'andamento del fenomeno.

Un aspetto interessante riportato dai dati riguarda le rapine sventate e le motivazioni relative. Le rapine sventate rappresentano una percentuale piuttosto bassa e sono l'8,4% di quelle tentate. All'interno di questo dato i dipendenti bancari rappresentano una variabile importante - e su questo torneremo più avanti - che può riuscire ad evitare la rapina, cogliendo quegli indicatori di rischio comportamentale che permettono di adottare strategie preventive ed efficaci di intervento. Le forze dell'ordine tendono invece ad intervenire, al termine della rapina, per evitare di mettere a rischio la sicurezza delle persone presenti nella banca.

La guardia giurata è una figura che può avere una funzione di prevenzione generale sulla rapina, ma non quella di prevenzione specifica, perché spesso si trova a dover affrontare più di un rapinatore e talvolta ha una formazione generica rispetto alle caratteri-

stiche e alle modalità di svolgimento del fenomeno.

Certamente i sistemi tecnologici di sicurezza contribuiscono alla prevenzione delle rapine, ma la loro efficacia dipende dall'uso strategico dell'operatore bancario nel contesto interattivo della rapina o del tentativo di rapina.

I dati dell'ABI ci dicono ancora che le modalità privilegiate di "attacco" dei rapinatori nel 2004 ci consentono di dire che i rapinatori generalmente conoscono bene i momenti più vantaggiosi in termini economici per poter tentare una rapina, privilegiando - ad esempio - il lunedì e il venerdì, gli orari centrali della giornata (dalle ore 11.30 alle 13.30). Inoltre vengono privilegiati gli sportelli bancari con meno di 5 dipendenti, perché probabilmente risultano maggiormente gestibili in termini di controllo e monitoraggio della riuscita della rapina.

Infine osserviamo brevemente la dinamica della rapina dal punto di vista della violenza e delle modalità di esecuzione.

Le rapine avvengono nella maggioranza dei casi esibendo armi (86,4%), in particolare armi da taglio (74,4%) e pistole (18,0%). È però interessante osservare che nel resto dei casi (13,6%) le rapine nel 2004 sono avvenute con sole minacce, con un aumento dell'8,7% rispetto all'anno precedente.

Quest'ultimo dato ci conferma che la rapina in banca (a differenza delle rapine agli altri esercizi privati: gioiellerie, tabaccherie ecc. e come vedremo più avanti) risulta meno rischiosa per il rapinatore, perlomeno durante la sua esecuzione. Il rapinatore sa che l'operatore bancario non è tenuto ad opporsi e soprattutto che non può detenere armi a differenza degli esercenti privati che a volte le possiedono e le possono utilizzare - o tentano di utilizzarle - nei casi di rapina.

I rapinatori tendono poi a non utilizzare nella metà circa dei casi (50,7%) alcuna maschera. I motivi a tal proposito possono essere diversi; innanzitutto i rapinatori possono ritenere poco probabile il fatto di essere riconosciuti dalle persone presenti e dalle forze dell'ordine che analizzeranno i video, in secondo luogo, non essere mascherati permette di entrare con più facilità nell'agenzia bancaria, nel ruolo di finto cliente.

D'altra parte chi si maschera può "concedersi" un livello di violenza superiore proprio per il fatto di non essere riconosciuto, come ci insegnano alcuni famosi studi del criminologo italo-americano Zimbardo (2004).

Aspetti criminologici della rapina e del rapinatore

Inquadramento teorico

Dopo aver delineato l'andamento più recente del fenomeno, proviamo a darne una spiegazione da un punto di vista criminologico.

La rapina è certamente un'azione complessa che irrompe in modo sorprendente nella scena lavorativa dell'operatore bancario, strutturando dei ruoli ben precisi di rapinatore e di vittima. Il rapinatore è il regista della scena e impartisce ordini a cui i suoi complici e tutti gli altri presenti devono obbedire.

Questa interazione implica: 1) delle aspettative reciproche di mosse e di risultati da parte di tutti i partecipanti, 2) un'interazione con il sistema di norme e di regole di comportamento prescritte dalla banca agli operatori bancari, 3) un'interazione con le variabili strutturali dei sistemi di sicurezza, 4) una forte attivazione emotiva nel rapinatore, ma soprattutto nella vittima.

La rapina mi tornò in mente come una serie di mosse evocate da uno scacchista dopo la fine della partita. Tutto considerato ci eravamo mossi con precisione e senso di squadra, ma dovevamo prepararci meglio, la riduzione del fattore X nel crimine doveva essere ridotto al minimo (Bunker, 2004).

Il rapinatore bancario è generalmente altamente "professionalizzato" (Matthews, 2002): organizza e pianifica la rapina scegliendo accuratamente i propri complici e attribuendo loro compiti specifici, conosce i sistemi di sicurezza e le norme che regolano l'operatività bancaria, ha l'obiettivo privilegiato di rubare più denaro possibile in minor tempo, monitorando il livello di rischio di essere catturato.

All'interno della sequenza della rapina possono esserci degli *imprevisti situazionali* che rischiano di innalzare il livello di violenza. Tali imprevisti possono essere innescati dai comportamenti dei presenti o dalla mancata conoscenza da parte dei rapinatori dei nuovi sistemi di sicurezza della banca e possono implicare ad esempio, l'aumentare del *tempo* necessario per ottenere il contante, una difficoltà nella *gestione delle emozioni e dei vissuti* da parte dell'operatore bancario, una difficoltà nella *gestione delle emozioni e dei vissuti* da parte del/dei rapinatori o implicare una riduzione del livello di *compliance* da parte dell'operatore bancario.

Inquadramento metodologico

Date le premesse precedenti, abbiamo svolto una ricerca che analizzasse lo svolgimento delle rapine in ambienti videocontrollati con particolare riferimento a tre principali aree di interesse:

1) secondo un punto di vista specificamente criminologico, eravamo interessati ad approfondire il funzionamento dell'azione-rapina, in particolare, nelle sue fasi principali di svolgimento, nella gestione dei flussi di comunicazione (soprattutto, per il canale non verbale), nelle modalità di far fronte agli imprevisti;

2) in secondo luogo, ci interessava capire se e in che termini si possa parlare di un *modus operandi* consolidato nelle azioni devianti come le rapine. A questo riguardo bisogna precisare che solitamente il termine "*modus operandi*" è utilizzato in criminologia con riferimento specifico ai reati violenti e indica lo stile comportamentale dell'autore di reato e ha caratteristiche dinamiche che possono evolversi e migliorare nel tempo (De Leo e Patrizi, 2004). In questa ricerca, il termine è utilizzato in senso più ampio come riferito alle modalità di esecuzione di uno stesso tipo di reato a opera di autori diversi (laddove anche in questi casi sia possibile rintracciare modalità d'esecuzione comuni e condivise fra diversi soggetti).

3) Infine ci interessava individuare degli indicatori di comportamento che si potessero utilizzare in funzione preventiva e formativa per gli operatori bancari, le forze dell'ordine e gli operatori di vigilanza.

La letteratura sull'argomento non fornisce modelli teorici adeguati al perseguimento di questi obiettivi. Per questa ragione, il nostro interesse si è rivolto all'orientamento di ricerca qualitativa noto come Grounded Theory (Gt) che verrà descritto nelle pagine seguenti.

L'approccio della "Grounded theory"

Si tratta di un approccio alla ricerca qualitativa di tipo interpretativo che è stato proposto a partire dagli anni '60 (Glaser e Strauss, 1967) e - con poche rivisitazioni - è arrivato fino ai giorni nostri (Strauss e Corbin, 1990; Charmaz, 1995; Pandit, 1996)⁽¹⁾. La *Grounded theory* - o, più correttamente, la *grounded theory methodology* (Strauss e Corbin, 1994; 1998) - la cui tradizione è

⁽¹⁾ Per trattazioni in lingua italiana, si vedano fra i tanti Cicognani (2002a,b), Strati (1997), De Gregorio e Mosiello (2004), De Leo, Patrizi e De Gregorio (2004).


ampiamente consolidata in sociologia ma appena agli inizi in psicologia (Henwood e Pidgeon, 1992) - privilegia la "scoperta" di una teoria *emergente* dai dati piuttosto che la ricerca in essi di costrutti preesistenti alla rilevazione stessa: viene dunque proposta come la soluzione metodologicamente più idonea a "mettere ordine" fra grandi quantità di informazioni di tipo qualitativo (testi, immagini, materiali audio-video), attraverso l'identificazione dei temi ricorrenti e relazioni fra essi. L'approccio *Gt* si sviluppa in opposizione al paradigma neopositivista, soprattutto per quanto riguarda l'enfasi che questo dà alla "verifica delle ipotesi", agli obiettivi di controllo e previsione dei fenomeni sociali. Da questa contrapposizione epistemologica, la *Gt* ha sviluppato un proprio apparato metodologico, ambiti di applicazione e criteri di validità che consentono anche a chi fa ricerca qualitativa di condurre studi rigorosi e sistematici (Silverman, 2000, trad. it. 2002; Seale, 1999).

Secondo Charmaz (1995), infatti, la *Gt* consente di apportare nella ricerca qualitativa requisiti di sistematicità e validità analoghi a quelli che caratterizzano gli studi secondo il paradigma neopositivista. Le procedure di ricerca - proposte inizialmente da Glaser e Strauss (1967) e successivamente ridefinite in maniera più organica da Strauss e Corbin (1990) - portano il ricercatore ad accostarsi ai soggetti che costituiscono il campione del suo studio senza alcun modello teorico predefinito, mettendo quindi in discussione il modello lineare tradizionale «teoria → ipotesi → raccolta dei dati → interpretazione». Il processo dovrebbe, al contrario, essere circolare, iterativo, fra dati, interpretazione e teoria emergente dalla loro interazione: l'interpretazione, sostengono gli Autori, inizia fin dalla prima informazione raccolta (figura 2)⁽²⁾ e ha l'obiettivo di «costruire la realtà sociale dal punto di vista dei partecipanti, tentando di determinare i significati simbolici [...] per gruppi di persone mentre interagiscono le une con le altre» (Cicognani, 2002b, p. 45).

L'interesse e la relativa novità introdotta, anche in psicologia sociale e nelle teorie sulla devianza, dall'approccio *Gt* non ci esime tuttavia dalla necessità di fare una considerazione critica: la certezza di poter "mettere da parte" le categorie teoriche di riferimento potrebbe costituire un'operazione cognitiva ingenua dal momento

⁽²⁾ Nella figura i termini "formale" e "sostantiva" fanno riferimento al livello di generalità/specificità della spiegazione teorica: le prime si limitano al singolo fenomeno sociale, le seconde li includono classi più ampie.

Fig. 2: Il processo di ricerca nella *Grounded theory* (fonte: adattato da Steinke, 1999, p. 26 cit. in De Gregorio, 2005).



che non tiene conto del fatto che - inevitabilmente - il ricercatore porta nell'intero processo di ricerca (dalla formulazione delle ipotesi all'analisi delle informazioni) i propri orientamenti e inclinazioni, gli interessi di ricerca, la soggettività, incluso l'angolo visuale della propria formazione teorica e del proprio gruppo di riferimento (comunità scientifica). A questo riguardo, è utile la nozione di "*concetti sensibilizzanti*" con la quale Blumer (1969) si riferisce ai presupposti teorici (i punti di partenza espliciti o impliciti) che condizionano il processo di ricerca.

La versione originaria della *Gt* è stata criticata in quanto - come sostiene Silverman (2000, trad. it. 2002, p. 211) - mostra una incapacità di riconoscere il ruolo delle teorie implicite che guidano il lavoro sin dalle prime fasi. Inoltre, risulta più chiara sulla produzione di teorie e meno sul loro controllo. Utilizzata in modo non intelligente, può anche degenerare in una costruzione abbastanza vuota di teorie o in una cortina di fumo impiegata per legittimare ricerche puramente empiriche.

Come abbiamo detto in precedenza, sarebbe ingenuo ritenere che il ricercatore possa accostarsi al proprio oggetto di studio senza alcun parametro (scientifico, culturale, orientamento personale) che ne indirizzi e, inevitabilmente, ne condizioni la lettura del fenomeno. Ovviamente, per quanto riguarda l'ambito psicologico si tratta di una critica fondamentale. Cicognani (2002b, p. 44) a proposito

della revisione costruttivista dell'approccio, ritiene che i ricercatori debbano possedere alcune risorse teoriche (di varia provenienza: ad esempio conoscenze teoriche, esperienza) e una prospettiva dalla quale iniziare l'analisi, senza tuttavia applicarla automaticamente a dati, problemi e contesti nuovi, ma piuttosto, cercando di raggiungere un equilibrio delicato fra l'aver un *grounding* nella disciplina e spingerla un po' oltre.

Vedremo in seguito l'utilità di questa classificazione in funzione dei nostri obiettivi.

Descrizione degli obiettivi e trattamento delle informazioni

Nonostante queste limitazioni, l'approccio *Gt* ha fornito utili indicazioni rispetto al trattamento delle informazioni qualitative, inclusi i materiali video.

Nella ricerca descritta in queste pagine i file video delle rapine sono stati analizzati qualitativamente mediante il programma ATLAS.ti 5.0. Gli obiettivi dell'indagine erano relativi a diversi livelli di conoscenza:

- descrivere una metodologia idonea a gestire e trattare le informazioni qualitative con particolare riferimento ai file video;
- fornire una panoramica delle azioni messe in atto in casi di rapine diverse: con coinvolgimento di un solo rapinatore, con la presenza di due rapinatori, con un gruppo più ampio;
- definire un modello teorico generale sull'azione-rapina.

La prima operazione è l'inserimento dei video da analizzare in nel file principale di ATLAS.ti, l'Unità ermeneutica (fig. 3): in questa è possibile visualizzare una finestra in cui "gira" il video da sottoporre ad analisi e una consolle per la gestione del file⁽³⁾.

La seconda fase è la codifica dei video: essa consiste nella segmentazione dell'intero filmato in sequenze significative che vengono isolate dal ricercatore agendo sulle funzioni della consolle. In altre parole, vengono delimitate delle porzioni di video a cui il ricercatore assegna dei codici/etichette verbali che ne sintetizzano il contenuto.

In una fase successiva, i codici ritenuti più rilevanti (in base alla presenza complessiva nell'Unità ermeneutica, alla valenza teorica o alla coerenza rispetto agli obiettivi) vengono sottoposti a un'ope-

⁽³⁾ La fig. 3 mostra anche una finestra opzionale in cui sono elencati tutti i documenti analizzabili (*Primary Documents*) inclusi nell'Unità ermeneutica.

razione di verifica delle relazioni reciproche⁽⁴⁾ in maniera da definire pattern di associazione in termini di precedenza/sequenza, co-occorrenza o contrapposizione teorica: in questo modo, è possibile definire delle sequenze fra codici che rappresentano i “percorsi” tipici, rappresentativi delle azioni svolte dagli attori e visualizzate dai ricercatori.

Fig. 3: La schermata principale dell'Unità ermeneutica e le principali componenti.



Principali risultati


L'esito di queste operazioni è esemplificato di seguito come sostegno alla discussione e rispetto agli obiettivi descritti in precedenza.

La fig. 4 mostra un percorso di un evento-rapina, una “tipica” sequenza di fasi che caratterizza le rapine così come presenti nelle rappresentazioni del senso comune e nella iconografia e cinematografia⁽⁵⁾:

⁽⁴⁾ Questa operazione, tecnicamente molto complessa e impossibile se si operasse una codifica tradizionale (“carta e matita”), è possibile mediante il *Query tool*, disponibile in ATLAS.ti. Con questa funzione, è possibile verificare se e in che termini alcuni codici-bersaglio hanno una serie di relazioni strutturali del tipo “precede”, “segue”, “è co-occorrente”, “è associato” e così via.

⁽⁵⁾ Va ricordato che il percorso esemplifica una serie di filmati accomunati dalla compresenza delle fasi rappresentate.

Fig. 4: Modello della rapina compiuta da un singolo rapinatore.



Essa rappresenta per certi aspetti un prototipo: un modello generale al quale la letteratura si è riferita come a uno *script* (Schank e Abelson, 1977). Lo *script* è un modello generale delle sequenze d'azione tipiche attuate dagli attori sociali in situazione consuete e note. Nell'esemplificazione descritta dalla fig. 4, relativo alla rapina compiuta in banca da un singolo attore: la situazione si caratterizza per l'assunzione del ruolo di "finto cliente" nella fase di ingresso e dell'utilizzazione dell'arma, che può avvenire sia nella fase di ingresso sia, in un momento successivo, nella fase di dichiarazione di rapina⁽⁶⁾. L'assunzione del ruolo del "finto cliente" consente al rapinatore di avvicinarsi all'operatore senza destare sospetti. Le fasi successive alla esibizione dell'arma possono includere – tipicamente – un ordine (con o senza una minaccia) verso l'operatore (sulla destra della figura) o – alternativamente – la presa in ostaggio dell'operatore stesso. La conclusione è l'uscita e la fuga con il bottino.

⁽⁶⁾ È utile precisare che i numeri all'inizio del nome di ogni codice rappresentano le fasi di svolgimento dell'evento-rapina: rispettivamente, la fase di ingresso (1), la fase di permanenza sul luogo ed esecuzione della rapina (2) e la fase di uscita (3). Le frecce tratteggiate indicano un percorso alternativo a quello più rappresentato nella sequenza tipica dei video analizzati.

È evidente, in questo caso, la prevedibilità che il riferimento a un copione condiviso e conosciuto assicura a tutta l'azione-rapina: un attore/rapinatore, un obiettivo/bottino, una vittima/operatore, un inizio/ingresso sul luogo e una fine/fuga. Tale prevedibilità è l'elemento sul quale convergono le aspettative degli attori coinvolti (così come nella modalità di presentazione a video, quelle dello spettatore dell'evento): tutti sanno come si comporteranno gli altri, quali saranno le azioni salienti e quali le reazioni, c'è una definizione (seppure approssimativa) dei tempi di svolgimento dell'intera sequenza, tipicamente di pochissimi minuti.

Un percorso alternativo è relativo alle rapine che avvengono in altri luoghi videocontrollati (le gioiellerie e le farmacie). In questi casi, è frequente che subentri un evento problematico e inaspettato che complica la situazione complessiva (fig. 5): a differenza delle banche, dove esistono direttive e codici di comportamento consolidati per impedire (o comunque limitare) l'eventualità che qualcuno degli operatori o dei clienti subisca danni fisici, in questi luoghi la reazione inaspettata della vittima che subisce la rapina è un "attacco" alla solidità e alla prevedibilità dello script.

Da questo momento, la sequenza di eventi può prendere una direzione non prevista e non prevedibile: per questa ragione, non è possibile oggettivare una fase intermedia fra l'evento critico e l'uscita: può trattarsi della reazione congiunta di altri operatori o di clienti, dell'arrivo delle forze dell'ordine, dell'ingresso sulla scena di altri personaggi esterni alla scena e così via.

Un'altra possibile articolazione è dovuta alla presenza di uno o più complici dell'attore principale. Come mostra la fig. 6, i rapinatori che agiscono in coppia - e scegliendo le banche come luogo di svolgimento dell'azione - possono adeguarsi a due percorsi prototipici alternativi nella prima fase, ma convergenti nelle successive: all'esibizione di un'arma e alla dichiarazione della rapina subito dopo l'ingresso segue sempre l'ingresso del complice che può dirigersi direttamente verso il bottino o "supportare" tale azione, compiuta dall'attore principale, tenendo in ostaggio o minacciando gli operatori o i clienti.

Fig. 5: Modello della rapina compiuta da un singolo con un imprevisto situazionale.





Fig. 6: Modello della rapina compiuta da una coppia.



La versione semplificata e più aderente al prototipo generale prevederebbe un'evoluzione veloce verso la fuga con il bottino subito dopo l'ingresso del secondo attore, ma la realtà di queste situazioni è più spesso molto diversa: l'assunzione di un ostaggio è sempre presente e si protrae fino alla fase di uscita (3), spesso a copertura di quest'ultima. In altre parole, l'intera sequenza di eventi si configura come complessivamente più "violenta" e rischiosa sia per i rapinatori che per le vittime: la presenza di più di un rapinatore, se da una parte, consente (come è evidente dal confronto fra le tre figure) una minore esposizione delle armi, dall'altra innesca una maggiore irruenza sulla scena al punto da sostituire la minaccia dell'arma con quella della presa in ostaggio⁽⁷⁾. Il luogo comune che "l'unione fa la forza" andrebbe in questo caso rivisto come "l'unione fa la violenza, anche in assenza di esibizione di armi": sono evidenti, in questi casi, due delle funzioni principali della partecipazione ad attività in gruppo e cioè un sostegno e una "sicurezza" per l'azione del singolo che ritiene di non dover necessariamente esibire il proprio potere attraverso le armi e la polarizzazione degli effetti e delle conseguenze delle azioni verso situazioni più rischiose e problematiche.

Sintesi dei risultati

Per sintetizzare, questo lavoro di ricerca mette in evidenza che:

- Generalmente non vengono esibite armi in fase di ingresso, indipendentemente dalla numerosità dei componenti dei rapinatori.
- La presa dell'ostaggio (operatore o cliente) è comune a tutte le sequenze individuate nelle fasi di permanenza e uscita.
- Gli ordini e le intimidazioni possono essere associati o in alternativa alla presa dell'ostaggio.
- L'imprevisto situazionale dà maggiori possibilità di cattura in flagrante degli autori di reato, ma se è provocato dalle vittime (ad esempio, la reazione di un operatore bancario) può essere rischioso per l'incolumità degli altri presenti in quella situazione.
- Il ruolo del complice nelle sequenze di coppia e di gruppo favorisce la presa in ostaggio degli operatori, ma non l'uso delle armi.

⁽⁷⁾ A questi ultimi codici si accompagnano spesso micro-sequenze caratterizzate da intimidazioni mediante gesti, stratonamenti, spinte che non sono riportate nella figura per un criterio di parsimonia espositiva.

Il complice è in un certo senso sostitutivo delle armi stesse.

□ Nel caso del singolo rapinatore, le sequenze individuate evidenziano che l'utilizzo delle armi e l'aspetto non verbale dell'intimidazione è associato a volte con la presa in ostaggio del cliente. Questi tre elementi, che avevamo visto nel prototipo, possono rendere a volte la rapina del singolo maggiormente violenta dell'azione di coppia o di gruppo.

□ Le rapine in altri ambienti videocontrollati mostrano diversi svantaggi: tra i quali l'uso delle armi, connesso ad imprevisti situazionali, che possono rendere maggiormente violenta e meno prevedibile l'azione stessa.

Quali strategie per la prevenzione e la sicurezza

Questa ricerca è solo un primo tentativo di sistematizzare i possibili percorsi di azione che caratterizzano le rapine e che evidenziano lo stretto rapporto tra ruoli, *compliance* e imprevisti che necessitano di essere ulteriormente approfonditi e monitorati. In particolare, ci sembra rilevante analizzare la "tenuta" delle regole prescritte dalle banche in relazione alla capacità degli operatori di sapervi aderire e alle regole stesse di funzionare nelle situazioni critiche.

L'ABI e le banche fino ad oggi hanno utilizzato una strategia individuabile all'interno della "sicurezza situazionale" (Barbagli e Gatti 2004): a) sono aumentate le difficoltà di commettere una rapina in particolare attraverso i sistemi di sicurezza, b) sono aumentati i rischi per i rapinatori attraverso i sistemi di videosorveglianza, c) è stato ridotto il rendimento della rapina attraverso la riduzione del contante disponibile in banca e nei cassetti a vista.

Attualmente si sta aprendo da parte di questi soggetti un orientamento che possiamo definire di *empowerment* della vittima potenziale (l'operatore bancario), attraverso programmi di formazione in aula e a distanza con l'obiettivo del potenziamento della gestione competente emozioni e del comportamento durante la rapina.

È necessaria anche un'attenzione specifica da parte delle forze dell'ordine e dei responsabili della sicurezza bancaria alla fase post-rapina per prevenire effetti di vittimizzazione secondaria.

Si ritiene utile, inoltre, poter sviluppare delle forme di ascolto e supporto per gli operatori bancari, in funzione della prevenzione degli effetti post-traumatici da stress e di forme di burn-out.

BIBLIOGRAFIA

- Barbagli M. e Gatti U. (2004). *Prevenire la criminalità*. Bologna, Il Mulino.
- Blumer H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- Bunker E. (2001). *Come una bestia feroce*. Torino, Einaudi.
- Charmaz K. (1995). *Grounded Theory*. In J.A. Smith, R. Harré e L. Van Langenhove (eds.), *Rethinking Methods in Psychology*. London, Sage.
- Cicognani E. (2002a). *Psicologia sociale e ricerca qualitativa*. Roma, Carocci.
- Cicognani E. (2002b). *L'approccio qualitativo della Grounded Theory in psicologia sociale: Potenzialità, ambiti di applicazione e limiti*. In B. Mazzara (a cura di), *Metodi qualitativi in psicologia sociale*. Roma, Carocci.
- De Gregorio E. (2005). *La costruzione narrativa dell'azione deviante. Analisi dei contenuti e delle strutture narrative con ATLAS.ti*, Tesi di dottorato in Psicologia Sociale, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Psicologia 2, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- De Gregorio E. e Mosiello F. (2004). *Tecniche di ricerca qualitativa e di analisi delle informazioni con ATLAS.ti*. Roma, Kappa.
- De Leo G. e Patrizi P. (2004). *Psicologia della devianza*. Roma, Carocci.
- De Leo G., Patrizi P. e De Gregorio E. (2004). *L'analisi dell'azione deviante. Contributi teorici e proposte di metodo*. Bologna, Il Mulino.
- Glaser B.G. e Strauss A.L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago, Aldine.
- Henwood K.L. e Pidgeon N.F. (1992). Qualitative Research and Psychological Theorizing. *British Journal of Psychology*, 83, pp. 97-111.
- Matthews R. (2002). *Armed Robbery*, Cullompton, Willan Publishers.
- OSSIF (2005) Andamento statistico delle rapine in Italia, Roma, ABI.
- Pandit N.R. (1996). The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. *Qualitative Report*, 2 (4), disponibile su www.nova.edu/ssss/QR/QR2-4/pandit.html.
- Schank R.C. e Abelson R.P. (1977). *Scripts, Plans, Goals, and Understanding*. Hillsdale, Erlbaum.
- Seale C. (1999). *The Quality of Qualitative Research*. London, Sage.
- Silverman D. (2000). *Doing Qualitative Research. A Practical Guide*. London, Sage; trad. it. *Come fare ricerca qualitativa*. Roma, Carocci, 2002.
- Steinke I. (1999). *Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozialforschung*. München, Juventa Verlag.
- Strati A. (1997). *La "Grounded Theory"*. In L. Ricolfi (a cura di), *La ricerca qualitativa*. Roma, Carocci.
- Strauss J. e Corbin A. (1990). *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques*. Newbury Park, Sage.
- Strauss J. e Corbin A. (1994). *Grounded Theory Methodology. An Overview*. In N.K. Denzin e Y.S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, Sage.
- Strauss J. e Corbin A. (1998). *Grounded Theory Methodology. An Overview*. In N.K. Denzin e Y.S. Lincoln (eds.), *Strategies of Qualitative Inquiring*. Thousand Oaks, Sage.
- Zimbardo P.G. (2004). *A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding how Good People are Transformed into Perpetrators*. In A. Miller (ed.), *The Social Psychology of Good and Evil: Understanding our Capacity for Kindness and Cruelty*. New York, Guilford Press.

SOMMARIO

La rapina è uno dei fenomeni criminali di maggiore diffusione e ad alto tasso di recidiva ma che ha ricevuto il minor approfondimento nella ricerca empirica. In questo articolo sono sintetizzati i risultati di un'analisi di 23 filmati di videosorveglianza che sono stati sottoposti ad analisi del contenuto di tipo interpretativo alla ricerca delle sequenze d'azione comuni e caratterizzanti diverse situazioni e ambientazioni. Gli obiettivi dello studio hanno riguardato la possibilità di ricondurre le azioni visualizzate a pattern comportamentali al fine di definire eventuali modelli teorici soggiacenti (secondo l'approccio noto come *Grounded Theory*) e le conseguenti strategie di intervento. I risultati mostrano che le azioni commesse da un singolo attore e in banca si svolgono secondo copioni diversi rispetto a quelle commesse da attori multipli e in altri ambienti (farmacie, gioiellerie) e consentono di proporre spunti di riflessione per interventi di prevenzione rivolti agli operatori bancari, alle forze dell'ordine e a tutti gli altri attori che sono coinvolti nei casi di rapina.

**SUL CONCETTO DI “RAVVEDIMENTO” AI FINI DELLA
CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE**

ROSSELLA MASTROTOTARO*

**Corte di Cassazione – Sez. I penale
10 dicembre 2004/11 gennaio 2005,
n. 196 - Pres. Fazzioli – Est. Silvestri – Imp. M. R.
(Annulla con rinvio, Trib. Sorv. Genova,
18 Febbraio 2004)**

Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, il ravvedimento del condannato può ritenersi sussistente tutte le volte che la sua condotta costituisca un indice affidabile della conclusione del processo di riadattamento sociale e giustificati, conseguentemente, un giudizio prognostico certo per escludere il recidivare di comportamenti criminali, non essendo richieste né abiure formali, né riconoscimenti di errori o colpe da parte sua.

* * *

La trilogia dei provvedimenti in commento torna nuovamente ad occuparsi della liberazione condizionale offrendo preziosa occasione per definirne la portata in termini aderenti ai canoni costituzionali. Essa si interessa di questioni che hanno diviso la giurisprudenza e la dottrina fin da quando tale istituto è apparso nel nostro ordinamento.

La vicenda processuale ha inizio con un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 18 febbraio 2004 che ammetteva alla liberazione condizionale, in relazione alla pena ancora da scontare, un detenuto in regime di semilibertà che era stato condannato a pene detentive temporanee e a tre ergastoli in relazione ad una serie di delitti, tutti collegati alla sua partecipazione alla banda armata Brigate Rosse.

Si osservava che il detenuto era legittimato ad ottenere la liberazione condizionale sotto il profilo temporale in quanto aveva

* Cattedra di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Lecce

superato il limite legale di espiazione della pena (ventisei anni); in punto di risarcimento, sulla base della documentazione prodotta, era stata accertata l'impossibilità oggettiva ⁽¹⁾ ad adempiere in relazione alle sue modeste condizioni economiche e all'entità dei danni cagionati con i suoi numerosi gravissimi delitti.

Sotto il profilo del ravvedimento la decisione era più ardua in quanto in giurisprudenza si sono affermate due diverse concezioni al riguardo: a) la prima enfatizza il significato etico-morale dell'espressione, ravvisando il ravvedimento in quei comportamenti del condannato dai quali possa desumersi la maturata coscienza del disvalore etico-morale cui era improntata la sua precedente condotta criminosa, una sicura modifica ideologica e psicologica della personalità, il sicuro rigetto di quegli ideali e di quelle spinte interne che lo avevano indotto a comportamenti penalmente rilevanti ⁽²⁾; b) la seconda tende a sottolineare il significato pragmatico dell'espressione, ravvisando il ravvedimento in quei comportamenti del condannato dai quali possa desumersi una prognosi favorevole in ordine alla sua futura condotta di vita, cioè una prognosi di non recidiva, indipendentemente dalla sua interiore adesione o meno ai valori espressi dall'assetto normativo-istituzionale vigente ⁽³⁾.

Il tribunale adito, ritenendo di dover affrontare il problema partendo dalla lettera della legge secondo cui "può essere ammesso alla liberazione condizionale il soggetto condannato che durante l'espiazione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento" (art. 176 c.p.), conclude a favore della nozione pragmatica del concetto di ravvedimento, affermando che, "a tal fine, ciò che conta è il radicale mutamento dello stile di vita del condannato rispetto a quello del suo passato criminoso, mutamento tale da escludere decisamente, data la sua radicalità, il pericolo di recidiva. Non importa conoscere quali siano le motivazioni che hanno portato il condannato a quel mutamento".

Facili obiezioni possono muoversi a questa conclusione.

In primo luogo, sotto un profilo squisitamente letterale, certamente l'uso del sostantivo "comportamento" non consente di fon-

⁽¹⁾ La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ritiene che l'impossibilità materiale ad adempiere non deve essere intesa in senso meramente letterale, come stato di miseria o di indigenza assoluta, ma si deve considerare, piuttosto, l'entità del sacrificio che a seguito dell'adempimento il condannato verrebbe a patire, da commisurarsi sulla base della comparazione tra le condizioni economiche dell'istante e l'entità pecuniaria delle suddette obbligazioni rimaste inadempite, tra le tante, v. Cass., 21 novembre 1979, La Nave, in *Cass. pen.*, 1981, 1228.

⁽²⁾ *Ex plurimis* Cass., Sez. I, Acampora.

⁽³⁾ *Ex plurimis* Cass., Sez. I, imp. Rodio.

dare la valutazione del ravvedimento del detenuto su atteggiamenti esclusivamente psicologici e verbali quali le abiure formali, i buoni proponimenti verbali, il ripudio degli ideali e delle spinte devianti del condannato, il pentimento e la riprovazione etica e giuridica per i delitti commessi, dovendosi avere riguardo anche alla condotta concretamente posta in essere.

D'altronde la pena, di cui la liberazione condizionale costituisce una forma alternativa di espiazione, incentrata sulla possibilità di scontarne la parte residua in regime di libertà vigilata, lungi dal costituire esclusivamente uno strumento di redenzione, di riscatto morale dal misfatto commesso, onde emendare e purificare il condannato, deve tendere, piuttosto, alla sua rieducazione⁽⁴⁾.

Tuttavia, non può negarsi che la nozione di "comportamento" - dal quale desumere il sicuro ravvedimento del detenuto - ha una valenza più ampia della buona condotta carceraria richiesta nell'originaria formulazione della norma⁽⁵⁾, sicchè non può ritenersi sufficiente un'indagine limitata alla valutazione della condotta esteriore del condannato durante la detenzione.

Perché si possa accertare il ravvedimento - che giuridicamente e concettualmente postula un comportamento di ripudio, anche sotto il profilo etico-sociale, del reato commesso - si richiede una più ampia e penetrante valutazione della personalità del condannato nella sua evoluzione, tenendo conto, oltre che della condotta carceraria, del suo atteggiamento interiore in relazione al fatto commesso, della sua volontà di reinserimento nella società, dedotta dall'interesse da lui dimostrato per i valori etici e sociali, dalle manifestazioni di altruismo e solidarietà, dall'interesse per le vittime del reato e dal fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose⁽⁶⁾.

Invero, lo stesso Tribunale di Genova richiama una pronuncia

⁽⁴⁾ Fin dai tempi del progetto del codice penale abrogato, il guardasigilli Zanardelli aveva sottolineato che il metodo graduale del sistema penitenziario mirante ad attenuare il rigore della pena fino a far riacquistare al detenuto lo stato di libertà nella forma della liberazione condizionale era dovuto non a principi ascetici o ad una malintesa filantropia che qui non troverebbe posto opportuno, né infine per un intento esclusivo di emenda, ma più specialmente per la pratica considerazione che il maggior numero dei delinquenti, passibili solo di una pena temporanea, deve pur prima o poi ritornare in mezzo alla società, e che perciò è supremo interesse di questa che la pena, oltre ad essere afflittiva, sia riformatrice e possa restituire al consorzio civile individui meno proclivi a delinquere e più disposti ad osservare le leggi, v. *Relazione ministeriale al progetto del codice penale per il Regno d'Italia*, Roma, 1887, p. 14.

⁽⁵⁾ La riforma attuata con l. 25 novembre 1962, n. 1634 ha introdotto un criterio attinente non all'aspetto esteriore della condotta, ma ad un'evoluzione positiva del carattere e delle abitudini di vita effettivamente operatasi nel detenuto.

⁽⁶⁾ Cass., 19 novembre 1990, Porcu, in *Cass. pen.*, 1992, 1504.

della Corte Costituzionale⁽⁷⁾ in cui si osserva che il requisito del sicuro ravvedimento⁽⁸⁾ introdotto dall'art. 2 l. n. 1634/62 costituisce, fra i presupposti della liberazione condizionale, quello che meglio connota il fondamento dell'istituto, in stretta ed essenziale correlazione con la funzione rieducativa della pena indicata nell'art. 27 comma 3 Cost., in linea con il venir meno della pericolosità sociale del condannato e con gli esiti del percorso rieducativo.

A voler interpretare questa affermazione dovrebbe concludersi che, partendo dal presupposto che la pena deve tendere a rieducare il reo, la concessione della liberazione condizionale, quale forma alternativa di espiazione della pena, deve tendere allo stesso risultato, sicchè l'ammissione al suo godimento dovrà essere condizionata al raggiungimento del fine rieducativo nella forma alternativa del ravvedimento del condannato, indice dell'avvenuta rieducazione del medesimo, unitamente alla cessata pericolosità sociale che, ove sussista, è la negazione di quella riabilitazione interiore che costituisce il fondamento giuridico dell'istituto⁽⁹⁾.

Invero, proprio alla luce di questo inquadramento storico-sistemico dell'istituto, non pare che il tribunale di sorveglianza possa limitarsi a valutare la condotta carceraria esteriore del condannato onde verificare se vi è stato quel radicale cambiamento dello stile di vita che, secondo una parte della giurisprudenza, consente, data la sua radicalità, di affermare con certezza che il reo non tornerà a delinquere.

La radicalità del cambiamento su cui può fondarsi il giudizio prognostico richiesto per l'ammissione alla liberazione condizionale (lo suggerisce la stessa etimologia della parola) non attiene al tipo o alla durata⁽¹⁰⁾ o, ancora, alla diversità estrinseca della condotta attuale rispetto a quella passata, ma si ricollega a ragioni più profonde concernenti le spinte motivazionali personali che hanno indotto il detenuto ad aderire ad un nuovo stile di vita.

Al contrario, è da ritenere che alla base di quel cambiamento

⁽⁷⁾ Corte Cost., sent. 20 luglio 2001 n. 273.

⁽⁸⁾ VASSALLI, *La riforma della liberazione condizionale*, in *Rass. stud. penit.*, 1951, p. 407 afferma che contro il termine ravvedimento, anche se di uso antico e tradizionale nessuno può avere obiezioni, dato che esso è frutto di una riforma dichiaratamente volta ad uniformare il codice alla Costituzione, la quale assegna alla pena detentiva una funzione rieducativa.

⁽⁹⁾ Cass., 28 gennaio 1991, Negri, in *Cass. pen.*, 1992, 1502.

⁽¹⁰⁾ Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, la considerazione del criterio della durata della buona condotta sarà maggiore nei delitti di particolare gravità, indice di un elevato grado di pericolosità e asocialità, le quali non possono che regredire gradualmente nel tempo, Cass., Sez. I, 15 ottobre 1976, Scruci, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1979, p. 291.

debba esserci anzitutto la coscienza degli errori commessi; questa, a sua volta, deve essere indotta non tanto dal rimprovero o monito insito in una statuizione punitiva, quanto dalla percezione del disvalore sociale e morale delle precedenti condotte criminose. Il riconoscimento dell'illiceità del fatto commesso costituirà l'antecedente logico e necessario della scelta di uniformarsi a nuove regole di condotta, che solo in tal modo potrà dirsi veramente libera, consapevole e definitiva ⁽¹¹⁾.

Il risultato rieducativo del trattamento penitenziario deve anzitutto mirare al ravvedimento del condannato sotto un profilo intimamente psicologico e morale, affinché questi possa maturare la coscienza della fallacia delle regole di condotta e dei valori precedentemente osservati.

Certamente, la progressività del trattamento penitenziario andrà di pari passo con l'esteriorizzazione di quel ravvedimento morale in uno stile di vita radicalmente diverso da quello passato, tale da consentire, a questo punto, quel giudizio prognostico di non recidivanza che consentirà l'ammissione del condannato alla libertà vigilata.

In altri termini, l'analisi della condotta esteriore consentirà al giudice di accertare l'avvenuto cambiamento dello stile di vita; l'indagine sulle motivazioni interiori di quel cambiamento dà la misura della radicalità dello stesso, sì da poter ritenere con ragionevole probabilità che il soggetto, rimesso in libertà, non tornerà a delinquere.

Solo sulla base di un'analisi così articolata potrà prudentemente ammettersi a libertà vigilata un soggetto condannato all'ergastolo o che deve ancora scontare una pena temporanea pari, nei casi più gravi, pur sempre a cinque anni, con intuibili implicazioni sui beni dell'incolumità e sicurezza collettive.

Alla luce delle considerazioni svolte, suscita perplessità l'idea, condivisa dal Tribunale di Genova, che il concetto di ravvedimento non implichi quello di intima accettazione da parte del condannato dei valori etico-morali violati con i delitti commessi, rilevando solo il dato esteriore del mutamento di condotta.

Invero, questa affermazione va misurata con la gravità delle condotte poste in essere, caso per caso. La commissione, come nel caso in esame, di una serie di delitti, tra i quali numerosi omicidi collegati alla partecipazione del condannato con funzioni direttive alla banda armata "Brigate Rosse", notoriamente sovversiva dell'ordine costituito, non consente di concludere serenamente nel

⁽¹¹⁾ *Ex plurimis*, Cass, 26 marzo 1992, Nicoletti, in *Cass. pen.* 1994, 607.

senso indicato, venendo, qui, in rilievo la valutazione di un soggetto che ha agito non semplicemente contravvenendo alle regole dello Stato, ma precipuamente allo scopo di sovvertirle per rendere possibile l'affermazione di altri valori. Donde la necessità di considerare nella valutazione del possibile ravvedimento dell'autore di reati di questa specie anche l'intima accettazione di quell'ordine finora combattuto⁽¹²⁾.

La necessità di verificare che il cambiamento della condotta esteriore tenuta dal detenuto fuori e dentro il carcere, vada di pari passo, ed anzi sia generato da un cambiamento ideologico e psicologico della sua personalità, è suggerita da altre due considerazioni, una di natura pratica, l'altra di carattere teleologico.

In primo luogo, non può sottovalutarsi il rischio che ragioni meramente opportunistiche o sottili calcoli utilitaristici possano aver indotto il condannato a comportamenti esteriormente corretti⁽¹³⁾, come nel caso di chi, sottoposto ad una punizione, vi si adegui solo per evitarne un inasprimento o per ottenere benefici e non per aver compreso la gravità del proprio operato e la necessità di sfruttare il periodo di detenzione quale occasione per ravvedersi⁽¹⁴⁾.

In secondo luogo, alla formula adottata nell'art. 176 c.p. è sottesa una *ratio* che mal si concilia con la esclusiva valorizzazione

⁽¹²⁾ In passato si è affermato - con giurisprudenza significativamente ripresa da Cass., 7 ottobre 1992, Romano, in *Cass. pen.*, 1994, p. 60 - che il titolo e la gravità del reato costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato, al fine di accertarne il suo sicuro ravvedimento, imponendo una valutazione tanto più rigorosa quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dal delitto commesso: cfr. Cass., 29 maggio 1985, Ciampi, in *Riv. pen.*, 1986, 455.

⁽¹³⁾ Tuttavia, non si disconosce che l'incentivo utilitaristico può condurre all'adesione del trattamento, e molto spesso, all'accettazione spontanea e cosciente delle regole elementari, necessarie per un'armonica convivenza. Anche durante i lavori preparatori al codice Zanardelli, si sottolineava che la buona condotta poteva diventare a poco a poco una benefica abitudine, che non può non esercitare un'azione rigeneratrice nell'animo del condannato. Tanto più che le "azioni umane" derivano quasi tutte dal solo impulso dell'interesse personale.

⁽¹⁴⁾ A tal ultimo fine, si consideri che ciò è possibile solo nella misura in cui il precetto costituzionale di cui all'art. 27 comma 3 Cost. sia considerato non solo alla stregua di una norma programmatica bensì di un precetto, appunto, per il legislatore di prevedere e concretare strumenti di trattamento idonei a perseguire la finalità rieducativa della pena. A tal fine, l'art. 1 ord. penit. rivela un peculiare valore programmatico, confermato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione, che definisce il trattamento dei detenuti come offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, e volti a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale; la quale, a sua volta, deve intendersi non come passivo adattamento al contesto sociale, ma come volontà ed insieme capacità di recepire e rispettare il sistema di norme e di valori accolto, e di apportarvi il proprio fattivo contributo: così *Cesaris, Sulla valutazione del sicuro ravvedimento ai fini della liberazione condizionale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1979, p. 293.

di un dato formale – la circostanza che il condannato abbia dato prova di buona condotta -, giacché, se così fosse, la liberazione condizionale finirebbe per degradare a semplice premio per il buon andamento della vita penitenziaria⁽¹⁵⁾, con evidente sproporzione tra scopo perseguito e beneficio correlato, il quale mira invece ad agevolare il ravvedimento del condannato.

La liberazione condizionale si configura, oggi, come un mezzo di trattamento, o meglio come una tappa fondamentale del processo diretto alla risocializzazione del detenuto ed al suo reinserimento nel contesto sociale⁽¹⁶⁾. Nelle sue dinamiche, il ravvedimento non è solo un presupposto, ma rappresenta il fine della previsione legislativa della liberazione condizionale, la ragione di merito del provvedimento, nel che si rispecchia la causa dell'istituto⁽¹⁷⁾.

Ciò non di meno, volendo verificare la praticabilità in concreto della soluzione proposta dal Tribunale di Genova, basata su di una concezione esclusivamente pragmatica del ravvedimento, è facile dimostrare che l'operazione valutativa da esso proposta non consente ugualmente di formulare quel giudizio prognostico di non recidiva cui essa pur tende. Secondo il Tribunale, in punto di verifica del ravvedimento, deve accertarsi solo che ci sia stato un cambiamento radicale dello stile di vita rispetto a quello passato - ciò che deve stabilirsi esclusivamente sulla base delle condotte assunte per tutto il tempo dell'espiazione della pena, stante l'irrelevanza delle motivazioni espresse o inesprese di quel mutamento - donde farne discendere la certezza, per quanto da esso oggettivamente traspare, che nei delitti commessi il condannato non potrà ricadere.

Orbene, l'analisi della condotta assunta per tutto il periodo di espiazione, indipendentemente dalle sue motivazioni personali,

⁽¹⁵⁾ Nell'ottica del guardasigilli Rocco la liberazione condizionale si configurava come un opportuno correttivo alla pena di lunga durata, con la caratteristica di premio per i detenuti che si fossero distinti per buona condotta e, solo in via del tutto marginale, come avviamento alla vita libera. Anzi la finalità più evidente dell'istituto era colta nella sua idoneità ad invogliare gli altri detenuti a tenere un comportamento meritevole del provvedimento; a tal scopo venne anche indetta "la festa della liberazione", stabilendosi nell'art. 200 reg. penit. che il direttore desse notizia dell'avvenuta liberazione condizionale con i mezzi più adatti in tutte le sezioni dello stabilimento e che gli insegnanti, il cappellano, i dirigenti tecnici approfittassero di questa occasione per illustrare il significato morale e sociale del provvedimento e gli effetti economici di esso in favore del liberato e della sua famiglia, e per stimolare i condannati a seguire l'esempio di chi era stato beneficiato di quella concessione.

⁽¹⁶⁾ Sull'abbandono della concezione premiale della liberazione condizionale e sulla sua trasformazione in uno strumento di individualizzazione della fase dell'esecuzione della pena, cfr. LARIZZA, *Liberazione condizionale: verso l'abbandono della concezione premiale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1991, p. 604 s.

⁽¹⁷⁾ Così FOSCHINI, *La liberazione condizionale*, in *Arch. pen.*, 1948, p. 51.

consente solo di accertare il dato oggettivo del comportamento del condannato in presenza di determinate condizioni trattamentali ed ambientali, e di formulare, al più, una previsione, secondo l'*id quod plerumque accidit*, di medesimezza delle future condotte nel caso in cui al soggetto, libero, sarà consentito operare nelle stesse condizioni.

Giudizio, questo, palesemente lontano da quella certezza di non recidivanza futura ed incondizionata che il tribunale vorrebbe potersi desumere oggettivamente dal mutamento radicale dello stile di vita accertato durante il periodo carcerario.

In altri termini, anche a voler intravedere nel cambiamento dello stile di vita attuale del condannato i "segni" di una stabile inversione comportamentale, il corrispondente giudizio prognostico non potrebbe attingere il grado della certezza, fondato com'è sull'accertamento di una condotta tenuta dal condannato sotto l'influenza e per effetto di precisi impulsi trattamentali, e in un contesto, quello carcerario, affatto simulabile *extramoenia* ⁽¹⁸⁾.

Viceversa la valutazione, ai fini del ravvedimento, delle radici ideologiche e psicologiche del cambiamento della personalità del reo consentirà di individuare con sufficiente precisione i criteri e i valori, ossia la filosofia di vita cui si uniformerà il condannato anche in stato di libertà, indipendentemente dai contesti e dagli stimoli che percepirà al di fuori del carcere.

Fatta questa precisazione sulla corretta interpretazione del concetto di ravvedimento, si può concordare nel ritenere che il suo accertamento non può ancorarsi esclusivamente ad indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido ed opinabile, ma deve pur sempre fondarsi su parametri certi ed obiettivi, su comportamenti positivi e sintomatici, senza tuttavia privilegiarli rispetto alle prime.

Restando ancorati al caso di specie, nel corso dell'esecuzione della pena il detenuto, ristretto dal 1980, ha ottenuto il beneficio della semilibertà dopo diciotto anni dall'inizio dell'esecuzione della pena.

Per i primi tredici anni di reclusione non è mai uscito all'esterno, successivamente ha regolarmente fruito di periodici permessi premio stante la regolarità della sua condotta a mente dell'ultimo comma dell'art. 30 *ter ord. penit.*, per il quale tale qualifica è ravvisabile

⁽¹⁸⁾ CESARIS, *op. cit.*, p. 298, invita a non dimenticare che, purtroppo, il trattamento si svolge in un ambiente totalmente diverso da quello esterno, in cui mancano al detenuto il continuo controllo e la guida da parte del personale preposta alla sua rieducazione. Si rivela perciò molto spesso una fragilità o, meglio, una maggiore labilità degli ex condannati a resistere alle sollecitazioni criminogenetiche.

quando i condannati, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzative negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

Peraltro, in giurisprudenza si è precisato che, ai fini della configurabilità del ravvedimento richiesto per la concessione della liberazione condizionale, non è sufficiente una normale buona condotta del condannato, né la mancanza di elementi che giustifichino una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi, quali il riguardo ed il consapevole rispetto verso il personale dell'istituto, la collaborazione spontanea in attività svolte nell'interesse comune, anche al di là degli impegni assunti e il doveroso rispetto verso gli agenti di custodia⁽¹⁹⁾.

Risulta, altresì, che il condannato, durante la fruizione dei benefici in parola, ha sempre ottemperato alle prescrizioni impostegli dimostrando, in tal modo, di essere responsabile non solo sotto l'egida della sorveglianza penitenziaria, bensì anche in stato di libertà, dunque in una situazione di più facile inosservanza delle regole imposte.

Indici dell'idoneità ad essere riammesso alla libertà, sia pur vigilata, sono il raggiungimento di un buon livello culturale e buone capacità relazionali, sempre informate a correttezza, e notevoli capacità e predisposizioni alla attività lavorativa, svolta con professionalità.

La circostanza di essersi impegnato anche in attività di tipo assistenziale e di volontariato, se da un canto potrebbe dirsi sospetta ove strumentalizzata dal condannato al fine di offrire un'immagine di sé avvolta da gratuito buonismo, dall'altro non può non essere considerata quantomeno un indice del desiderio di rimediare ai propri errori e riscattarsi dalle offese cagionate, tramite l'assistenza se non direttamente alle vittime dei suoi crimini, quantomeno a favore di altre persone ugualmente svantaggiate e bisognose⁽²⁰⁾.

Giova ricordare che la liberazione condizionale è un istituto che non solo si inserisce decisamente nell'ambito della funzione

⁽¹⁹⁾ Cass., 18 dicembre 1991, Farina, in *C.E.D. Cass.*, n. 189981; Cass. 26 aprile 1976, Di Natale, in *Cass. pen.*, 1977, 852; Cass., 11 maggio 1976, Caldara, in *Giur. it.*, 1977, 452.

⁽²⁰⁾ Il fatto che risulti dimostrata l'obiettiva impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima del reato in particolare, e in generale nei confronti di persone bisognose, nonché la manifestazione di intendimenti riparatori, se non sul piano materiale, quantomeno su quello morale, possono essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento, cfr. Cass., 13 aprile 1992, Nanni, in *C.E.D. Cass.*, n. 190107.

rieducativa della pena, ma che si pone altresì quale momento tendenzialmente terminale del trattamento progressivo di "risocializzazione" del condannato a pena detentiva, promuovendone il pieno reinserimento nel tessuto sociale. Una prognosi sicuramente favorevole non può prescindere dalla valutazione dei comportamenti che rivelino la consapevolezza e l'adesione da parte del reo ai valori fondamentali della vita sociale.

Tra i valori fondamentali della vita comune deve evidentemente annoverarsi in posizione prioritaria la solidarietà sociale che richiede l'adempimento di doveri che l'art. 2 Cost. definisce inderogabili.

Estraneo alla valutazione dei risultati del trattamento è certamente l'avvenuto risarcimento dei danni alle vittime del reato.

La sua omissione non può considerarsi indice di disinteresse per costoro ove sia dipesa dall'impossibilità materiale di provvedervi, e comunque il risarcimento costituisce un presupposto autonomo e diverso rispetto al ravvedimento, sicché la sua omissione non può incidere negativamente sulla valutazione del secondo.

Orbene, alla luce di queste risultanze, sia il Tribunale di sorveglianza di Genova che la Corte di Cassazione ritengono integrato il requisito del ravvedimento del detenuto.

A turbare il giudizio complessivo dell'avvenuta rieducazione sulla base e alla luce dei risultati del percorso rieducativo e della cessata pericolosità sociale, tuttavia, vi è un'ultima affermazione della relazione del C.S.S.A., che evidenzia una situazione di stanchezza del soggetto da attribuire al perdurare della sua condizione di semilibero, senza apparente sbocco, ossia una staticità della situazione che potrebbe influire negativamente sulla progettazione di un futuro compromettendo l'attuale equilibrio.

Da questa affermazione la Corte di Cassazione desume che il processo di rieducazione sociale non è ancora esaurito, alla luce di quel principio di progressività trattamentale che, governando la concessione appunto progressiva delle misure alternative, vige anche per la liberazione condizionale, giusta l'assimilazione tra questa e le prime.

Invero, v'è una differenza sostanziale che distingue l'istituto in questione, previsto dal codice penale, dalle misure alternative alla detenzione, disciplinate dall'ordinamento penitenziario: per quest'ultime è previsto lo snodarsi, via via più incisivo, secondo l'entità del beneficio - nell'ordine, liberazione anticipata, semilibertà, affidamento in prova - in relazione ai progressi evidenziati nel percorso di reinserimento sociale del condannato.

Viceversa, nella liberazione condizionale il sicuro ravvedimento, quale forma alternativa e peculiare dell'avvenuta rieducazione

del condannato, è il presupposto fondante del diritto al reinserimento nel contesto sociale, nella misura in cui tale ravvedimento consenta di prevedere con ragionevole probabilità che il detenuto non tornerà a delinquere⁽²¹⁾; la discrezionalità consentita al giudice investito di una richiesta di ammissione alla liberazione condizionale concerne la valutazione dell'esistenza delle condizioni richieste ex art. 176 c.p., accertate le quali, alla stregua dei parametri sopra indicati, va concesso al detenuto il beneficio⁽²²⁾.

Nel caso esaminato, in cui il Tribunale di Genova si è ispirato alla stessa concezione pragmatica di ravvedimento condivisa dalla Suprema Corte, la stanchezza del condannato, nella considerazione del giudice di merito, non è risultata indice del mancato completamento del percorso rieducativo, come vorrebbe la Corte medesima, bensì della necessità di restituire al condannato lo *status* di libertà, sia pur vigilata, nel quale quel percorso iniziato, sotto il segno della rieducazione, attraverso il trattamento penitenziario potesse proseguire nella direzione del reinserimento sociale.

Si può forse negare che lo *status* naturale di un individuo ravveduto sotto ogni punto di vista - morale, culturale, lavorativo, affettivo - sia quello di libero?

Altro discorso deve farsi sul termine "sicuro", che va inteso in senso funzionalmente limitato, cioè come prognosi favorevole di non recidivanza.

L'art. 176 c.p. richiede ai fini della concessione solo la possibilità di formulare un giudizio prognostico di non recidivanza e non un accertamento definitivo di essa, dunque un *quid minus* rispetto a quest'ultimo.

⁽²¹⁾ Cfr. Corte cost., sent. 4 luglio 1974, n. 204, in *Giur. cost.*, 1974, p. 3528, che sottolinea la natura non premiale dell'istituto, riconoscendo in capo al condannato il diritto alla liberazione condizionale qualora la pena abbia assolto positivamente il suo compito rieducativo e, in capo allo Stato l'obbligo di mettere a punto mezzi idonei a tradurre in concreto l'idea rieducativa; Corte cost., sent. n. 282/1989 ribadisce la tesi della "discrezionalità vincolata", ritenendo che la discrezionalità del giudice possa esplicarsi soltanto nell'individuazione delle condizioni previste dall'art. 176 c.p., e segnatamente del sicuro ravvedimento, negando la possibilità di ricorrere ad altre ragioni per motivare il diniego della liberazione condizionale; cfr., altresì, Cass., 16 marzo 1977, Magaro, in *Cass. pen.*, 1978, 1009, secondo cui quando si sia avuto il recupero sociale e siano state soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge, *si deve* concedere la liberazione condizionale trattandosi di un diritto perfetto del condannato.

⁽²²⁾ Di segno contrario è quella parte della dottrina e della giurisprudenza che sostiene la natura discrezionale della liberazione condizionale in quanto il giudice, pur dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 176 c.p., può negare la liberazione condizionale sulla base di ulteriori valutazioni inerenti, ad esempio, la tenuità della pena inflitta, l'oportunità sociale della concessione del beneficio, etc.: cfr. BERNABEI, *Sul progetto di riforma della liberazione condizionale*, in *Giust. pen.*, 1948, I, c. 189; in giurisprudenza, v. Cass., 5 dicembre 1975, in *Cass. pen.*, 1977, p.347.

La certezza potrà conseguirsi solo *ex post*.

Invero, il liberato condizionalmente è, come dire, in prova: si attendono da lui conferme definitive del ravvedimento, che soltanto in una condizione di libertà possono essere compiutamente ed indiscutibilmente offerte. Lo Stato ha interesse a stimolare l'esito positivo della prova, e la libertà vigilata *ex art.* 230 c.p. ne è segno evidente e tangibile per lo stesso condannato.

D'altronde, anche il modo di intendere quest'ultima è radicalmente mutato rispetto al passato.

La presunzione di pericolosità sulla quale il legislatore giustificava l'applicazione della misura della libertà vigilata era coerente con un assetto in cui il requisito essenziale per l'ammissione alla liberazione condizionale era dato dalla buona condotta tenuta in istituto, la quale, come detto, era difficilmente utilizzabile quale parametro per la formulazione di giudizi prognostici positivi riguardo al comportamento in libertà del condannato.

Una volta introdotto, in luogo della buona condotta, il presupposto del ravvedimento, che consente la formulazione di un giudizio positivo sul futuro comportamento del liberato condizionalmente, resta ben poco spazio per ritenere compatibile con l'accertamento di tale requisito la presunzione di persistente pericolosità sociale del condannato.

Indipendentemente dalla possibile contraddizione esistente nella contemporanea formulazione di un giudizio di sicuro ravvedimento e di probabile commissione di futuri reati, la libertà vigilata ha subito sostanziali modifiche legislative a partire dalla l. n. 354/75, per effetto delle quali nei confronti dei sottoposti a tale misura il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza finalizzati al loro reinserimento sociale: in tal modo, la libertà vigilata si trasforma in libertà assistita, attraverso l'accentuazione dell'aspetto rieducativo della misura a discapito di quello poliziesco⁽²³⁾.

Alla luce di tali considerazioni, è condivisibile la decisione del Tribunale di sorveglianza di Genova che, in sede rinvio, ha confermato la concessione del beneficio già accordato con la prima ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione: diversamente, la prosecuzione della restrizione carceraria, nonostante l'intervenuta rieducazione del detenuto, avrebbe assunto connotati esclusivamente affittivi, in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost.

⁽²³⁾ SCHIAVI, *La liberazione condizionale tra istanze rieducative ed esigenze di difesa sociale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1990, p. 669.

**CONSIGLIO D'EUROPA
COMITATO DEI MINISTRI**

**Raccomandazione Rac (2004)10
del Comitato dei Ministri agli Stati membri
sulla tutela dei diritti umani e della dignità delle persone
affette da disturbi mentali**

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 22 settembre 2004,
nel corso della 896° riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è raggiungere una maggiore unità fra i suoi membri, in particolare per mezzo dell'armonizzazione delle leggi su materie di interesse comune;

Tenendo conto, in particolare,

- della Convenzione per la tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950 ed alle applicazioni di essa stabilite ai sensi della detta Convenzione;

- della Convenzione per la tutela dei Diritti Umani e della Dignità dell'Essere Umano con riguardo all'applicazione della Biologia e delle Medicina ("Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina") del 4 aprile 1967;

- della Raccomandazione n. R(83)2 riguardante la tutela giuridica delle persone affette da disturbi mentali e collocate come pazienti involontari;

- della Raccomandazione n. R(98)7 sulle Regole Penitenziarie Europee;

- della Raccomandazione 1235 (1994) dell'Assemblea Parlamentare del consiglio d'Europa sulla psichiatria e i Diritti Umani;

Tenendo conto del lavoro del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti o Pene Inumane o Degradanti;

Tenendo conto della pubblica consultazione sulla tutela dei diritti umani e la dignità delle persone affette da disturbi mentali, avviata dal Comitato Direttivo sulla Bioetica;

Considerando che un'azione comune a livello europeo promuoverà

una migliore tutela dei diritti umani e della dignità delle persone affette da disturbi mentali, in particolare di quelle sottoposte a una collocazione o ad un trattamento involontari;

Considerando che sia il disturbo mentale che certe cure per tali disturbi possono incidere sull'essenza dell'individualità della persona;

Sottolineando la necessità che i professionisti della salute mentale siano consapevoli di tali rischi, di agire in un ambito regolamentato e di rivedere regolarmente le loro pratiche;

Sottolineando la necessità di fare in modo che le persone con disturbi mentali non siano mai sfruttati emotivamente, fisicamente, finanziariamente o sessualmente;

Consapevoli della responsabilità, per i professionisti della salute mentale di garantire, per quanto possibile, l'implementazione dei principi racchiusi in queste linee guida;

Raccomanda che i governi degli Stati membri adattino le loro leggi e prassi alle linee guida contenute in questa raccomandazione;

Raccomanda che i governi degli Stati membri rivedano l'assegnazione delle risorse ai servizi di salute mentale cosicché si possa realizzare quanto disposto di queste linee guida.

LINEE GUIDA

Capitolo I – Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1 – Oggetto

1. Questa raccomandazione ha lo scopo di migliorare la tutela della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone affette da disturbi mentali, in particolare di quelle sottoposte a una collocazione involontaria o ad un trattamento involontario.

2. Le disposizioni della presente Raccomandazione non limitano o incidono in alcun modo sulla possibilità per uno Stato membro di accordare alle persone con disturbi mentali una più ampia misura di tutela di quelle stabilite nella presente Raccomandazione.

Articolo 2 – Campo di applicazione e definizioni

Campo di applicazione

1. La presente raccomandazione si applica a persone con disturbi mentali secondo gli standard medici internazionalmente accettati.

2. La mancanza di adattamento ai valori morali, sociali, politici o di altro tipo di una società, di per sé, non deve essere considerato un disturbo mentale.

Definizioni

3. Per gli scopi della presente Raccomandazione, il termine:

- “organo competente” indica un’autorità, o una persona o un organo previsti dalla legge, distinta dalla persona o dall’organo che propone una misura involontaria, e che può prendere una decisione indipendente;

- “tribunale” fa riferimento a un tribunale o ad un organo giudiziario simile;

- “istituto” comprende gli istituti ed i servizi;

- “persona di fiducia” indica una persona che contribuisce a tutelare gli interessi di un’altra, affetta da disturbo mentale, e che può apportare un sostegno morale a questa persona nelle situazioni in cui essa si sente vulnerabile;

- “rappresentante” indica una persona designata dalla legge a rappresentare gli interessi e prendere decisioni al posto di una persona che non ha la capacità di consentire;

- “scopi terapeutici” comprende la prevenzione, la diagnosi, il controllo o la cura del disturbo, e la riabilitazione;

- “trattamento” indica un intervento (fisico o psicologico) su una persona affetta da disturbi mentali che, tenendo conto della dimensione sociale della persona, ha uno scopo terapeutico in relazione a tale disturbo mentale. Il trattamento può comprendere misure per migliorare la dimensione sociale della vita di una persona.

Capitolo II – Disposizioni generali

Articolo 3 – Non discriminazione

1. Qualunque forma di discriminazione basata sul disturbo mentale deve essere proibita.

2. Gli Stati membri devono adottare misure adeguate per eliminare la discriminazione basata sul disturbo mentale.

Articolo 4 – Diritti civili e politici

1. Le persone affette da disturbo mentale devono potere esercitare tutti i loro diritti politici e civili.

2. Qualunque limitazione all'esercizio di tali diritti deve essere in conformità alle disposizioni della Convenzione per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali e non deve essere basata sul semplice fatto che una persona ha un disturbo mentale.

Articolo 5 – Promozione della salute mentale

Gli stati membri devono promuovere la salute mentale incoraggiando lo sviluppo di programmi per migliorare la consapevolezza del pubblico sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei disturbi mentali.

Articolo 6 – Informazione ed assistenza sui diritti dei pazienti

Le persone trattate o poste in relazione ad un disturbo mentale devono essere individualmente informate dei loro diritti come pazienti e devono avere accesso ad una persona o organo competente, indipendente dal servizio di salute mentale, che può, all'occorrenza, assisterli nella comprensione e nell'esercizio di tali diritti.

Articolo 7 – Tutela delle persone affette da disturbo mentale

1. Gli Stati membri devono fare in modo che esistano meccanismi per proteggere le persone vulnerabili affette da disturbi mentali, in particolare quelle che non hanno la capacità di consentire o che possono non essere capaci di opporsi a violazioni dei diritti umani di cui possono essere oggetto.

2. La legge deve prevedere misure per tutelare, all'occorrenza, gli interessi economici delle persone affette da disturbi mentali.

Articolo 8 – Principio della minima restrizione

Le persone affette da disturbo mentale devono avere il diritto di essere curate nell'ambiente meno restrittivo possibile e con il trattamento meno invasivo o restrittivo possibile, tenendo conto dei loro bisogni di salute e della necessità di proteggere l'incolumità degli altri.

Articolo 9 – Ambiente e condizioni di vita

1. Le strutture destinate ad accogliere persone con disturbi mentali devono assicurare ad ognuna di queste persone, tenendo conto del loro

stato di salute e della necessità di proteggere l'incolumità degli altri, un ambiente e condizioni di vita più vicini possibile a quelli di cui beneficiano nella società persone della stessa età, dello stesso sesso e della medesima cultura. Si dovrebbero proporre anche misure di riadattamento professionale per promuovere l'integrazione di queste persone nella società.

2. Le strutture destinate ad accogliere persone affette da disturbi mentali in collocazione involontaria devono essere registrate presso un'autorità appropriata.

Articolo 10 – Prestazioni di servizi sanitari

Gli Stati membri devono, tenuto conto delle risorse disponibili, adottare delle misure al fine di:

i. fornire servizi di qualità adeguata per rispondere ai bisogni in materia di salute mentale delle persone affette da disturbi mentali, tenendo conto dei diversi bisogni di queste diverse categorie di persone, ed assicurare parità di accesso a tali servizi;

ii. mettere a disposizione il più ampiamente possibile delle alternative alla collocazione ed al trattamento involontari;

iii. assicurarsi disponibilità di un numero sufficiente di servizi ospedalieri aventi livelli di sicurezza adeguati, ed anche di servizi nel territorio, per rispondere alle esigenze di salute delle persone affette da disturbi mentali coinvolte nel sistema della giustizia penale;

iv. assicurarsi che le cure di salute fisica richieste dalle persone affette da disturbi mentali siano valutate e che, per soddisfare tali necessità, queste persone beneficino di un accesso paritario a servizi di qualità adeguata.

Articolo 11 – Norme professionali

1. I professionisti dei servizi di salute mentale devono avere le qualifiche e la formazione appropriata per poter adempiere alle loro funzioni all'interno dei servizi conformemente agli obblighi ed alle norme professionali.

2. In particolare, il personale dovrebbe essere formato in modo adeguato nei seguenti ambiti:

i. Tutela della dignità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone affette da disturbi mentali;

ii. Comprensione, prevenzione e controllo della violenza;

iii. Misure che permettono di evitare il ricorso alla contenzione o all'isolamento;

iv. Circostanze limitate nelle quali diversi metodi di contenzione o di isolamento possono essere giustificati, tenuto conto dei benefici e dei rischi eventuali, ed applicazione corretta di tali misure.

Articolo 12 – Principi generali dei trattamenti per disturbo mentale

1. Le persone affette da disturbi mentali devono beneficiare di trattamenti e di cure dispensate da personale sufficientemente qualificato, sulla base di un programma di trattamento personalizzato appropriato. Nella misura del possibile, il programma di trattamento deve essere elaborato dopo aver consultato la persona interessata e l'opinione di questa deve essere tenuta in considerazione. Tale programma deve essere riesaminato regolarmente e modificato se necessario.

2. Con riserva delle disposizioni del capitolo III e degli articoli 28 e 34, un trattamento non può essere erogato ad una persona affetta da disturbi mentali se non con il suo consenso se ha la capacità di consentire, o allorché la persona non abbia questa capacità con l'autorizzazione di un rappresentante, di un'autorità, di una persona o di un'istanza indicata dalla legge.

3. Quando, a causa di una situazione di urgenza, il consenso o l'autorizzazione adeguata non possono essere ottenuti, si potrà effettuare immediatamente ogni trattamento per un disturbo mentale necessario da un punto di vista medico per evitare danni gravi per la persona interessata, o per la sicurezza di altri.

Articolo 13 – Riservatezza e archiviazione

1. Tutti i dati a carattere personale riguardanti una persona affetta da disturbi mentali devono essere considerati come riservati. Essi non possono essere raccolti, trattati e comunicati se non nel rispetto delle regole relative al segreto professionale ed alla protezione dei dati personali.

2. Si devono aprire fascicoli medici e, all'occorrenza, amministrativi chiari e completi per tutte le persone affette da disturbi mentali collocate o trattate per tali disturbi. Le condizioni di accesso a queste informazioni devono essere definite con chiarezza dalla legge.

Articolo 14 – Ricerca biomedica

La ricerca biomedica intrapresa su una persona affetta da disturbi mentali deve rispettare le disposizioni della presente raccomandazione ed anche le disposizioni pertinenti della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, quelle del relativo Protocollo aggiuntivo sulla ricerca biomedica e le altre disposizioni giuridiche che assicurano la tutela delle persone nell'ambito della ricerca.

Articolo 15 – Persone a carico di una persona affetta da disturbi mentali

I bisogni dei familiari, in particolare dei figli, che sono a carico di una persona affetta da disturbi mentali devono essere presi in considerazione in modo adeguato.

CAPITOLO III – Collocazione involontaria per disturbo mentale presso istituti psichiatrici, e trattamento involontario per disturbi mentali

Articolo 16 – Campo di applicazione del capitolo III

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle persone affette da disturbi mentali:

- i. che hanno la capacità di consentire alla collocazione o al trattamento interessati, e lo rifiutano; o
- ii. che non hanno la capacità di consentire ad una collocazione o al trattamento interessato, e vi si oppongono.

Articolo 17 – Criteri per la collocazione involontaria

1. Una persona può essere oggetto di una collocazione involontaria solo se tutte le seguenti condizioni si verificano:

- i. la persona è affetta da un disturbo mentale;
- ii. lo stato della persona presenta un rischio reale di grave danno per la sua salute o la salute altrui;
- iii. la collocazione ha in particolare uno scopo terapeutico;
- iv. nessun altro mezzo meno restrittivo per fornire cure adeguate è disponibile;
- v. il parere della persona interessata è stato preso, in considerazione.

2. La legge può prevedere che eccezionalmente una persona possa essere oggetto di una collocazione involontaria, in accordo con le disposizioni del presente capitolo, per il periodo minimo necessario per determinare se essa è affetta da un disturbo mentale che rappresenta un rischio di danno grave per la sua salute o la salute altrui, se:

- i. Il suo comportamento suggerisce fortemente la presenza di un tale disturbo;
- ii. Il suo stato sembra presentare un tale rischio;
- iii. non esiste nessun altro mezzo appropriato meno restrittivo di procedere alla valutazione del suo stato; e
- iv. il parere della persona interessata è stato preso in considerazione.

Articolo 18 – Criteri per il trattamento involontario

Una persona può essere oggetto di un trattamento involontario solo se

tutte le seguenti condizioni si verificano:

- i. la persona è affetta da un disturbo mentale;
- i. lo stato della persona presenta un rischio reale di grave danno per la sua salute o la salute altrui;
- ii. nessun altro mezzo che comporti una minima intrusione per apportare cure adeguate è disponibile;
- iii. il parere della persona interessata è stato preso in considerazione.

Articolo 19 – Principi relativi al trattamento involontario

1. Il trattamento involontario deve:
 - i. rispondere a segnali e sintomi clinici specifici;
 - ii. essere proporzionato allo stato di salute della persona;
 - iii. fare parte di un piano di trattamento scritto;
 - iv. essere messo per iscritto;
 - v. all'occorrenza, avere come obiettivo il ricorso, il più rapidamente possibile, ad un trattamento accettabile da parte della persona.

2. Oltre alle condizioni enunciate nell'articolo 12, comma 1, il piano di trattamento deve:

- i. Nella misura del possibile, essere elaborato dopo aver consultato la persona interessata e, all'occorrenza, la sua persona di fiducia, o il rappresentante della persona interessata;
- ii. essere riesaminato ad intervalli adeguati e, se necessario, modificato ogni volta che ciò è possibile, dopo aver consultato la persona interessata e, all'occorrenza, la sua persona di fiducia, o il rappresentante della persona interessata.

3. Gli Stati membri devono fare in modo che i trattamenti involontari siano effettuati soltanto in ambienti appropriati.

Articolo 20 – Procedure per prendere una decisione sulla collocazione e/o il trattamento involontari

Decisione

1. La decisione di sottoporre una persona ad una collocazione involontaria deve essere presa da un tribunale o da un'altra istanza competente. Il tribunale o l'altra istanza competente deve:

- i. prendere in considerazione il parere della persona interessata;
- ii. prendere la decisione secondo le procedure previste dalla legge, sulla base del principio secondo il quale la persona deve essere vista e consultata.

2. La decisione di sottoporre una persona ad un trattamento involontario deve essere presa da un tribunale o da un'altra istanza competente. Il tribunale o l'altra istanza competente deve:

- i. prendere in considerazione il parere della persona interessata;
- ii. prendere la decisione secondo le procedure previste dalla legge, sulla base del principio secondo il quale la persona deve essere vista e consultata.

Tuttavia, la legge può prevedere che, quando una persona è oggetto di una collocazione involontaria, la decisione di sottoporla ad un trattamento involontario possa essere presa da un medico che possiede le competenze e l'esperienza richieste, dopo aver esaminato la persona interessata, prendendo in considerazione il parere di questa persona.

3. Ogni decisione di sottoporre una persona ad una collocazione o ad un trattamento involontari deve essere messa per iscritto e deve indicare il periodo massimo oltre il quale, ai sensi di legge, essa deve essere rivisitata ufficialmente. Ciò si intende fatti salvi i diritti della persona ai riesami ed ai ricorsi, secondo le disposizioni dell'articolo 25.

Procedure precedenti alla decisione

4. La collocazione o il trattamento involontari, o la proroga di essi, devono essere possibili solo sulla base di una visita da parte di un medico che possieda le competenze e l'esperienza richieste, e nel rispetto di norme professionali valide ed affidabili.

5. Questo medico o l'istanza competente deve consultare i parenti della persona interessata, salvo che quest'ultima vi si opponga, salvo che ciò non possa essere realizzato per ragioni pratiche o salvo che, per altre ragioni, ciò non sia opportuno.

6. Ogni rappresentante di questa persona deve essere informato e consultato.

Articolo 21 – Procedure per prendere una decisione sulla collocazione e/o il trattamento involontari nelle situazioni di urgenza

1. Le procedure previste nelle situazioni di urgenza non devono essere utilizzate allo scopo di evitare le disposizioni enunciate nell'articolo 20.

2. Nell'ambito di una procedura di urgenza:

i. La collocazione o il trattamento involontari devono essere effettuati solo per un breve periodo, sulla base di una valutazione medica appropriata alla misura prevista;

ii. I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 20 devono, nella misura del possibile, essere rispettati;

iii. Ogni decisione di sottoporre una persona ad una collocazione o trattamento involontari deve essere messa per iscritto e deve indicare il periodo massimo oltre il quale, ai sensi di legge, essa deve essere rivisitata ufficialmente. Ciò si intende fatti salvi i diritti della persona ai riesami ed ai ricorsi, secondo le disposizioni dell'articolo 25.

3. Se la misura deve essere proseguita oltre la situazione di urgenza, un tribunale o un'altra istanza competente deve prendere la decisione relativa a tale misura, secondo le disposizioni dell'articolo 20, non appena ciò è possibile.

Articolo 22 – Diritto all'informazione

1. Le persone che sono oggetto di una collocazione o un trattamento involontari devono essere rapidamente informate oralmente e per iscritto dei loro diritti e delle vie di ricorso che sono possibili.

2. Esse devono essere informate in maniera regolare e adeguata delle ragioni che hanno motivato la decisione e dei criteri che motivano la proroga o l'interruzione eventuale di essa.

3. Anche il rappresentante della persona, all'occorrenza, deve ricevere tali informazioni.

Articolo 23 – Diritto alla comunicazione ed alle visite per le persone in collocazione involontaria

Il diritto di una persona affetta da disturbi mentali che è oggetto di una collocazione involontaria:

i. di comunicare con il suo avvocato, il suo rappresentante o ogni altra autorità appropriata non deve essere limitato. Il suo diritto di comunicare con la persona di fiducia che essa ha indicato o con altre persone non deve essere limitato in maniera sproporzionata.

ii. di ricevere visite non deve essere limitato in modo irragionevole, pur tenendo conto della necessità di proteggere le persone vulnerabili o i minori collocati o in visita in un istituto psichiatrico.

Articolo 24 – Termine della collocazione o del trattamento involontari

1. Si deve porre fine alla collocazione o al trattamento involontari se uno dei criteri che giustificano tale misura non è più soddisfatto.

2. Il medico responsabile delle cure della persona deve verificare anche se uno dei criteri pertinenti non è più soddisfatto, a meno che un tribunale non si sia riservato la responsabilità dell'esame dei rischi di danno grave per gli altri o che esso non abbia affidato tale esame ad un'istanza specifica.

3. Salvo se il termine di una misura è subordinato ad una decisione giudiziaria, il medico, l'autorità responsabile e l'istanza competente devono poter agire, sulla base dei criteri sopra enunciati, per porre fine all'applicazione di questa misura.

4. Gli Stati membri devono sforzarsi di ridurre al minimo, ogni volta che ciò è possibile, la durata della collocazione involontaria, per mezzo di servizi di post-cura appropriati.

Articolo 25 – Riesame e ricorso riguardante la legittimità di un collocamento e/o di un trattamento involontari

1. Gli Stati membri devono fare in modo che le persone oggetto di una collocazione o di un trattamento involontari possano esercitare effettivamente il diritto:

- i. di esercitare un ricorso contro una decisione;
- ii. di ottenere da un tribunale il riesame, ad intervalli ragionevoli, della legittimità della misura o del mantenimento di essa;
- iii. di essere ascoltati di persona o attraverso l'intermediario di una persona di fiducia o di un rappresentante, nel corso di procedure di riesame o di appello.

2. Se la persona interessata o all'occorrenza, la persona di fiducia o il rappresentante, non chiede un riesame, l'autorità responsabile deve informarne il tribunale e fare in modo che si verifichi ad intervalli ragionevoli e regolari che la misura continui ad essere legittima.

3. Gli Stati membri devono prevedere la possibilità per la persona di essere assistita da un avvocato in tutte le procedure di questo tipo avviate davanti ad un tribunale. Quando la persona non può agire in suo proprio nome, deve avere diritto ai servizi di un avvocato e, conformemente alla legge nazionale, ad un'assistenza legale gratuita. L'avvocato deve avere accesso a tutti i documenti in possesso del tribunale, ed avere il diritto di contestare le prove di fronte al tribunale.

4. Se la persona ha un rappresentante, quest'ultimo deve avere accesso a tutti i documenti in possesso del tribunale, ed avere il diritto di contestare le prove di fronte al tribunale.

5. La persona interessata deve avere accesso a tutti i documenti in possesso del tribunale, fatto salvo il diritto alla tutela della riservatezza e della sicurezza altrui, ai sensi della legislazione nazionale. Se la persona non ha un rappresentante, essa deve poter beneficiare dell'assistenza di una persona di fiducia in tutte le procedure avviate di fronte al tribunale.

6. Il tribunale deve prendere la sua decisione in tempi brevi. Se esso osserva una qualunque violazione della legge nazionale applicabile nella materia, deve segnalarla all'istanza pertinente.

7. Deve essere possibile fare appello contro la decisione del tribunale.

Capitolo IV – Collocazione delle persone che non hanno la capacità di consentire in assenza di obiezione

Articolo 26 – Collocazione delle persone che non hanno la capacità di consentire in assenza di obiezione

Gli Stati membri devono fare in modo che esistano disposizioni adeguate per proteggere una persona affetta da disturbi mentali, che non

ha la capacità di consentire e che, avendo necessità di una collocazione, non esprime obiezione alla collocazione.

Capitolo V – Situazioni particolari

Articolo 27 – Isolamento e contenzione

1. Il ricorso all'isolamento o alla contenzione deve avvenire solo in istituti appropriati, nel rispetto del principio di minima restrizione, al fine di prevenire ogni danno imminente per la persona interessata o per altri, e restare sempre proporzionato ai rischi eventuali.

2. Il ricorso a tali misure deve avere luogo solo sotto controllo medico, e deve essere messo per iscritto in maniera adeguata:

3. Inoltre:

i. La persona oggetto di una misura di isolamento o di contenzione deve beneficiare di un monitoraggio regolare;

ii. Le ragioni del ricorso a tali misure, e la durata dell'applicazione di esse, devono essere scritte nel fascicolo medico della persona ed in un registro.

4. Questo articolo non si applica alla contenzione momentanea.

Articolo 28 – Trattamenti particolari

1. Un trattamento per un disturbo mentale che non mira a produrre effetti psichici irreversibili, ma che può comportare un'intrusione significativa, deve essere utilizzato soltanto se non si hanno a disposizione mezzi che comportano un'intrusione minima per apportare le cure adeguate. Gli Stati membri devono fare in modo che il ricorso ad un tale trattamento:

i. Sia oggetto di un esame appropriato sul piano etico;

ii. Si effettui secondo protocolli clinici appropriati che riflettono le norme e le tutele internazionali;

iii. Sia deciso, fatta eccezione per situazioni di urgenza come quelle definite nell'articolo 12, col consenso informato e messo per iscritto da parte della persona o, nel caso di una persona che non ha la capacità di consentire, con l'autorizzazione di un tribunale o di un'istanza competente;

iv. Sia messo per iscritto in maniera dettagliata e in un registro.

2. Il ricorso ad un trattamento per un disturbo mentale che mira a produrre un effetto psichico irreversibile deve essere eccezionale e non deve essere utilizzato nel contesto di una collocazione involontaria. Un tale trattamento deve essere effettuato solo se la persona interessata ha dato il suo libero consenso, informato, specifico e per iscritto. Il trattamento deve essere scritto in maniera circostanziata e su un registro, ed utilizzato unicamente:

i. in conformità con la legge;

- ii. dopo un adeguato esame sul piano etico;
- iii. ai sensi del principio di minima restrizione;
- iv. se un secondo parere medico indipendente ne ha riconosciuto il carattere adeguato;
- v. in accordo con i protocolli clinici appropriati che riflettono le norme e le tutele internazionali.

Articolo 29 – Minori

1. Le disposizioni della presente raccomandazione devono applicarsi ai minori, a meno che non venga loro assicurata una tutela più ampia.

2. Nell'ambito delle decisioni riguardanti la collocazione ed il trattamento, siano essi volontari o meno, deve essere preso in considerazione il parere del minore, come un fattore sempre più determinante in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

3. Un minore che è oggetto di una collocazione involontaria deve avere diritto all'assistenza di un rappresentante sin dall'inizio del procedimento.

4. Un minore non deve essere assegnato ad un istituto che generalmente accoglie degli adulti, a meno che una tale collocazione sia benefica per lui.

5. I minori che sono oggetto di una collocazione devono avere il diritto di beneficiare di un insegnamento gratuito e di un reinserimento il più rapido possibile nel sistema scolastico generale. Se ciò è possibile, il minore deve essere valutato individualmente e seguire un programma di insegnamento o di formazione individualizzato.

Articolo 30 – Procreazione

Il solo fatto che una persona sia affetta da disturbo mentale non deve costituire un motivo per recare pregiudizio in maniera permanente alle sue capacità di procreazione.

Articolo 31 – Interruzione di gravidanza

Il solo fatto che una persona sia affetta da disturbo mentale non deve costituire un motivo per interrompere la sua gravidanza.

Capitolo VI – Coinvolgimento del sistema di giustizia penale

Articolo 32 – Coinvolgimento della polizia

1. Nell'esercizio dei suoi obblighi istituzionali, la polizia dovrebbe coordinare i suoi interventi con quelli dei servizi medici e sociali, se possibile con il consenso della persona interessata, allorché il comportamento della detta persona suggerisca fortemente che ella sia affetta da un disturbo

mentale e rappresenti un rischio significativo di danno per essa stessa o per altri.

2. Quando non vi sono altre possibilità adeguate a disposizione, la polizia può essere incaricata, nell'ambito delle sue funzioni, di aiutare a trasferire o a ricondurre le persone che sono oggetto di una collocazione involontaria verso l'istituto cui esse sono affidate.

3. I funzionari di polizia devono rispettare la dignità e i diritti umani delle persone affette da disturbi mentali. L'importanza di tale obbligo deve essere sottolineata nell'ambito della formazione.

4. I funzionari di polizia devono ricevere una formazione adeguata nella prospettiva della valutazione e della gestione di situazioni riguardanti persone affette da disturbo mentale, che insista sulla vulnerabilità di tali persone nelle situazioni nelle quali è coinvolta la polizia.

Articolo 33 – Persone detenute

Se una persona il cui comportamento suggerisce fortemente che essa sia affetta da un disturbo mentale è detenuta:

i. deve avere diritto all'assistenza di un rappresentante o di una persona di fiducia appropriata nel corso del procedimento;

ii. si deve effettuare una visita medica appropriata, il più presto possibile ed in un luogo appropriato, al fine di stabilire:

a) se la persona necessita di cure mediche, comprese quelle psichiatriche;

b) se è in grado di rispondere all'interrogatorio;

c) se può, senza pericolo, essere posta in detenzione in locali non destinati a fornire cure sanitarie.

Articolo 34 – Coinvolgimento dei tribunali

1. Conformemente al diritto penale, i tribunali possono imporre la collocazione o il trattamento per un disturbo mentale sia che la persona interessata consenta sia che non consenta alla misura. Gli Stati membri devono fare in modo che la persona possa effettivamente esercitare il diritto di far riesaminare, da parte di un tribunale, la legittimità della misura, o della sua proroga, ad intervalli ragionevoli. Le altre disposizioni del capitolo III devono essere prese in considerazione per tali collocazioni e trattamenti; ogni non applicazione delle presenti disposizioni deve poter essere giustificata.

2. I tribunali devono prendere tali decisioni riguardanti la collocazione o il trattamento per un disturbo mentale sulla base di norme di perizia medica valide e affidabili, e prendendo in considerazione la necessità per le persone affette da disturbo mentale di essere trattate in un luogo adatto alle loro necessità di salute. Questa disposizione si intende fatta salva la facoltà per un tribunale di imporre, ai sensi di legge, una valutazione

psichiatrica ed un controllo psichiatrico o psicologico come alternativa alla detenzione o al pronunciamento di una decisione definitiva.

Articolo 35 – Istituti penitenziari

1. Le persone affette da disturbo mentale non devono essere oggetto di una discriminazione negli istituti penitenziari. In particolare, il principio dell'equivalenza delle cure con quelle che vengono fornite all'esterno degli istituti penitenziari deve essere rispettato per quanto riguarda le cure necessarie per la loro salute. Tali persone devono essere trasferite dall'istituto penitenziario all'ospedale se il loro stato di salute lo richiede.

2. Le persone affette da disturbo mentale, detenute negli istituti penitenziari, devono poter beneficiare di opzioni terapeutiche appropriate.

3. Il trattamento involontario per disturbi mentali non deve aver luogo negli istituti penitenziari, tranne che in servizi ospedalieri o medici adattati al trattamento dei disturbi mentali.

4. Un sistema indipendente deve controllare il trattamento e le cure di cui beneficiano le persone affette da disturbi mentali negli istituti penitenziari.

Capitolo VII – Assicurazione qualità e controllo

Articolo 36 – Controllo del rispetto delle norme

1. Gli Stati membri devono fare in modo che il rispetto delle norme stabilite dalla presente raccomandazione e dalla legge sulla salute mentale sia oggetto di un adeguato controllo. Tale controllo deve vertere su:

- i. il rispetto delle norme giuridiche;
- ii. il rispetto delle norme tecniche e professionali.

2. I sistemi che permettono di effettuare questo controllo devono:

- i. Disporre di risorse finanziarie ed umane adeguate per svolgere le loro funzioni;
- ii. Essere, sul piano organizzativo, indipendenti dalle autorità o istanze controllate;
- iii. Riunire professionisti della salute mentale, non-specialisti, persone affette da disturbi mentali e persone vicine a queste ultime;
- iv. Essere coordinate, all'occorrenza, con altri sistemi di audit e di assicurazione della qualità interessati.

Articolo 37 – Esigenze specifiche per il controllo

1. Il controllo del rispetto delle norme deve comprendere:

- i. Visite ed ispezioni degli istituti di salute mentale, se necessario senza preavviso, al fine di assicurarsi :

a. Che le persone siano oggetto di una collocazione involontaria solo negli istituti registrati da un'autorità competente, e che gli istituti in questione siano adatti a questa funzione;

b. Che siano disponibili alternative soddisfacenti alla collocazione involontaria;

ii. Il controllo del rispetto degli obblighi e delle norme professionali;

iii. La verifica della possibilità di svolgere inchieste sul decesso di persone che sono oggetto di una collocazione o di un trattamento involontari, e del fatto che tali decessi siano segnalati all'autorità appropriata e siano oggetto di un'indagine indipendente;

iv. L'esame delle situazioni in cui la comunicazione è stata limitata;

v. La verifica dell'esistenza di procedure di deposito di reclami e del trattamento adeguato degli stessi.

2. Un seguito adeguato dei risultati del controllo deve essere assicurato.

3. Riguardo le persone che sono soggette alle disposizioni della legge sulla salute mentale, le persone incaricate del controllo devono essere abilitate:

i. ad incontrare tali persone in privato e, con il loro consenso o con quello dei loro rappresentanti, avere accesso in ogni momento al loro fascicolo medico;

ii. a ricevere reclami confidenziali da parte di queste persone;

iii. ad ottenere dalle autorità o dal personale responsabile del trattamento o delle cure di tali persone ogni informazione che possa ragionevolmente essere ritenuta necessaria all'esercizio delle loro funzioni, ivi compresi dei dati resi anonimi dai fascicoli medici.

Articolo 38 – Statistiche, consigli e rapporti

1. Devono essere raccolti dati resi anonimi, sistematici e affidabili riguardanti l'applicazione della legge sulla sanità mentale.

2. I responsabili delle cure alle persone affette da disturbi mentali devono:

i. ricevere da coloro che sono incaricati dell'assicurazione della qualità e del controllo:

a. rapporti regolari, e quando ciò è possibile, pubblicarli;

b. consigli sulle condizioni e gli istituti appropriati alle cure delle persone affette da disturbi mentali.

ii. rispondere alle domande, ai consigli ed ai rapporti che provengono dai sistemi di assicurazione della qualità e del controllo.

3. Le informazioni relative all'applicazione della legge sulla salute mentale ed alle azioni riguardanti il rispetto delle norme devono essere accessibili al pubblico.

BALLONI A. (A CURA DI)
CITTADINANZA RESPONSABILE
E TUTELA DELLA VITTIMA
Clueb, Bologna, 2006

L'accostamento diffusamente utilizzato di termini così differenti quali conflitti, violenza, criminalità, sicurezza/insicurezza, sofferenza, vittime, indica di per sé che esiste un legame molto stretto tra di loro. Queste nozioni, infatti, fanno parte di uno stesso universo e richiamano ad un'analisi condivisa.

In tal senso, il volume curato da Augusto Balloni intende ribadire con forza che le vittime non rappresentano semplicemente un'appendice indispensabile dei differenti eventi criminosi, ma che il reato è interazione fra due attori sociali (il criminale e la sua vittima) e che pertanto occorre porre in una situazione simmetrica coloro che interagiscono.

I diversi contributi esaminano come il dibattito sull'insicurezza nel mondo globalizzato costituisca un luogo fertile di confronto su ciò che rappresenta il concetto di "cittadinanza responsabile". Si tratta di cercare una diversa chiave di lettura delle questioni che stanno alla base della nozione di cittadinanza e dei valori che la fondano, al fine di evitare conseguenze sempre più gravose per la società in termini di sicurezza, rischi ed esclusione.

Il volume, tramite l'applicazione del concetto di "cittadinanza responsabile" a peculiari pratiche sociali e giudiziarie, quali, ad esempio, quelle relative alla giustizia riparativa, propone un approccio che interpreta sicurezza e tranquillità come una qualità dello spazio pubblico, offerto a tutti e a ciascuno dalla collettività e ritiene che le nuove strategie di sicurezza suggeriscano una continuità, non solo tra prevenzione e repressione della criminalità, ma ancora tra sicurezza e solidarietà.

Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna.

In tal senso, allora, il regolamento dei conflitti passa attraverso il ripristino dei legami civili e civici tra cittadini ed istituzioni. Si tratta di un "ritorno al civile" nell'ambito di un processo tramite il quale ciascun individuo, quindi anche la vittima, diventa nello stesso tempo attore ed autore collettivo della sua storia e della storia.

I saggi dei vari autori, in diverse prospettive, soffermano la propria attenzione sulle componenti socio-relazionali, sulle reti fiduciarie e di solidarietà che costituiscono il collegamento del singolo alla comunità. Quando questi legami si deteriorano o addirittura si interrompono, soprattutto in seguito alla commissione di un reato, è necessario sostenere e promuovere interventi volti a rinsaldare le relazioni fra i cittadini tra di loro e con le istituzioni al fine di contribuire al potenziamento delle capacità di regolazione dei conflitti sociali.

Nel volume, pertanto, viene sottolineata l'importanza di saper sviluppare programmi di prevenzione in quanto la prevenzione è promozione della vita sociale: la chiave di volta consiste nel dare vita ad azioni di aiuto e nell'attivazione di processi interpersonali al fine di non chiudere nell'isolamento soggetti che possono, se "non trattati", provocare vittime inconsapevoli e innocenti oppure che rischiano di diventare essi stessi vittime latenti o effettive.

BISI R. (A CURA DI)

**SCENA DEL CRIMINE E PROFILI INVESTIGATIVI.
QUALE TUTELA PER LE VITTIME?**

Milano, FrancoAngeli, 2006

Il volume curato da Roberta Bisi si compone di due parti correlate tra loro: la prima riguarda i profili investigativi nell'analisi dell'omicidio, mentre la seconda si concentra sui processi di vittimizzazione e sul danno esistenziale.

Infatti, l'intervento investigativo, dopo la commissione di un reato, parte dall'esame della scena del crimine tramite diverse tecniche e metodologie, prosegue con lo studio dell'itinerario compiuto dal criminale e deve giungere ad un attento esame delle vittime, dei processi di vittimizzazione e della valutazione del danno subito, anche attraverso la descrizione degli eventi che collegano i rapporti, talvolta apparentemente incomprensibili, tra i diversi attori che hanno dato vita al conflitto sfociato nel crimine.

In tal senso, il volume ha l'obiettivo di analizzare quegli aspetti che possono in qualche modo aiutare la definizione del reato tracciando un percorso che, partendo dalla storia personale del reo, arriva fino al compimento dell'azione delittuosa nell'ambito della quale coloro che interagiscono sono sia il criminale che la sua vittima.

Il libro analizza l'omicidio in un'ottica che permette di ricostruire, sotto diversi aspetti, l'itinerario che compie l'autore di un crimine tramite:

- 1) la rivisitazione di contributi teorici e di ricerca in ambito criminologico, vittimologico, sociologico e psicologico;
- 2) l'esame di un caso di autore di duplice omicidio al fine di mettere in risalto il ruolo svolto dalla storia di vita in ambito criminologico;
- 3) la ricostruzione di tale vicenda delittuosa attraverso un applicativo multimediale, intermediale e interattivo;
- 4) l'analisi del contributo della criminologia ambientale allo studio del delitto tramite diversi approcci qualitativi e quantitativi, nonché grazie ad una particolare tecnica investigativa, il *crime mapping*, che si avvale di un software particolare denominato GIS (Geographic Information System);
- 5) la disamina su aspetti specialistici e giuridici relativi alla disciplina delle tecniche da utilizzare sul luogo del reato: indagini

tecniche difensive e indagini tecniche della polizia giudiziaria dopo la promulgazione della legge 7/12/2000 n. 397, raccolta di informazioni, sopralluogo ed accertamenti urgenti, accesso ai luoghi, esame dell'arma del delitto, interrogatori, verifica degli alibi, intercettazioni.

In seguito alla ricostruzione del percorso compiuto dal criminale durante e dopo il compimento del reato, gli ulteriori contributi del volume giungono allo studio specifico del primo termine del binomio "vittima e crimine" nella consapevolezza che le vittime giocano un ruolo significativo nell'individuazione del criminale e che questo aspetto si colleghi anche al concetto di "difesa sociale", intesa come concezione generale del "sistema anticriminale" che tende a proteggere la società dalle azioni delittuose.

È ormai noto che, in seguito alla commissione di un crimine, colui che ne è rimasto coinvolto non è più lo stesso individuo di "prima": l'offesa e il danno patiti implicano, infatti, il concatenarsi di mutamenti a vari livelli (fisico, psicologico, relazionale, sociale ed emotivo) che trasformano la vittima in una persona differente. Inoltre, il processo di vittimizzazione ha effetto pregiudizievole sul sentimento di appartenenza ad una comunità che si correla ad un intenso senso di abbandono e di messa in discussione dei valori basilari della propria cultura di appartenenza.

In questa prospettiva, i contributi relativi alla seconda parte del volume analizzano le questioni relative al giusto risarcimento del pregiudizio subito, soffermandosi, tramite diversi punti di vista (vittimologico, giuridico e medico-legale), sulla nuova categoria di danno non patrimoniale denominata "danno esistenziale".